II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 190/2026: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile. C. 3159 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 26

ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate) 35

Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali. C. 1822, approvata dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 31

ALLEGATO 2 (Proposte di riformulazione) 109

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 33

SEDE REFERENTE:

DL 190/2026: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile. C. 3159 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 34

SEDE REFERENTE

Giovedì 26 novembre 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Alberto Balboni.

La seduta comincia alle 9.15.

DL 190/2026: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile. C. 3159 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 novembre 2026.

Ciro MASCHIO, *presidente*, comunica che sono state presentate 225 proposte emendative *(vedi allegato 1)*.

Avverte che, prima della seduta, è stato ritirato l'emendamento Bellomo 2.6.

Ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento. Fa presente, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative riferite ai decreti legge, la materia deve essere valutata con riferimento ai sin-

goli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Al riguardo, come risulta dal preambolo, il provvedimento introduce disposizioni per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana e a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché in materia di pubbliche manifestazioni e per il contrasto alla criminalità minorile.

Alla luce dei suddetti criteri, sono da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative:

Barabotti 1.21, limitatamente al comma 2, che introduce il reato di omesso contrasto all'occupazione abusiva di beni immobili pubblici per i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio responsabili della gestione, vigilanza o custodia di beni immobili appartenenti allo Stato, a enti pubblici territoriali o a istituti pubblici;

Ascari 1.26, che inasprisce le pene per l'istigazione e l'apologia riferite ai reati di mafia, prevedendo un aggravamento di pena se il fatto è commesso durante o mediante spettacoli, manifestazioni o attraverso strumenti informatici o telematici;

Morfino 1.67, che introduce una specifica fattispecie di reato per la diffusione non consensuale di *deepfake* sessualmente espliciti;

Lupi 1.68, che aggrava il reato di *deepfake*, rendendolo procedibile d'ufficio, quando la voce o l'immagine falsificata di una persona viene usata per attribuirle appelli a delinquere o a turbare l'ordine pubblico e le manifestazioni;

Morrone 1.03 e l'analogo Tirelli 1.04, che introducono una specifica sanzione amministrativa a carico di chi pone in essere una condotta materiale concretamente ostativa finalizzata a impedire o a interrompere l'ordinata circolazione delle merci, ovvero a impedire altre attività funzionali al ciclo logistico, non desumibile dalla sola astensione collettiva dal lavoro e fatto salvo il diritto di sciopero;

Morrone 1.08, volto ad accelerare la riscossione delle sanzioni per il danneggiamento di beni culturali;

Bisa 2.5, che interviene sul procedimento di reintegrazione nel possesso dell'immobile oggetto di occupazione arbitraria eliminando il requisito per cui l'immobile occupato oggetto della procedura sia l'unica abitazione effettiva del denunciante;

Varchi 2.01, che detta norme sull'affidamento delle attività di constatazione e verbalizzazione delle infrazioni commesse nell'ambito del trasporto ferroviario anche a soggetti non appartenenti agli organici del gestore delle infrastrutture ferroviarie;

Montaruli 3.23, che ricomprende tra i delitti che non consentono la messa alla prova del minorenne le ipotesi aggravate del delitto di istigazione o aiuto al suicidio e che reca una norma di interpretazione autentica del delitto di istigazione o aiuto al suicidio, ricomprendendovi la condotta di colui che determina o rafforza l'altrui proposito a porre in essere azioni idonee a provocare o a rafforzare i disturbi alimentari;

Onori 5.13, che reca disposizioni in materia di affidamento e collocamento dei minori presso i servizi sociali ovvero presso il soggetto affidatario, nonché in materia di attestazione unica di collocamento;

Matone 5.02, che, al fine di rafforzare la prevenzione della criminalità minorile e il sostegno alla funzione educativa, rafforza la posizione processuale degli affidatari e dei collocatari del minore, prevedendone la convocazione a pena di nullità, la notifica degli atti, la facoltà di intervento e di impugnazione, e imponendo al giudice di valutare in via prioritaria la loro adozione quando l'allontanamento pregiudicherebbe gravemente il minore;

Onori 5.09, che disciplina il rilascio, da parte della questura, del titolo di viaggio per minori stranieri in affidamento, collocamento o comunità;

Onori 5.010, che reca disposizioni in materia di continuità del soggiorno del minore straniero in affidamento, colloca-

mento o in comunità che non possa ottenere il passaporto, nonché in materia di rilascio ovvero di rinnovo del permesso di soggiorno;

Sportiello 5.011, che istituisce il numero verde e il canale *social* nazionale per l'assistenza e la protezione delle persone vittime di violenza connessa a fenomeni di radicalizzazione, estremismo violento e processi di reclutamento o indottrinamento;

Pellicini 5.022, che prevede una riduzione del risarcimento del danno nei casi di eccesso colposo nella legittima difesa e che esclude il risarcimento del danno qualora la commissione dell'illecito sia derivata da una condotta consapevole, volontaria e violenta del danneggiato;

Schullian 6.16, che eleva a 150.000 euro la soglia oltre la quale è obbligatoria la documentazione antimafia per i terreni agricoli che beneficiano di fondi europei o statali;

Dori 7.09, volto al potenziamento della spesa per prestazioni di sostegno psicologico e psicoterapeutico in favore di giovani di età inferiore a 25 anni;

Dori 7.010, volto a istituire e disciplinare un servizio di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di supporto scolastico presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

Dori 7.011, che prevede l'istituzione della figura dello psicologo scolastico;

Dori 7.012, volto ad autorizzare spese per i programmi di sostegno alle famiglie per il diritto allo studio e per l'orientamento e la prevenzione del disagio giovanile;

Scerra 7.023, che reca disposizioni concernenti la tutela dei minori dei tre anni nell'utilizzo di dispositivi digitali;

Sportiello 7.024, che reca disposizioni inerenti alla realizzazione di una campagna nazionale di informazione e sensibilizzazione, rivolta ai genitori e tutori, sui rischi connessi all'esposizione precoce di minori ai dispositivi digitali;

Sportiello 7.027, che apporta modifiche all'autorizzazione rilasciata dall'ispettorato territoriale del lavoro per l'impiego di minori in determinate attività lavorative e reca, altresì, disposizioni in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali, nonché in materia di diffusione dell'immagine e di contenuti multimediali di minori;

Sportiello 7.028, che reca disposizioni in materia di tutela della riservatezza e dell'immagine dei minori nell'ambito dei servizi multimediali;

Sportiello 7.029, che istituisce il Fondo per l'informazione e il rafforzamento delle competenze delle famiglie sulla tutela dei minorenni negli ambienti digitali;

D'Orso 7.030, che istituisce un apposito Fondo presso il Ministero dell'istruzione e del merito per sensibilizzare gli studenti all'uso consapevole e responsabile delle tecnologie digitali;

D'Orso 7.032, che prevede la possibilità per il giudice, su richiesta del procuratore della Repubblica, di disporre il collocamento in comunità, in via d'urgenza, del minore che dia manifeste prove di irregolarità della condotta o tenga condotte aggressive, anche in gruppo e per via telematica;

Varchi 7.033, che reca modifiche alla disciplina in materia di sistemi di videosorveglianza presso le strutture scolastiche dell'infanzia statali e paritarie, prevedendo che l'installazione debba avvenire presso le predette strutture e non presso ogni aula di ciascuna scuola;

Cerreto 7.038, che detta norma in materia di tenuta dei registri elettronico delle presenze nei centri di accoglienza per

stranieri, stabilendo le sanzioni a carico dei gestori in caso di inadempimento dei relativi obblighi;

Morrone 7.039, che dispone la sperimentazione dell'uso dell'arma comune a impulsi elettrici per le esigenze dei compiti istituzionali del Corpo di Polizia penitenziaria;

Lazzarini 7.040, volto ad incrementare la differenza di età tra minore adottato e soggetti adottanti;

Dondi 8.018, che introduce una procedura specifica per l'acquisizione urgente dei dati di traffico telefonico e telematico quando siano concretamente necessari e proporzionati alla localizzazione e al soccorso di una persona scomparsa o esposta a un pericolo attuale e grave per la vita o l'integrità fisica;

Amich 8.019, che istituisce presso le procure un fascicolo per le persone scomparse, distinto dal registro delle notizie di reato, per svolgere ricerche urgenti e acquisire tempestivamente le prove, comprese le videoregistrazioni, consentendo ai familiari di contribuire alle ricerche;

Varchi 8.020, che prevede l'istituzione di nuclei investigativi speciali per le persone scomparse presso le prefetture-uffici territoriali del Governo.

Invita, inoltre, i relatori, ai fini dell'espressione dei pareri di competenza, a un'attenta valutazione del rispetto dei principi costituzionali con riferimento alla proposta emendativa Delmastro Delle Vedove 5.020, che, nella sua attuale formulazione, sospende le borse di studio e gli altri benefici per il diritto allo studio agli studenti indagati per reati violenti commessi durante manifestazioni, proteste od occupazioni e, in caso di condanna, ne dispone la revoca, con eventuale restituzione delle somme ed esclusione biennale nei casi più gravi.

Infine, la presidenza ritiene opportuno precisare che ha ritenuto di adottare un'applicazione estensiva dei criteri di stretta attinenza al fine di considerare comunque ammissibili alcune proposte emendative di dubbia ammissibilità, anche al fine di consentire il più ampio dibattito parlamentare. Si riferisce, in particolare, agli articoli aggiuntivi Dori 7.01, 7.02, 7.03, 7.05, 7.06, 7.07 e D'Orso 7.04, riguardanti il più ampio tema del finanziamento di politiche sociali volte al contrasto del disagio giovanile.

Analogo criterio applicativo la presidenza ha ritenuto di adottare con riguardo ad articoli aggiuntivi che sono stati presentati da deputati dei diversi schieramenti e che hanno ad oggetto il tema della regolazione dell'accesso ai *social* per i minori: Madia 7.013, Varchi 7.014, Ascani 7.017, Dori 7.018, Scerra 7.022, Pastorella 7.025 e 7.026.

L'eventuale richiesta di riesame potrà essere avanzata entro le ore 11 della giornata odierna.

Federico GIANASSI (PD-IDP) preannuncia l'intenzione di investire il Presidente della Camera della questione circa l'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo Delmastro Delle Vedove 5.020, ritenuto ammissibile nonostante l'invito – evidentemente di tutta ragionevolezza – ai relatori a un'attenta valutazione di costituzionalità.

Nel riferirsi a tale proposta emendativa, evidenzia che la massima parte dei ragionamenti che si accinge ad esporre possono altresì riferirsi all'articolo aggiuntivo Delmastro Delle Vedove 5.015, che pure sarà oggetto di ricorso al Presidente della Camera.

Il primo profilo che ritiene meritevole di attenzione da parte del Presidente della Camera riguarda l'evidente inammissibilità per carenza del requisito della stretta attinenza alla materia del decreto-legge, ai sensi dell'articolo 96-*bis*, comma 7, del Regolamento, nonché alla luce dei criteri generali di ammissibilità di cui all'articolo 89 del medesimo Regolamento e della consolidata prassi parlamentare codificata nella lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa nelle Commissioni. Tali regole impongono al presidente di Commissione di valutare l'ammissibilità con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problema-

tica affrontata dall'intervento normativo, non essendo dunque sufficiente una generica riconducibilità delle proposte emendative alle materie richiamate nel titolo del decreto-legge.

A sostegno della necessità di un rigoroso scrutinio di ammissibilità rileva, altresì, la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale che, a partire dalle sentenze n. 22 del 2012 e n. 32 del 2014, ha individuato nell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, il fondamento della necessaria omogeneità tra le disposizioni originarie del decreto-legge e quelle introdotte nel corso del procedimento di conversione, escludendo che quest'ultimo possa essere utilizzato per introdurre discipline autonome prive di un adeguato nesso materiale o funzionale con il contenuto originario del provvedimento.

La natura plurima del decreto-legge in esame non può, pertanto, giustificare un'indeterminata estensione del suo perimetro materiale, tale da ricomprendere qualsiasi intervento normativo cui possa essere attribuita una generica finalità di tutela della sicurezza pubblica o di promozione della legalità.

L'articolo aggiuntivo Delmastro Delle Vedove 5.020, attraverso l'introduzione di un nuovo articolo 8-*bis* nel decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, interviene direttamente sulla disciplina del diritto allo studio, prevedendo la sospensione dei benefici economici, delle borse di studio e delle altre provvidenze riconosciute agli studenti sottoposti a indagini preliminari per determinati delitti commessi nel corso o in occasione di manifestazioni, proteste od occupazioni.

La proposta prevede, altresì, la revoca dei benefici in caso di condanna, l'eventuale restituzione delle somme già percepite e, nei casi di particolare gravità, l'esclusione dall'accesso alle prestazioni del diritto allo studio per i due anni accademici o scolastici successivi.

L'intervento determina, pertanto, una modifica strutturale e permanente della disciplina legislativa attuativa del diritto allo studio, costituzionalmente garantito dall'articolo 34 della Costituzione, introducendo condizioni ostative alla fruizione delle relative prestazioni ulteriori rispetto ai requisiti economici e di merito che ne caratterizzano l'accesso. Né appare sufficiente, ai fini dell'ammissibilità della proposta, il richiamo alle finalità di contrasto alla criminalità minorile, considerato che il suo ambito soggettivo di applicazione non è circoscritto ai minori di età, estendendosi anche agli studenti maggiorenni e universitari.

Analoghe considerazioni possono essere espresse con riguardo all'articolo aggiuntivo Delmastro Delle Vedove 5.015.

Ciò che accomuna le due proposte emendative è, dunque, l'utilizzazione di prestazioni pubbliche, destinate a soddisfare esigenze di carattere sociale, assistenziale ed educativo, quali strumenti di deterrenza rispetto alla commissione di reati o di altri illeciti.

Il fatto che la commissione di un reato, o addirittura la mera sottoposizione a indagini preliminari, costituisca il presupposto per l'applicazione delle misure previste non appare, tuttavia, sufficiente a ricondurre le discipline introdotte dalle due proposte emendative nell'ambito della stretta attinenza alla materia del decreto-legge richiesta dall'articolo 96-*bis*, comma 7, del Regolamento.

Diversamente opinando, la generica finalità di prevenzione e repressione della criminalità potrebbe giustificare l'introduzione, in sede di conversione di un decreto-legge in materia di sicurezza pubblica, di disposizioni limitative dell'accesso a qualsiasi prestazione pubblica, indipendentemente dalla materia cui essa afferisce, rendendo di fatto privo di effettività il più rigoroso criterio di ammissibilità previsto dal Regolamento per tale tipologia di provvedimenti.

Le due proposte emendative presentano, peraltro, rilevanti implicazioni di ordine costituzionale, con particolare riferimento agli articoli 3, 27, 31, 34 e 38 della Costituzione, nonché all'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti territoriali.

Pur nella necessaria distinzione tra valutazione di ammissibilità regolamentare e valutazione di merito e di legittimità costi-

tuzionale delle proposte emendative, tali profili concorrono a evidenziare l'autonomia e la complessità delle discipline introdotte, che richiederebbero una specifica e approfondita istruttoria nell'ambito di un ordinario procedimento legislativo, anche attraverso il coinvolgimento delle Commissioni competenti per materia.

Invita, conclusivamente, la presidenza della Commissione, nelle more della pronuncia della Presidenza della Camera, a non procedere alla loro votazione.

Ciro MASCHIO, *presidente*, prende atto della preannunciata iniziativa del collega Gianassi, evidenziando peraltro che – a quanto gli risulta – vi sarebbe una disponibilità del proponente ad accogliere eventuali proposte di riformulazione dei testi che possano superare le obiezioni, anche in ordine alla loro conformità al dettato costituzionale.

Valentina D'ORSO (M5S) sottolinea come, a suo avviso, solo una totale riscrittura dell'articolo aggiuntivo Delmastro Delle Vedove 5.020 potrebbe evitarne la censura di illegittimità costituzionale.

Con riguardo al vaglio presidenziale di ammissibilità, si chiede quali motivazioni siano a fondamento della inammissibilità degli articoli aggiuntivi 7.022, 7.023 e 7.024, a prima firma dei colleghi Scerra e Sportiello. Infatti, nonostante la scelta di applicare criteri – per stessa ammissione della presidenza – estensivi, sono stati dichiarati inammissibili nonostante le proposte avessero ad oggetto il rapporto dei minori con i *social network* e le nuove tecnologie.

È noto che tale tematica è entrata di fatto nel perimetro della materia oggetto del provvedimento solo dopo le esternazioni della Presidente del Consiglio Meloni che, in prima persona, aveva annunciato la volontà di introdurre nel decreto limitazioni per i minori di tredici anni all'utilizzo dei *social network*. Pertanto, se la maggioranza ha deciso di introdurre tale tema, deve conseguentemente aprire il dibattito anche sulle proposte avanzate sul medesimo tema dai gruppi di opposizione.

Esprime le medesime perplessità con riguardo alla declaratoria di inammissibilità dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 7.032, che, accogliendo le esigenze manifestate dai magistrati intervenuti durante il ciclo di audizioni, prevede una possibilità di disporre, in via d'urgenza, il collocamento in comunità del minore.

Infine, alla luce delle numerose questioni sollevate, chiede il rinvio alla giornata di domani del termine per le richieste di riesame.

Ciro MASCHIO, *presidente*, per venire incontro all'ultima richiesta della collega D'Orso, sposta alle ore 12 della giornata odierna il termine per la presentazione delle richieste di riesame dei giudizi di inammissibilità. Uno slittamento alla giornata di domani, infatti, non consentirebbe – come invece sarebbe quanto mai opportuno – un tempestivo avvio dell'istruttoria delle proposte emendative.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali.
C. 1822, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 novembre 2026.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che nella seduta dell'11 novembre 2026 i relatori e il Governo hanno espresso i pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, alcuni dei quali sono stati accantonati.

Enrico COSTA (FI-PPE), *relatore*, anche a nome del relatore Pellicini, dichiara di poter esprimere i pareri sulle proposte emendative dell'articolo 1 ancora accantonate, nonchè sulle restanti proposte emendative.

Quindi, esprime parere favorevole sull'emendamento Colosimo 1.14 e sugli identici emendamenti Cafiero De Raho 1.16 e Gianassi 1.17 a condizione che vengano

riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Colosimo 1.23, 1.30 e 1.34.

Invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Colosimo 1.35, in quanto risulterebbe assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento Colosimo 2.27, di cui si proporrà una riformulazione.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Colosimo 1.46, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa notare che è imminente l'avvio dei lavori odierni dell'Assemblea e che i relatori appaiono intenzionati ad una complessiva e radicale riscrittura dell'intero provvedimento, circostanza che rende necessario procedere ad una nuova attività conoscitiva da parte della Commissione, a partire dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

Ciro MASCHIO, *presidente*, invita il relatore a proseguire nell'espressione dei pareri sulle proposte emendative, rinviando all'esito di questa fase eventuali interventi sull'ordine dei lavori.

Enrico COSTA (FI-PPE), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Colosimo 1.57 e Cafiero De Raho 1.65, modificando per quest'ultimo il parere precedentemente reso, a condizione che vengano riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Colosimo 1.61 e 1.62, in quanto risulterebbe assorbiti dall'eventuale approvazione degli emendamenti Colosimo 1.57 e Cafiero De Raho 1.65, come testé riformulati.

Passando agli emendamenti all'articolo 2, invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Cafiero De Raho 2.3 e 2.4 nonché Dori 2.5.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Colosimo 2.6, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Colosimo 2.7.

Invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Cafiero De Raho 2.8 e 2.9.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Colosimo 2.10 a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Cafiero De Raho 2.11.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Colosimo 2.12.

Invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Cafiero De Raho 2.13 e 2.16.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Colosimo 2.17.

Invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Cafiero De Raho 2.18 e Gianassi 2.19, degli identici emendamenti Cafiero De Raho 2.20 e Gianassi 2.21, nonché degli emendamenti Colosimo 2.22 e Cafiero De Raho 2.23.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Colosimo 2.24.

Invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Gianassi 2.25 in quanto risulterebbe assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento Colosimo 2.24. Invita altresì i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Cafiero De Raho 2.26.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Colosimo 2.27, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)* ed esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Colosimo 2.28, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Cafiero De Raho 2.29, 2.30 e 3.3.

Andrea PELLICINI (FDI), *relatore*, dichiara di aver condiviso con l'altro relatore Costa i pareri testé espressi.

Il sottosegretario Alberto BALBONI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Federico GIANASSI (PD-IDP), riprendendo l'intervento sull'ordine dei lavori della collega Serracchiani, sottolinea come le proposte di riformulazione, se accettate e approvate, aprono la strada a una sostanziale riscrittura del provvedimento. Per questa ragione, a nome del proprio gruppo, chiede che si riapra un ciclo di audizioni sul provvedimento: gli esperti, che già avevano fatto emergere alcuni profili problematici del testo trasmesso dal Senato, devono ora esprimersi sul testo che deriverebbe dall'eventuale approvazione delle proposte emendative riformulate.

Oltre a ciò, esprime rammarico per come si sta procedendo all'esame del provvedimento. Sottolinea infatti come esso, fino a ieri, giacesse in Commissione ormai da più di un anno – a dimostrazione delle tensioni che esso ingenera in seno alla coalizione di maggioranza – mentre oggi si vuole passare alle votazioni di emendamenti le cui riformulazioni sono state proposte solamente negli ultimi minuti.

A suo modo di vedere, la presidenza dovrebbe garantire che i lavori si svolgono nella massima serietà e, soprattutto, nel pieno rispetto delle opposizioni. Ciò è tanto più fondamentale quando si discute di provvedimenti delicati come quello in esame che, come anche dimostrano i numerosi emendamenti a firma della presidente della Commissione antimafia, Chiara Colosimo, può avere dei riflessi importanti in materia di contrasto alla mafia e al terrorismo.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) associandosi alla richiesta del collega Gianassi, sottolinea che le proposte di riformulazione, se accettate dai proponenti e approvate dalla Commissione, finirebbero per cambiare sensibilmente i connotati del procedimento previsto dalla proposta di legge in esame.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ritiene che non vi sia stata alcuna mancanza di rispetto nei confronti delle opposizioni. I testi delle proposte di riformulazione, infatti, sono stati messi a disposizione di tutti i colleghi non appena pronunciati dal relatore e ciò consentirà ai colleghi tempi congrui di approfondimento.

Ritiene che, quando l'attività emendativa si svolge attraverso le riformulazioni di emendamenti già presenti nel fascicolo, come avviene di consueto nella prassi, è compito della presidenza coniugare le esigenze di ordinato svolgimento del procedimento con i tempi concretamente disponibili alla luce delle determinazioni della Conferenza dei presidenti di gruppo. Per questo motivo e in considerazione del fatto che l'avvio dell'esame in Assemblea del provvedimento è previsto per la giornata di domani, 27 novembre, ha ritenuto opportuno prevedere una seduta prima dell'avvio dei lavori in Assemblea ed un'altra al termine delle votazioni.

Ciò non toglie che appare opportuno convocare, prima del prosieguo dell'esame in data odierna, una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione, per assumere le migliori determinazioni in merito al prosieguo dell'esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 26 novembre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25 alle 13.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 26 novembre 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO.

La seduta comincia alle 13.55.

DL 190/2026: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile. C. 3159 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella precedente seduta odierna.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta odierna ha comunicato la declaratoria di inammissibilità di talune proposte emendative.

Con riferimento alle richieste di riesame pervenute, la presidenza ritiene di confermare le declaratorie di inammissibilità pronunciate, ad eccezione degli articoli aggiuntivi Sportiello 7.024 e 7.029, in quanto essi, riguardando il tema di campagne di informazione e sensibilizzazione per i genitori all'utilizzo dei *social* da parte dei figli, sono connessi al tema trattato dal decreto in esame, che affronta anche la responsabilità dei genitori per comportamenti adottati dai minori.

Ritiene altresì di riammettere l'articolo aggiuntivo D'Orso 7.032, in quanto, introducendo un ulteriore strumento per l'autorità giudiziaria di disporre il collocamento in comunità del minore, può considerarsi strettamente attinente alla materia del contrasto alla criminalità minorile, tematica oggetto del presente decreto.

Infine, la presidenza ritiene di riammettere gli articoli aggiuntivi Dondi 8.018, Amich 8.019 e Varchi 8.020, in quanto gli strumenti e gli organismi volti a favorire la ricerca delle persone scomparse può comunque considerarsi strettamente attinente al potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana e tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Invece, in merito agli articoli aggiuntivi Delmastro Delle Vedove 5.015, di cui è cofirmatario, e 5.020 – ritenuti ammissibili dalla presidenza – ricorda come il collega Gianassi abbia deciso di investire il Presidente della Camera. La Commissione rimane dunque in attesa delle sue determinazioni in merito.

Valentina D'ORSO (M5S) chiede chiarimenti in merito alla declaratoria di inammissibilità, confermata in questa sede, dell'articolo aggiuntivo Sportiello 7.027. Sottolinea, infatti, che esso tratta lo stesso tema – quello dei cosiddetti *baby influencer* – trattato da un'altra proposta emendativa, l'articolo aggiuntivo Madia 7.013, che invece è stata ritenuta ammissibile.

Ciro MASCHIO, *presidente*, sottolinea che l'articolo aggiuntivo Sportiello 7.027 è stato ritenuto inammissibile poiché, a differenza dell'articolo aggiuntivo Madia 7.013, introduce una disciplina organica di un'ampiezza tale da porsi senz'altro – e anche al netto dell'applicazione estensiva dei criteri adottati dalla presidenza – al di fuori del perimetro di stretta attinenza alla materia oggetto del provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO 1

DL 190/2026: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile. C. 3159 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sopprimerlo.

*** 1.1.** Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Scarpa.

*** 1.2.** Dori.

*** 1.3.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

*** 1.4.** Magi.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. l'articolo 97 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 97.

(Minore degli anni tredici)

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i tredici anni ».

Conseguentemente:

a) *al comma 1, dopo le parole:* del codice penale, *aggiungere le seguenti:* , al primo periodo, la parola: « quattordici » è sostituita dalla seguente: « tredici » e.

b) *dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

1-*bis*. All'articolo 224 del codice penale, al primo e al terzo comma, la parola: « quattordici » è sostituita dalla seguente: « tredici ».

1-*ter*. All'articolo 225, primo comma, la parola: « quattordici » è sostituita dalla seguente: « tredici ».

c) *all'articolo 3, comma 1:*

premettere alla lettera a) *la seguente:*

0a) all'articolo 8, comma 3, la parola: « quattordici » è sostituita dalla seguente: « tredici »;

aggiungere in fine la seguente lettera:

d-bis) all'articolo 26, comma 1, la parola: « quattordici » è sostituita dalla seguente: « tredici ».

1.5. Fascina.

Sopprimere il comma 1.

*** 1.6.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

*** 1.7.** Dori.

*** 1.8.** Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Scarpa.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 98, primo comma, del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La capacità di intendere e di volere del minore non può essere presunta ed è accertata in concreto dal giudice, con riferimento al momento della commissione del fatto, sulla base di una valutazione individualizzata del grado di maturità del minore e delle caratteristiche del fatto commesso ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) all'articolo 9, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Gli accertamenti relativi all'imputabilità del minorenne sono effettuati in

ogni caso, anche d'ufficio, tenendo conto delle condizioni e delle risorse personali, familiari, sociali e ambientali, del grado di maturità del minorenne e delle caratteristiche del fatto contestato. Il pubblico ministero acquisisce gli elementi necessari ai predetti accertamenti. Il giudice accerta la capacità di intendere e di volere del minorenne sulla base degli elementi acquisiti, nel contraddittorio delle parti, avvalendosi, ove necessario, dell'apporto di esperti e dei servizi minorili. La decisione sull'imputabilità è specificamente motivata e non può fondarsi esclusivamente sull'età anagrafica del minorenne o sulla natura e sulla gravità del reato contestato. ».

1.9. Magi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 98, primo comma, del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi di cui al primo periodo la capacità di intendere e di volere del minore non può essere presunta ».

1.10. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 98, primo comma, del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi di cui al primo periodo la capacità di intendere e di volere deve sempre essere accertata ».

1.11. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

Al comma 1, dopo le parole: seguente periodo *aggiungere le seguenti:* « Salvo quanto previsto dall'articolo 98-*bis*, ».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Dopo l'articolo 98 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 98-*bis*.

(Minorenni autori di reati di particolare allarme sociale)

Per i reati indicati nel secondo comma, commessi da minorenne che abbia compiuto i quattordici anni, si applicano le norme sull'imputabilità previste per i maggiorenni, ferme restando le disposizioni degli articoli 88 e 89 e le altre cause di esclusione o di diminuzione dell'imputabilità non dipendenti dall'età.

Ai fini del presente articolo, sono reati di particolare allarme sociale:

a) i delitti di omicidio volontario, consumato o tentato, di cui agli articoli 575, 576 e 577;

b) il delitto di strage di cui all'articolo 422;

c) i delitti di cui agli articoli 270 e 270-*bis*, nonché ogni altro delitto commesso con finalità di terrorismo ai sensi dell'articolo 270-*sexies*;

d) il delitto di associazione di tipo mafioso di cui all'articolo 416-*bis* e i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-*bis*.1;

e) il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all'articolo 630;

f) i delitti di violenza sessuale e di violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis* e 609-*octies;*

g) i delitti di devastazione, saccheggio e attentato a impianti di pubblica utilità di cui agli articoli 419, 420 e 420-*bis*;

h) i delitti di lesioni personali aggravate di cui agli articoli 583 e 585, nonché il delitto di lesioni personali di cui all'articolo 582 se commesso in luogo pubblico o aperto al pubblico;

i) i delitti di rissa e minaccia grave di cui agli articoli 588 e 612, secondo comma;

l) i delitti contro il patrimonio di cui agli articoli 624, 624-*bis*, 625, 628 e 629;

m) il delitto di danneggiamento di cui all'articolo 635.1;

n) i reati in materia di armi di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

o) i delitti in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui agli articoli 73

e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Per i reati di cui al secondo comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 98 sulla diminuzione della pena e sulle pene accessorie.

Per tutti i reati indicati nel secondo comma, commessi da minorenne che abbia compiuto i quattordici anni, si procede secondo le norme del codice di procedura penale dinanzi al giudice ordinario competente per materia e per territorio, con l'intervento del pubblico ministero presso il medesimo giudice.

Il rito ordinario si applica senza distinzione tra le fattispecie ivi indicate, anche quando ricorrano circostanze o limiti di pena diversi.

Nei procedimenti per i reati di cui al secondo comma si applicano integralmente le disposizioni sull'imputabilità previste per i maggiorenni e non si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.

Il giudice acquisisce la relazione dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia sulla personalità del minore ai soli fini della commisurazione della pena.

Non si applicano gli articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e l'articolo 169 del codice penale.

Resta ferma l'applicabilità dell'articolo 62-*bis* del codice penale.

La pena è espiata in istituto penale per i minorenni fino al compimento del diciottesimo anno di età e, successivamente, in istituto penitenziario ordinario.

Non si applica l'articolo 24 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121. ».

1.12. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto, Sasso.

Al comma 1, sostituire le parole: fino a prova contraria *con le seguenti:* ferma la possibilità di accertare nel caso concreto l'assenza della necessaria maturità con stretto riferimento al reato commesso.

1.13. Dori.

Al comma 1, sostituire le parole: fino a prova contraria *con le seguenti:* ferma la possibilità di accertare nel caso concreto l'assenza della necessaria maturità.

1.14. Dori.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ferma la possibilità di accertare nel caso concreto l'assenza della necessaria maturità.

1.15. Dori.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con stretto riferimento al reato commesso.

1.16. Dori.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con stretto riferimento al reato commesso rispetto alla commissione dell'illecito.

1.17. Dori.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con stretto riferimento al reato commesso rispetto alla gravità dell'illecito commesso.

1.18. Dori.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con stretto riferimento alla consapevolezza nel disvalore sociale dell'atto delittuoso commesso.

1.19. Dori.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatte salvo le disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali.

1.20. Dori.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Dopo l'articolo 270-*quinquies*.3 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 270-*quinquies*.4.

(Squadrismo eversivo di piazza)

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o coordina associazioni, movimenti o gruppi di persone, anche informali e privi di riconoscimento giuridico, che abbiano tra i loro scopi il compimento di atti di violenza, minaccia o resistenza sistematica nei confronti delle forze dell'ordine, ovvero la commissione di danneggiamenti, violenze sulle cose o interruzioni di servizi pubblici essenziali, in occasione o in concomitanza di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque, pur non partecipando materialmente alle azioni di cui al primo comma, sovraintende stabilmente alla pianificazione, al coordinamento strategico o al supporto logistico delle medesime attività operative.

Per il solo fatto di partecipare attivamente alle riunioni, alle manifestazioni strumentalizzate o alle azioni dirette del gruppo, la pena è della reclusione da due a cinque anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

L'autorità giudiziaria dispone lo sgombero urgente e il conseguente sequestro preventivo dei locali, delle sedi o degli immobili utilizzati, in tutto o in parte, per le finalità di cui al presente articolo, a prescindere dal titolo giuridico di detenzione dell'immobile, ancorché regolarmente locato o posseduto da terzi. Nel caso in cui il proprietario o il titolare di diritti reali sul bene sia a conoscenza dell'utilizzo eversivo dello stesso e vi abbia consapevolmente acconsentito o agevolato l'uso, è sempre ordinata la confisca obbligatoria dell'immobile a favore dello Stato. ».

1-*ter*. Dopo l'articolo 328 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 328-*bis*.

(Omesso contrasto all'occupazione abusiva di beni immobili pubblici)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio responsabile della gestione, vigilanza o custodia di beni immobili appartenenti allo Stato, a enti pubblici territoriali o a istituti pubblici, il quale, nell'esercizio delle sue funzioni e avendo conoscenza dell'occupazione abusiva del bene o del pericolo imminente di essa, ometta ingiustificatamente di attivare tempestivamente le procedure di contrasto, di sgombero o di denuncia formale all'autorità competente prima dell'intervento surrogatorio dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

La pena è aumentata fino a un terzo se dall'omissione deriva l'impiego stabile dei predetti immobili quali sedi, basi logistiche o centri organizzativi per le attività di cui all'articolo 270-*quinquies*.3.

La punibilità è esclusa se l'omissione o il ritardo nell'adozione dei provvedimenti dovuti sia derivata da oggettive, documentate e insuperabili carenze strutturali del servizio, ovvero da una comprovata e persistente mancanza di risorse umane e materiali dell'ufficio preposto, tali da rendere materialmente impossibile l'azione di vigilanza o di pronto intervento. ».

1.21. Barabotti, Bisa, Morrone, Sudano.

(Inammissibile limitatamente al comma 2)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 336 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « sei mesi a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « uno a sei anni »;

b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: « La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso nei confronti di un appartenente alle Forze armate o alle Forze di polizia ».

1-*ter*. All'articolo 337 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « sei mesi a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « uno a sei anni »;

b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: « La pena è aumentata di un terzo se il fatto è commesso nei confronti di un appartenente alle Forze armate o alle Forze di polizia ».

Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-*bis*. All'articolo 651 del codice penale, le parole da: « un mese o con l'ammenda » fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: « sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516 ».

1.22. Maiorano.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 336, quarto comma, del codice penale, dopo le parole: « o di pubblica sicurezza » sono inserite le seguenti: « , ovvero nei confronti del personale delle Forze armate impegnato nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali o che, essendo in uniforme o qualificandosi esplicitamente come tale, interviene nell'adempimento dei doveri di cui all'articolo 732, comma 3, lettera *b)*, e comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 ».

1-*ter*. All'articolo 337, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: « mentre compie un atto di ufficio » sono inserite le seguenti: « , ovvero al personale delle Forze armate impegnato nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali o che, essendo in uniforme o qualificandosi esplicitamente come tale, interviene nell'adempimento dei doveri di cui all'articolo 732, comma 3, lettera *b)*, e comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 ».

1.23. Maiorano.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Dopo l'articolo 337-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 337-*ter*.

(Violenza o resistenza a un pubblico ufficiale con lesioni personali)

Chiunque commette i fatti di cui agli articoli 336 o 337, cagionando a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio lesioni personali certificate, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Se dalle lesioni personali deriva una malattia di durata superiore a venti giorni, ovvero nei casi di lesioni gravi o gravissime di cui all'articolo 583, la pena è della reclusione da sei a dodici anni ».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1 premettere i seguenti:

01. All'articolo 274, comma 1, lettera *c)*, del codice di procedura penale, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Il pericolo di reiterazione di cui alla presente lettera è in ogni caso ritenuto sussistente, salvo prova contraria, qualora si proceda per i delitti di cui agli articoli 336, 337 e 337-*ter* del codice penale, commessi con violenza o minaccia nei confronti di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio ».

02. All'articolo 275 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto previsto dall'articolo 337-*ter*, secondo comma, del codice penale, è applicata la misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari ».

1.24. Barabotti, Bisa, Morrone, Sudano.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 339 del codice penale, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: « Le pene stabilite negli articoli 336, 337 e 338 sono aumentate da un terzo alla metà se dal fatto deriva una lesione personale ai sensi dell'articolo 582, anche se la malattia ha una durata inferiore a venti giorni ».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1 premettere il seguente:

01. All'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, al secondo periodo,

dopo le parole: « articoli 270, 270-*bis* » sono aggiunte le seguenti: « , 336, 337 e 338 del codice penale nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 339, quarto comma ».

1.25. Barabotti, Bisa, Morrone, Sudano.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 414 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se l'istigazione o l'apologia riguardano il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* o i delitti commessi dalle associazioni di tipo mafioso di cui al medesimo articolo la pena è aumentata della metà.

La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso durante o mediante spettacoli, manifestazioni o trasmissioni pubbliche o aperte al pubblico ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. In relazione ai fatti di cui al quinto comma non possono essere invocate, a esimente, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume ».

1.26. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Dopo l'articolo 416-*bis*.1 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 416-*bis*.2.

(Associazione con vincolo operativo coordinato per la commissione di reati di violenza pubblica)

Chiunque partecipa ad un gruppo composto da tre o più persone che, pur privo dei requisiti di stabilità e di struttura gerarchica, si costituisce o si coordina, anche mediante strumenti di comunicazione elettronica o in occasione di manifestazioni pubbliche, allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 336, 337, 339, 419, 420, 421, 421-*bis*, 582, 583 e 635, è punito con la reclusione da due a otto anni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano al gruppo è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena di cui al primo comma è aumentata se il gruppo si avvale di strumenti informatici o telematici idonei ad assicurare la segretezza delle comunicazioni al fine di eludere l'attività investigativa.

La pena è aumentata fino alla metà se il gruppo si avvale di strumenti idonei ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano il gruppo sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a otto anni.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato ».

1.27. Buonguerrieri.

Sopprimere i commi 2 e 3.

1.28. Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Scarpa.

Sopprimere il comma 2.

*** 1.29.** Dori.

*** 1.30.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

*** 1.31.** Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Scarpa.

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: da un terzo alla metà *con le seguenti:* fino ad un terzo.

1.32. Dori.

Sopprimere il comma 3.

*** 1.33.** Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Scarpa.

*** 1.34.** Dori.

*** 1.35.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: da un terzo alla metà *con le seguenti:* fino ad un terzo.

1.36. Dori.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente:

a) *all'articolo 2 sopprimere le parole:* 420-*bis*, 635.1;

b) *all'articolo 3, comma 1, sopprimere la lettera* d);

c) *all'articolo 5, comma 1, sopprimere le parole:* 420-*bis*, 635.1;

d) *all'articolo 7, capoverso « 3-*ter *», sopprimere le parole:* per il delitto di cui all'articolo 420-*bis* del codice penale.

1.37. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Sopprimere il comma 4.

*** 1.38.** Dori.

*** 1.39.** Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Scarpa.

*Al comma 4, capoverso « Art. 420-*bis *», primo comma, sopprimere le parole:* composto da almeno cinque persone.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole: da due a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 20.000 *con le seguenti:* fino a due anni e con la multa fino a 10.000 euro.

1.40. Dori.

*Al comma 4, capoverso « Art. 420-*bis *», primo comma, sostituire la parola:* cinque *con la seguente:* duecento.

1.41. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

*Al comma 4, capoverso « Art. 420-*bis *», primo comma, sostituire la parola:* cinque *con la seguente:* cento.

1.42. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

*Al comma 4, capoverso « Art. 420-*bis *», primo comma, sostituire la parola:* cinque *con la seguente:* cinquanta.

1.43. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

*Al comma 4, capoverso « Art. 420-*bis *», primo comma, sostituire la parola:* cinque *con la seguente:* venti.

1.44. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

*Al comma 4, capoverso « Art. 420-*bis *», primo comma, sopprimere le parole:* anche occasionalmente.

*** 1.45.** Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

*** 1.46.** Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Scarpa.

*Al comma 4, capoverso « Art. 420-*bis *», primo comma, sopprimere le parole:* con la reclusione da due a cinque anni e.

1.47. Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Scarpa.

*Al comma 4, capoverso « Art. 420-*bis *», primo comma, sostituire le parole:* da due a cinque anni *con le seguenti:* da un mese a sei mesi.

1.48. Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Scarpa.

*Al comma 4, capoverso « Art. 420-*bis *», primo comma, sostituire le parole:* da due a cinque anni *con le seguenti:* da sei mesi a un anno.

1.49. Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Scarpa.

*Al comma 4, capoverso « Art. 420-*bis *», sopprimere il secondo comma.*

1.50. Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Scarpa.

*Al comma 4, capoverso « Art. 420-*bis *», secondo comma, sopprimere la lettera* b).

1.51. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

*Al comma 4, capoverso « Art. 420-*bis *», sopprimere il terzo comma.*

*** 1.52.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

*** 1.53.** Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Scarpa.

*Al comma 4, capoverso « Art. 420-*bis *», terzo comma, sopprimere le parole da:* organizza *fino a:* oppure.

1.54. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

*Al comma 4, capoverso « Art. 420-*bis *», terzo comma, sopprimere le parole:* oppure incita o istiga alla commissione delle condotte di cui al primo comma e *sostituire le parole:* da quattro a dodici anni *con le seguenti:* da due a sei anni.

1.55. Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Scarpa.

*Al comma 4, capoverso « Art. 420-*bis *», terzo comma, sostituire la parola:* oppure *con le seguenti:* e conseguentemente.

1.56. Dori.

*Al comma 4, capoverso « Art. 420-*bis *», terzo comma, dopo le parole:* di cui al primo comma *aggiungere le seguenti:* , se i fatti sono commessi,.

1.57. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

*Al comma 4, capoverso « Art. 420-*bis *», terzo comma, sostituire le parole:* da quattro a dodici anni *con le seguenti:* da uno a quattro anni.

1.58. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

*Al comma 4, capoverso « Art. 420-*bis *», sopprimere il quarto comma.*

1.59. Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Scarpa.

*Al comma 4, capoverso « Art. 420-*bis *», quarto comma, sopprimere le parole:* e 583-*quinquies*.

1.60. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

*Al comma 4, capoverso « Art. 420-*bis *», quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'incitamento o l'istigazione sono punibili quando determinano la realizzazione delle condotte di cui al primo comma.

1.61. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-*bis*. All'articolo 580 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Le pene sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Le pene sono aumentate della metà se il fatto è commesso con le modalità indicate dal terzo comma dell'articolo 580-*bis* ».

4-*ter*. Dopo l'articolo 580 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 580-*bis*.

(Istigazione all'autolesionismo).

Fuori dei casi previsti dall'articolo 580 e salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque determina altri al compimento di atti lesivi della propria integrità fisica o ne rafforza il proposito, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se dagli atti deriva una lesione personale, con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata della metà se dagli atti deriva una lesione grave o gravissima ai sensi dell'articolo 583.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata della metà se il fatto è commesso mediante la diffusione reiterata, anche ad opera di più persone, di comunicazioni o contenuti minatori, offensivi o denigratori, attraverso strumenti informatici o telematici e in modo da raggiungere una pluralità di persone, tale da determinare nella vittima una condizione di grave isolamento ovvero l'alterazione delle proprie condizioni di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni diciotto ovvero di una persona in stato di minorazione fisica o psichica.

La pena è aumentata fino a due terzi se il colpevole ha agito mediante l'utilizzo di un'identità falsa o con modalità dirette a occultare la propria identità digitale ».

4-*quater*. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 580 e 580-*bis* del codice penale e sussiste il rischio di reiterazione della condotta con pericolo per l'incolumità della persona offesa, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, ordina ai prestatori di servizi intermediari, come definiti dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, la rimozione dei contenuti specificamente individuati ovvero la disabilitazione dell'accesso ai medesimi. L'ordine è adottato nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 9 del medesimo regolamento.

4-*quinquies*. Il destinatario dell'ordine di cui al comma 4-*quater* ne conferma la ricezione e provvede alla rimozione dei contenuti o alla disabilitazione dell'accesso ai medesimi entro dodici ore dalla notificazione. In caso di comprovata impossibilità tecnica, non imputabile al destinatario, il termine può essere prorogato per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dell'ordine, previa immediata comunicazione all'autorità emittente.

4-*sexies*. Nei casi di urgenza, l'ordine di cui al comma 4-*quater* è adottato con decreto motivato dal pubblico ministero. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 321, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del codice di procedura penale.

4-*septies*. Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza dell'obbligo di conservazione dei dati di cui all'articolo 263-*bis*, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale ovvero degli ordini di rimozione o disabilitazione dell'accesso di cui ai commi 4-*quater* e 4-*sexies* è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000.

4-*octies*. All'accertamento e all'irrogazione della sanzione di cui al 4-*septies* provvede l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nei confronti dei prestatori di servizi intermediari soggetti alla giurisdizione italiana ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 1 premettere il seguente:

01. All'articolo 263-*bis* del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-*bis*. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 580 e 580-*bis* del codice penale e sussiste fondato pericolo di alterazione, occultamento o distruzione dei dati, i fornitori e gli operatori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni danno esecuzione all'ordine di conservazione entro tre ore dalla notificazione ».

1.62. Buonguerrieri.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. Dopo l'articolo 580 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 580-*bis*.

(Promozione e partecipazione a sfide estreme)

Chiunque organizza, promuove, pubblicizza, diffonde ovvero induce altri a partecipare a una sfida estrema è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Chiunque partecipa volontariamente a una sfida estrema ponendo concretamente in pericolo la propria o l'altrui incolumità è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La pena è aumentata:

a) se il fatto è commesso ai danni di un minore;

b) se la condotta è realizzata mediante piattaforme digitali ovvero servizi di condivisione di contenuti;

c) se per la realizzazione della sfida sono utilizzati veicoli o mezzi di trasporto pubblico o privato;

d) se dal fatto deriva una lesione personale grave o gravissima.

La pena è aumentata della metà se dal fatto deriva la morte di una o più persone.

Le disposizioni del presente articolo si applicano salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Nei casi di concessione della sospensione condizionale della pena, il giudice può subordinarla alla partecipazione del condannato a programmi di recupero psicologico e di educazione digitale individuati dal giudice stesso. ».

1.63. Iaia.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. Dopo l'articolo 580 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 580-*bis*.

(Istigazione al ricorso di condotte alimentari idonee a provocare o rafforzare i disturbi del comportamento alimentare)

Chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, determina o rafforza l'altrui proposito di ricorrere a condotte alimentari idonee a provocare o a rafforzare i disturbi del comportamento alimentare, e ne agevola l'esecuzione, è punito con la reclusione fino a due anni e la sanzione amministrativa da euro 20.000 a euro 60.000.

Se il reato di cui al primo comma è commesso nei confronti di una persona in difesa minorata, ovvero di una persona minore degli anni quattordici o di una persona priva delle capacità di intendere e volere, si applica la pena della reclusione fino a quattro anni e la sanzione amministrativa da euro 40.000 a 150.000 euro. ».

1.64. Montaruli.

Sopprimere il comma 5.

1.65. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-*bis*. All'articolo 583-*quater*, terzo comma, del codice penale dopo le parole: « medesimo servizio, » sono aggiunte le seguenti: « attività di condotta ovvero » e alla rubrica le parole: « di prevenzione o accertamento delle infrazioni » sono soppresse.

1.66. Varchi.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-*bis*. All'articolo 612-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, alla parola: « Chiunque » sono premesse le seguenti: « Fuori dei casi di cui al secondo comma, »;

b) al secondo periodo, dopo le parole: « Il delitto è » sono aggiunte le seguenti: « di cui al primo periodo »;

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, senza il consenso della persona rappresentata, invia, consegna, cede,

pubblica o altrimenti diffonde immagini o video che, per effetto della loro generazione o alterazione mediante sistemi di intelligenza artificiale, raffigurano in modo realistico una persona identificata o identificabile in atti sessualmente espliciti o con le parti intime esposte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000. Il consenso alla realizzazione del contenuto o alla sua trasmissione a destinatari determinati non costituisce, di per sé, consenso alla sua ulteriore condivisione.

La pena è aumentata fino a un terzo se la persona offesa è minore di età o si trova in una condizione di inferiorità fisica o psichica, se l'autore è il coniuge, anche separato o divorziato, o una persona che è o è stata legata alla persona offesa da una relazione affettiva, ovvero se il fatto è commesso a fini di lucro.

Il delitto di cui al secondo comma è punibile a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in danno di un minore o di una persona in condizione di inferiorità fisica o psichica, se è commesso nei confronti di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate ovvero se è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. ».

1.67. Morfino, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-*bis*. All'articolo 612-*quater* del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« La pena è aumentata fino ad un terzo e si procede d'ufficio se il fatto è commesso attribuendo falsamente alla persona offesa, mediante la riproduzione o la simulazione della sua voce o della sua immagine, dichiarazioni o appelli concretamente idonei a istigare alla commissione di delitti contro l'ordine pubblico ovvero a turbare l'ordine pubblico o lo svolgimento di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero mediante utilizzo di piattaforme digitali.

Agli effetti del presente articolo si considerano falsificate anche le voci generate mediante sistemi di intelligenza artificiale che, pur senza incorporare registrazioni autentiche, riproducono o simulano in modo riconoscibile la voce di una persona determinata. ».

1.68. Lupi.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 6.

*** 1.69.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

*** 1.70.** Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Scarpa.

Al comma 6, capoverso « Art. 635.1 », sostituire le parole: anche occasionalmente di almeno cinque persone la pena è aumentata da un terzo alla metà *con le seguenti:* la pena è aumentata fino ad un terzo.

1.71. Dori.

Al comma 6, capoverso « Art. 635.1 », sopprimere le parole: anche occasionalmente.

1.72. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-*bis* All'articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, primo periodo, le parole: « 300 a 1.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1.000 a 3.000 euro »;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Nei casi di condanna per i fatti previsti dal secondo comma, commessi al di fuori

delle aree espressamente autorizzate dagli enti locali, il giudice dispone, quale pena accessoria, l'obbligo di ripristino e ripulitura dei luoghi a spese del condannato ovvero, in caso di insolvibilità o su richiesta dell'interessato, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per la rimozione delle scritte e il recupero del decoro urbano, per un periodo non inferiore a trenta ore.

Qualora il fatto di cui al secondo comma sia commesso da un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, il tribunale per i minorenni, anche nell'ambito dei provvedimenti di sospensione del processo e messa alla prova di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dispone prioritariamente lo svolgimento di attività di ripulitura e ripristino del decoro urbano, compatibili con le esigenze di studio e di formazione del minore, per un periodo non superiore a sessanta ore, nonché la partecipazione a percorsi di educazione alla legalità e al rispetto dei beni comuni. Restano ferme le disposizioni del codice civile in materia di responsabilità patrimoniale dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale per le spese di ripristino e il risarcimento del danno. ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Promozione dell'arte urbana e disposizioni per il contrasto all'imbrattamento abusivo)

1. Al fine di rigenerare il tessuto urbano e prevenire atti di vandalismo oltre che per tutelare l'incolumità degli autori dei graffiti, i comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individuano, con apposita delibera, superfici, pareti di edifici pubblici, sottopassi, recinzioni o altri spazi murari, denominati « muri liberi », da destinare esclusivamente alla libera espressione artistica mediante tecniche di *writing* e *street art*, dando priorità alle superfici murarie in stato di degrado o abbandono, nonché a quelle collocate in aree periferiche o bisognose di riqualificazione urbana.

2. L'individuazione delle superfici di cui al comma 1 avviene nel rispetto dei vincoli paesaggistici, storici e architettonici previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, garantendo altresì la sicurezza della circolazione stradale, il rispetto del codice della strada e la fruibilità pubblica degli spazi.

3. I comuni disciplinano con proprio regolamento le modalità di accesso, registrazione, rotazione e utilizzo gratuito degli spazi assegnati, anche attraverso la stipula di convenzioni con associazioni culturali, enti del Terzo settore e istituzioni scolastiche, prevedendo specifiche forme di coinvolgimento e laboratori didattici rivolti ai minori.

1.73. Rampelli.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Disposizioni penali per le condotte illecite commesse nel corso di manifestazioni pubbliche)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nel corso di manifestazioni o riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, commette delitti contro l'ordine pubblico, atti di violenza, minaccia o resistenza a un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, ovvero viola le limitazioni poste alla circolazione o l'itinerario prescritto determinando un concreto pericolo per la sicurezza o l'incolumità pubblica, ovvero promuove o tiene una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico omettendo di darne avviso al questore nei termini di legge, ovvero viola il divieto o le prescrizioni imposte dall'autorità di pubblica sicurezza per ragioni di ordine pubblico, moralità o sanità pubblica, o contravviene alle disposizioni dei regolamenti di polizia emanati per garantire l'ordine e la sicurezza nelle manifestazioni pubbliche, è punito con la reclusione non inferiore a sei anni e con la multa da

euro 15.000 a euro 50.000. Nei casi di cui al primo periodo si procede all'arresto obbligatorio in flagranza ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale.

2. Alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per le fattispecie di cui al comma 1 consegue obbligatoriamente la pena accessoria della prestazione di lavoro di pubblica utilità non retribuito a favore della collettività, da svolgersi presso enti pubblici o istituzioni di assistenza sociale, per una durata pari a quella della pena detentiva inflitta.

1.02. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto, Sasso.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Tutela della continuità della circolazione delle merci)

1. Al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 1-*bis* è inserito il seguente:

« Art. 1-*ter*.

(Tutela della continuità della circolazione delle merci)

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, chiunque, con violenza, minaccia, ostruzione fisica, apposizione di ostacoli, occupazione o altro mezzo idoneo, impedisce o interrompe l'ordinata circolazione delle merci su strade o ferrovie ovvero presso porti, aeroporti, interporti, piattaforme logistiche, centri di smistamento e depositi, nonché l'accesso o l'uscita dei veicoli e del personale addetto al trasporto, alla movimentazione e alle attività tecniche, manutentive, di sicurezza e di coordinamento operativo direttamente funzionali al ciclo logistico, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000. L'impedimento o l'interruzione devono derivare da una condotta materiale concretamente ostativa, anche se temporanea o parziale, e non possono essere desunti dalla sola astensione collettiva dal lavoro o dai relativi effetti sull'attività produttiva e sulla circolazione delle merci.

2. La sanzione di cui al comma 1 è aumentata fino al doppio se il fatto è commesso da più persone riunite, se l'interruzione si protrae per oltre sei ore, se è commesso in violazione di un provvedimento dell'autorità ovvero se incide, anche in caso di carico misto, sulla circolazione di prodotti alimentari, merci deperibili, farmaci, presidi sanitari, beni destinati a strutture sanitarie o socio-sanitarie o beni di prima necessità. Resta ferma l'obbligazione solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. L'ente, anche privo di personalità giuridica, o l'associazione che organizza, dirige, coordina o finanzia una condotta di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 100.000, indipendentemente dall'individuazione e dalla sanzionabilità dell'autore materiale e ferma restando l'obbligazione solidale di cui al comma 2. La sanzione non si applica per la sola proclamazione o indizione di un'astensione collettiva o di una manifestazione ed è altresì esclusa qualora l'ente o l'associazione provi che la condotta è stata attuata con modalità difformi da quelle organizzate o finanziate e di essersi tempestivamente dissociato, adoperandosi per farla cessare. Nella determinazione della sanzione si applicano i criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, tenuto conto della durata dell'impedimento, del numero dei soggetti coinvolti, dell'entità del pregiudizio arrecato e delle condizioni economiche dell'ente. Restano ferme le disposizioni e le sanzioni previste dalla legge 12 giugno 1990, n. 146.

4. In caso di reiterazione specifica ai sensi dell'articolo 8-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate da un terzo alla metà e non è ammesso il pagamento in

misura ridotta di cui all'articolo 16 della medesima legge. Nei confronti dell'ente o dell'associazione reiterante il prefetto può altresì disporre, fino a un anno, l'esclusione da contributi, sovvenzioni o altri benefici pubblici. Le ordinanze-ingiunzione divenute esecutive sono trasmesse al Ministero dell'interno per l'annotazione ai fini dell'accertamento della reiterazione.

5. Competente all'irrogazione della sanzione è il prefetto del luogo in cui la violazione è stata commessa, che provvede ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nei casi di urgenza, il prefetto può ordinare la rimozione degli ostacoli e il ripristino della circolazione con spese a carico dei responsabili.

6. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano anche quando il fatto costituisce reato. In deroga agli articoli 9 e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, resta ferma la competenza del prefetto all'accertamento e all'irrogazione della sanzione amministrativa; l'organo accertatore trasmette senza ritardo il rapporto al prefetto e, ove il fatto costituisca reato, la notizia di reato al pubblico ministero. Gli atti di accertamento sono utilizzabili in entrambi i procedimenti e le autorità procedenti si trasmettono reciprocamente gli atti acquisiti e i provvedimenti adottati. L'ordinanza-ingiunzione è emessa, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla ricezione del rapporto da parte del prefetto. Il trattamento sanzionatorio complessivo deve risultare proporzionato alla gravità del fatto: a tal fine, nella determinazione della sanzione amministrativa e della pena si tiene conto delle sanzioni già applicate o eseguite per il medesimo fatto, anche mediante scomputo delle somme riscosse, e, qualora sia già intervenuta sentenza penale irrevocabile, il prefetto irroga la sanzione amministrativa, con specifica motivazione, per la sola parte necessaria ad assicurare l'adeguatezza complessiva della risposta punitiva.

7. Il presente articolo non si applica alle condotte che costituiscono legittimo esercizio del diritto di sciopero, nel rispetto, ove applicabile, della legge 12 giugno 1990, n. 146, né alle riunioni e manifestazioni svolte in conformità alle prescrizioni dell'autorità di pubblica sicurezza, salvo che le modalità concrete eccedano quanto necessario all'esercizio del diritto. Restano ferme le forme di presidio pacifico e di persuasione sindacale che non integrino un impedimento materiale ed effettivo al transito, all'accesso o all'uscita dei veicoli e del personale di cui al comma 1, distinto dagli effetti dell'astensione collettiva dal lavoro. »;

b) al titolo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « nonché la continuità della circolazione delle merci ».

1.03. Morrone, Bisa, Sudano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Tutela della continuità della circolazione delle merci)

1. Al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 1-*bis* è aggiunto il seguente:

« Art. 1-*ter*.

(Tutela della continuità della circolazione delle merci)

1. Chiunque, con violenza, minaccia, ostruzione fisica, collocazione di ostacoli, occupazione o altro mezzo idoneo, impedisce o interrompe l'ordinata circolazione delle merci sulle strade, sulle ferrovie o presso porti, aeroporti, interporti, piattaforme logistiche, centri di smistamento e depositi, ovvero l'accesso ai medesimi luoghi, o l'uscita dagli stessi, dei veicoli e del personale addetto al trasporto e alla movimentazione delle merci, nonché alle attività tecniche, di manutenzione, di sicurezza e di coordinamento operativo direttamente funzionali alla circolazione delle merci, è soggetto, salvo quanto previsto dal comma 7, alla sanzione amministrativa pe-

cuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Ai fini del presente articolo, l'impedimento o l'interruzione devono derivare da una condotta materiale concretamente ostativa, anche se temporanea o parziale, al transito, all'accesso o all'uscita dei veicoli e del personale di cui al primo periodo, e non possono essere desunti dalla sola astensione collettiva dal lavoro o dagli effetti che ne conseguono sull'attività produttiva e sulla circolazione delle merci.

2. La sanzione è aumentata fino al doppio se il fatto è commesso da più persone riunite, se l'interruzione si protrae per oltre sei ore, se riguarda prodotti alimentari, merci deperibili, farmaci, presidi sanitari, beni destinati a strutture sanitarie o sociosanitarie o beni di prima necessità, ovvero se è commesso in violazione di un provvedimento dell'autorità. Resta ferma l'obbligazione solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'aggravante relativa alle categorie di beni indicate nel presente comma si applica anche quando tali beni siano movimentati unitamente a merci di diversa natura, purché la condotta ostativa incida concretamente sulla loro circolazione.

3. L'ente, anche privo di personalità giuridica, o l'associazione che organizza, dirige, coordina o finanzia una condotta di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000. La sanzione non si applica per la sola proclamazione o indizione di un'astensione collettiva o di una manifestazione. La sanzione è altresì esclusa se l'ente o l'associazione prova che la condotta di cui al comma 1 è stata posta in essere con modalità diverse da quelle da esso organizzate o finanziate e di essersi tempestivamente dissociato dalla condotta, adoperandosi per farla cessare. La sanzione si applica indipendentemente dall'individuazione e dalla sanzionabilità dell'autore materiale e non esclude l'obbligazione solidale di cui al comma 2. Nella determinazione della sanzione si tiene conto della durata dell'impedimento, del numero dei soggetti coinvolti, dell'entità del pregiudizio arrecato alla circolazione delle merci e delle condizioni economiche dell'ente, secondo i criteri dell'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, e delle sanzioni ivi previste, deliberate dalla Commissione di garanzia.

4. In caso di reiterazione specifica ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, la sanzione di cui ai commi 1 e 3 è aumentata da un terzo alla metà e non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della medesima legge. Nei confronti dell'ente o dell'associazione, in caso di reiterazione il Prefetto può altresì disporre, per un periodo non superiore a un anno, l'esclusione da contributi, sovvenzioni o altri benefici erogati da amministrazioni pubbliche. Le ordinanze-ingiunzione divenute esecutive sono comunicate al Ministero dell'interno, che ne cura l'annotazione ai fini dell'accertamento della reiterazione.

5. Per l'applicazione della sanzione è competente il Prefetto del luogo in cui il fatto è stato commesso, che provvede ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di urgenza il Prefetto può ordinare la rimozione dell'ostacolo e il ripristino della circolazione, con spese a carico dei responsabili.

6. La sanzione di cui ai commi 1 e 3 si applica anche quando il fatto costituisce reato. In deroga agli articoli 9 e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, resta ferma la competenza del Prefetto all'accertamento della violazione e all'irrogazione della sanzione amministrativa. L'organo accertatore trasmette senza ritardo il rapporto al Prefetto e, quando il fatto costituisce reato, la notizia di reato al pubblico ministero; gli atti di accertamento sono utilizzabili in entrambi i procedimenti e le autorità si trasmettono reciprocamente, anche a richiesta, gli atti acquisiti e i provvedimenti adottati, al fine di assicurare il coordinamento dei procedimenti. L'ordinanza-ingiunzione è emessa, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla ricezione del rapporto da parte del Prefetto; decorso inutilmente il termine, il procedimento si estingue. Nell'irrogazione della sanzione amministrativa e nella determinazione della

pena si tiene conto delle sanzioni già applicate o eseguite per il medesimo fatto, anche mediante scomputo delle somme già riscosse; la medesima regola si osserva, nei confronti dell'ente o dell'associazione, rispetto alle sanzioni pecuniarie a essi applicate per il medesimo fatto in esito a un procedimento di natura punitiva. Quando per il medesimo fatto è già intervenuta sentenza penale irrevocabile, il Prefetto irroga la sanzione per la sola parte in cui il trattamento sanzionatorio complessivo risulterebbe altrimenti inadeguato alla gravità del fatto, con specifica motivazione. Il trattamento sanzionatorio complessivo deve in ogni caso risultare proporzionato alla gravità del fatto.

7. La presente disposizione non si applica alle condotte che costituiscono legittimo esercizio del diritto di sciopero, nel rispetto, ove applicabile, della legge 12 giugno 1990, n. 146, né alle riunioni e manifestazioni svolte nel rispetto delle prescrizioni dell'autorità di pubblica sicurezza, salvo che le modalità concrete eccedano quanto necessario all'esercizio del diritto. La circostanza che le condotte di cui al comma 1 siano poste in essere in occasione o in connessione con uno sciopero o altra iniziativa sindacale non ne esclude, di per sé, l'autonoma rilevanza ai sensi del presente articolo, quando esse si traducano in un impedimento materiale ed effettivo del transito, dell'accesso o dell'uscita dei veicoli e del personale di cui al comma 1, distinto dagli effetti dell'astensione collettiva dal lavoro. Restano ferme le forme di presidio pacifico e di persuasione sindacale che non integrino le condotte di cui al comma.

8. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. »;

b) al titolo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « nonché la continuità della circolazione delle merci ».

1.04. Tirelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Modifiche alla legge 22 gennaio 2024, n. 6)

1. Alla legge 22 gennaio 2024, n. 6, all'articolo 1, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito con il seguente:

« 3. Nei casi in cui non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei termini di legge, il verbale di accertamento, in deroga all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per l'irrogazione e la riscossione coattiva di una somma pari al doppio del minimo edittale della sanzione prevista, oltre alle spese di procedimento. »;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-*bis*. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, il trasgressore può proporre ricorso al Prefetto della provincia in cui è stata commessa la violazione entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, ovvero, in alternativa, opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, entro il termine di trenta giorni. Il ricorso e l'opposizione non sospendono l'esecutività del verbale. ».

1.08. Morrone, Bisa, Sudano.

(Inammissibile)

ART. 2.

Sopprimerlo.

*** 2.1.** Dori.

*** 2.2.** Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

*** 2.3.** Magi.

*** 2.4.** Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. All'articolo 321-*bis* del codice di procedura penale, al comma 2, le parole: « Nei casi in cui l'immobile occupato sia l'unica abitazione effettiva del denunciante, » sono soppresse.

2.5. Bisa, Iezzi, Morrone, Sudano.

(Inammissibile)

Al comma 1, sopprimere la parola: 419,.

2.7. Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, sopprimere la parola: 420,.

2.8. Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, sopprimere le parole: , 420-bis, 635.1.

2.9. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, sopprimere la parola: 420-*bis*.

2.10. Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, dopo la parola: 420-*bis aggiungere le seguenti:* , 583-*quater*, terzo comma.

2.11. Varchi.

Al comma 1, sopprimere la parola: , 635.1.

*** 2.12.** Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

*** 2.13.** Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Scarpa.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Rafforzamento dell'azione di contrasto degli illeciti sulla rete ferroviaria).

1. All'articolo 71, terzo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I gestori delle infrastrutture ferroviarie possono affidare le attività di constatazione e verbalizzazione delle infrazioni alle disposizioni di cui al periodo precedente, nonché di quelle previste dagli articoli 17, 19, 20 e 21 alle guardie particolari giurate come disciplinate dagli articoli 133 e seguenti del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 ed anche a soggetti non appartenenti agli organici del gestore per i quali ultimi il gestore ha l'obbligo di trasmettere il relativo elenco alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di competenza. Per lo svolgimento delle funzioni loro affidate esibiscono apposito tesserino o altro sistema di riconoscimento rilasciato dall'azienda e possono effettuare i controlli previsti dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, compresi quelli necessari per l'identificazione del trasgressore, ivi incluso il potere di richiedere l'esibizione di valido documento di identità, nonché tutte le altre attività istruttorie previste dal capo I, sezione II, della stessa legge ».

2.01. Varchi.

(Inammissibile)

ART. 3.

Sopprimerlo.

*** 3.1.** Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Scarpa.

*** 3.2.** Dori.

*** 3.3.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

*** 3.4.** Magi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Misure volte a rafforzare la giustizia riparativa e la funzione rieducativa per i minorenni)

1. Il giudice minorile, nel pronunciare i provvedimenti di definizione del procedimento o di applicazione delle misure, privilegia percorsi di giustizia riparativa ai sensi dell'articolo 129-*bis* del codice di procedura penale e prescrizioni volte alla riparazione materiale o simbolica del danno cagionato alla comunità o alla persona offesa.

2. Ai fini del comma 1, il giudice può disporre nei confronti del minorenne lo svolgimento di attività di utilità sociale, di impegni formativi orientati alla presa di coscienza del disvalore dell'azione commessa o di programmi di supporto psicopedagogico personalizzati, salvaguardando in ogni caso la continuità dei processi educativi in atto ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.

3.5. Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Scarpa.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, l'articolo 27-*bis* è sostituito dal seguente:

« Art. 27-*bis*.

(Percorso di rieducazione del minore)

1. Il pubblico ministero quando procede per reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena e quando sulla base degli elementi raccolti ritenga provata la penale responsabilità del minore, può notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale e comunicare ai servizi ministeriali minorili la proposta di definizione anticipata del procedimento subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo predisposto dai servizi minorili di cui all'articolo 6 che preveda la regolare frequenza scolastica, e, compatibilmente con la legislazione sul lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti *no profit* o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, nonché l'accesso ove possibile a programmi di giustizia riparativa per un periodo compreso da due a nove mesi.

2. Al programma rieducativo il minore è riconosciuto a seguito dell'interrogatorio del medesimo da parte dell'autorità giudiziaria o dall'autorità di polizia dalla stessa delegata nel corso del quale abbia riconosciuto almeno parzialmente le proprie responsabilità.

3. Il deposito del programma rieducativo, redatto in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 6, deve avvenire, entro sessanta giorni dalla comunicazione della proposta del pubblico ministero all'ufficio di servizio sociale per i Minorenni e all'indagato. Ricevuto il programma, il pubblico ministero entro i dieci giorni successivi lo trasmette al giudice per le indagini preliminari al fine di fissare l'udienza per deliberare il provvedimento di ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.

4. Il giudice, sentito il minore, l'esercente la responsabilità genitoriale, la persona offesa e i servizi, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 3, può disporre ulteriori prescrizioni al minore e stabilisce la durata del percorso di reinserimento e rieducazione presentato e sospende il procedimento per un periodo massimo di nove mesi, entro i quali deve essere eseguito il percorso concordato e fissata l'udienza di verifica. Quando non accoglie la richiesta il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pub-

blico ministero. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore e in tali casi sono sospesi il corso della prescrizione e quello dei termini per le indagini preliminari.

5. Al termine del percorso di reinserimento e rieducazione, il giudice per le indagini preliminari, valutato l'esito positivo del programma rieducativo, sentite se del caso le parti e i servizi minorili di cui all'articolo 6, pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l'estinzione del reato. Nel caso di valutazione con esito negativo riguardo all'attività svolta dal minore durante il programma rieducativo, o quando non ammette il programma, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del procedimento penale ».

3.6. Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.7. Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, lettera a), *sopprimere il numero 1).*

*** 3.8.** Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

*** 3.9.** Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, lettera a), *sostituire il numero 1 con il seguente:*

1) al comma 1, dopo le parole: « al fine di accertarne » aggiungere le seguenti: « , oltre ogni ragionevole dubbio, ».

3.10. Dori.

Al comma 1, lettera a), *numero 2), capoverso « 1-*bis *», sostituire le parole:* possono altresì *con le seguenti:* devono.

3.11. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

Al comma 1, lettera a), *sopprimere il numero 3).*

3.12. Dori.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

*** 3.13.** Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Scarpa.

*** 3.14.** Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

*** 3.15.** Dori.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

**** 3.17.** Dori.

**** 3.18.** Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

c) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. La disposizione dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale si applica anche nei confronti dell'imputato minorenne che abbia compiuto i quattordici anni;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-*bis*. Per i reati commessi da minorenne che abbia compiuto i quattordici anni, l'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto non esclude l'applicazione della custodia cautelare in carcere, anche in deroga ai limiti di pena previsti dall'articolo 280 del codice di procedura penale e dall'articolo 23, comma 1, del presente decreto.

3.19. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto, Sasso.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

*** 3.20.** Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Scarpa.

*** 3.21.** Dori.

Al comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

d) all'articolo 23, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-*bis*. Nei confronti dei minorenni non può essere disposta la custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti previsti dall'articolo 420-*bis* del codice penale e dall'articolo 635.1 del medesimo codice, anche nelle ipotesi previste dall'articolo 22, commi 4 e 4-*bis*. Qualora si proceda anche per altri delitti, la custodia cautelare in carcere può essere disposta esclusivamente in relazione a questi ultimi, ove ne ricorrano autonomamente i presupposti di legge. Restano applicabili, nei casi e alle condizioni previsti dalla legge, le altre misure cautelari di cui agli articoli 20, 21 e 22.

3.22. Magi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d-bis) all'articolo 28, al comma 5-*bis*, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 576 » *sono aggiunte le seguenti:* « , dall'articolo 580 del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate di cui al secondo comma ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Interpretazione autentica dell'articolo 580 del codice penale)

1. L'articolo 580 del codice penale si interpreta nel senso che è punita altresì la condotta di chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, determini o rafforzi l'altrui proposito di ricorrere a condotte alimentari idonee a provocare o a rafforzare i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.

3.23. Montaruli.

(Inammissibile)

ART. 4.

Sopprimerlo.

*** 4.1.** Magi.

*** 4.2.** Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

*** 4.3.** Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Scarpa.

*** 4.4.** Dori.

*Al comma 1, capoverso « 2-*bis *», secondo periodo, dopo le parole:* sono trasmessi *aggiungere le seguenti:* con immediatezza.

4.5. Dori.

*Al comma 1, capoverso « 2-*bis *», aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il presente comma non si applica ai procedimenti penali innanzi al tribunale per i minorenni.

4.6. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per le finalità e l'attuazione del comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nuovi concorsi per esami da magistrato ordinario al fine di reclutare non meno di 500 nuovi magistrati da destinare agli uffici giudiziari dei tribunali per i minorenni, eventualmente anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4.7. Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Scarpa.

ART. 5.

Sopprimerlo.

*** 5.1.** Magi.

*** 5.2.** Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

*** 5.3.** Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Scarpa.

*** 5.4.** Dori.

Al comma 1, sostituire le parole: da 500 a 1.000 euro, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto *con le seguenti:* da 2.000 a 5.000 euro, salvo che provi di avere adottato tutte le misure di vigilanza e di educazione idonee e di non aver potuto, ciononostante, impedire il fatto.

Conseguentemente:

a) *al comma 2, sostituire le parole:* da 1.000 a 2.000 euro, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto *con le seguenti:* da 5.000 a 15.000 euro, salvo che provi di avere adottato tutte le misure di vigilanza e di educazione idonee e di non aver potuto, ciononostante, impedire il fatto;

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Il prefetto, quando irroga la sanzione amministrativa di cui al comma 2, deve contestualmente segnalare al tribunale per i minorenni del luogo di residenza dell'esercente la responsabilità genitoriale l'attivazione di progetti personalizzati di sostegno alla funzione educativa e dispone, con il medesimo provvedimento, l'obbligo per l'esercente la responsabilità genitoriale di partecipare a un percorso di sostegno alla genitorialità, organizzato dai servizi sociali dell'ente locale di residenza;

c) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Con l'ordinanza-ingiunzione di cui al comma 3 il prefetto dispone altresì la sospensione, per dodici mesi e, in caso di reiterazione, per ventiquattro mesi, nei confronti dell'esercente la responsabilità genitoriale, dell'erogazione di ogni prestazione economica, sussidio, contributo, agevolazione o beneficio, anche tariffario, a carico dello Stato, delle regioni o degli enti locali, non avente natura previdenziale o contributiva, ivi compresa la quota di assegno unico e universale riferita al minore autore del fatto. La sospensione è comunicata all'Istituto nazionale della previdenza sociale e agli enti erogatori, che vi provvedono entro trenta giorni dalla comunicazione. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, per gravi motivi, disponga diversamente. Restano ferme le prestazioni essenziali in materia di salute e di istruzione.

5.5. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto, Sasso.

Al comma 1, sostituire le parole: salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto *con le seguenti*: esclusivamente quando sia accertato che, con dolo o colpa grave, abbia omesso l'adempimento di uno specifico dovere di vigilanza concretamente esigibile, tenuto conto dell'età e delle condizioni personali del minore e delle circostanze del caso, e che tale omissione abbia contribuito causalmente alla commissione del fatto.

Conseguentemente:

a) *al comma 2, sostituire le parole*: salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto *con le seguenti*: esclusivamente quando sia accertato che, con dolo o colpa grave, abbia omesso l'adempimento di uno specifico dovere di vigilanza concretamente esigibile, tenuto conto dell'età e delle condizioni personali del minore e delle circostanze del caso, e che tale omissione abbia contribuito causalmente alla commissione del fatto.;

b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2, l'onere della prova grava integralmente sull'amministra-

zione procedente, che è tenuta a dimostrare, con riferimento a ciascun destinatario della sanzione e a ciascun fatto contestato, la commissione del fatto da parte del minore, la specifica condotta omissiva imputabile all'esercente la responsabilità genitoriale, la sussistenza del dolo o della colpa grave e il nesso causale tra l'omissione e il fatto. La responsabilità non può essere presunta in ragione del solo rapporto di filiazione, dell'esercizio della responsabilità genitoriale o della commissione del fatto da parte del minore. L'ordinanza-ingiunzione reca una motivazione specifica in ordine alla sussistenza di ciascuno dei predetti presupposti;

c) *al comma 4, dopo l*e *parole:* 1, 2 *aggiungere la seguente*: , 2-*bis;*

5.6. Magi.

Al comma 1, sostituire le parole: salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto *con le seguenti*: se risulti grave negligenza o carenza colpevole nel sistema educativo e di vigilanza, anche all'esito del procedimento penale nei confronti del minore.

Conseguentemente:

a) *al comma 2, sostituire le parole*: salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto *con le seguenti*: se risulti grave negligenza o carenza colpevole nel sistema educativo e di vigilanza, anche all'esito del procedimento penale nei confronti del minore;

b) *sostituire il comma 3 con il seguente*:

3. Il prefetto, quando acquisisce elementi cognitivi in ordine alle condotte del minore di cui ai commi precedenti, informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni per l'attivazione di progetti di sostegno alla funzione educativa.

5.7. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

Al comma 3, sostituire le parole: può contestualmente segnalare *con le seguenti:* contestualmente segnala.

5.8. Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Scarpa.

Sopprimere i commi 5 e 6.

5.9. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: La liquidazione del danno è effettuata dal giudice su richiesta del creditore.

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

5.10. Dori.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Il soggetto pubblico o privato che ha subito danni in conseguenza delle condotte di cui al comma 1, può presentare ricorso per consulenza tecnica preventiva, ai sensi degli articoli 696-*bis* e seguenti del codice di procedura civile, allegando l'ordinanza di ingiunzione di cui ai commi 1 e 2 e gli atti sui quali la stessa si fonda.

5.11. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 7, sopprimere il terzo periodo.

5.12. Dori.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

7-*bis*. All'articolo 5-*bis* della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« *4-bis*. Contestualmente al provvedimento di affidamento o collocamento, ovvero su istanza nei procedimenti in corso, l'autorità giudiziaria rilascia l'Attestazione Unica di Collocamento e Poteri, secondo un modello uniforme nazionale, che indica il servizio sociale affidatario, il soggetto affi-

datario o collocatario familiare o la struttura presso cui il minore è inserito, il tutore o il curatore ove nominati, gli atti compibili e gli eventuali divieti o limitazioni. Salvo diversa e motivata indicazione del provvedimento, sono compibili dal servizio sociale affidatario e dal soggetto affidatario o collocatario familiare gli atti necessari a garantire senza ritardo l'iscrizione anagrafica e gli identificativi amministrativi del minore, la continuità scolastica, sanitaria, educativa e formativa, il rilascio e il rinnovo dei documenti di identità e di viaggio, l'attivazione delle procedure presso le autorità consolari e il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno.

4-*ter*. Le pubbliche amministrazioni accettano l'attestazione di cui al comma 4-*bis* quale titolo sufficiente per gli atti ivi indicati e non possono richiedere autorizzazioni, deleghe o assensi ulteriori non previsti dal provvedimento o dalla legge. Qualora il provvedimento non indichi, o indichi in modo generico, i poteri del soggetto affidatario o collocatario familiare, l'Attestazione ne dichiara la legittimazione limitatamente agli atti di cui al comma 4-*bis*, salvo specifici divieti dell'autorità giudiziaria. L'Attestazione non comporta decadenza, sospensione o sostituzione della responsabilità genitoriale dei genitori biologici e non costituisce autorizzazione generale all'espatrio. La cessazione o la modifica dell'affidamento o del collocamento è comunicata dal servizio sociale agli uffici coinvolti entro settantadue ore. ».

7-*ter*. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 3, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per i minori in affidamento o collocamento i titolari dei poteri connessi alla responsabilità genitoriale sono individuati sulla base del provvedimento dell'autorità giudiziaria e dell'Attestazione di cui all'articolo 5-*bis*, comma 4-*bis*, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e delle relative comunicazioni sono informati il servizio sociale affidatario e il soggetto affidatario o collocatario. L'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle sanzioni e delle somme di cui ai commi 1, 2 e 5 del presente articolo resta disciplinata dalle disposizioni sostanziali applicabili, tenuto conto dei poteri effettivamente attribuiti; il rilascio dell'Attestazione non comporta di per sé l'imputazione di responsabilità sanzionatorie o risarcitorie al soggetto affidatario o collocatario, al servizio sociale o alla struttura.

7-*quater*. Per gli affidamenti e i collocamenti in corso, l'Attestazione è rilasciata su istanza entro trenta giorni, senza necessità di nuova udienza; nelle more, la copia conforme del provvedimento, unitamente all'attestazione aggiornata del servizio sociale, costituisce titolo provvisorio. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato il modello dell'Attestazione.

7-*quinquies*. Dall'attuazione dei commi da 7-*bis* a 7-*quater* non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5.13. Onori, D'Alessio, Malavasi, Boschi, Dori.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Misure per la continuità affettiva ed educativa dei minori in affidamento e per la partecipazione degli affidatari ai procedimenti civili)

1. Al fine di rafforzare gli interventi di prevenzione della criminalità minorile e di sostegno alla funzione educativa previsti dal presente decreto, in coordinamento con gli accertamenti sulle condizioni familiari e ambientali del minorenne e con gli eventuali provvedimenti civili cui essi sono funzionali, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nonché con i progetti personalizzati di sostegno alla funzione educativa di cui all'articolo 5, comma 3, la continuità delle relazioni affettive e dei percorsi educativi dei minori in affidamento e la partecipazione degli affidatari ai proce-

dimenti civili sono assicurate mediante le seguenti modificazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184:

a) all'articolo 5, comma 1, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: « L'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato e hanno facoltà di intervenire nel procedimento. All'affidatario o all'eventuale famiglia collocataria sono notificati il ricorso introduttivo e i provvedimenti che riguardano il minore loro affidato o collocato presso di loro; essi hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore e di impugnare i provvedimenti che riguardano il collocamento o l'affidamento del minore, anche per omesso ascolto. Tali disposizioni si applicano anche in caso di affidamento preadottivo »;

b) all'articolo 16, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *3-bis*. Il minore resta collocato o affidato alla famiglia presso la quale era stato inserito ai sensi degli articoli da 2 a 5, salvo che tale collocamento o affidamento sia contrario al suo interesse per inidoneità dei collocatari o affidatari, fino a che la famiglia naturale sia idonea ad accoglierlo, a crescerlo e ad accudirlo ai sensi della normativa vigente. Se il minore è inserito in un ambiente idoneo nella famiglia collocataria o affidataria da un periodo uguale o maggiore di sei mesi, o, in casi eccezionali e motivati, anche da un periodo inferiore, e l'allontanamento da questa comporta un grave e irreparabile pregiudizio al suo sviluppo psicofisico, il giudice valuta prioritariamente l'adozione da parte dei collocatari o affidatari, disponendo che siano garantiti i rapporti con la famiglia di origine. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano nel caso previsto dall'articolo 44, comma 1, lettera *d*), qualora la famiglia collocataria o affidataria faccia istanza di adozione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche in caso di affidamento preadottivo »;

c) dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

« Art. 17-*bis*.

1. A coloro presso cui il minore è collocato o ai quali il minore è affidato, anche a titolo di affidamento preadottivo, è notificato il ricorso introduttivo. Essi sono parti del procedimento, anche davanti alla corte d'appello e alla Corte di cassazione, se intervengono. I medesimi soggetti hanno diritto di impugnare il provvedimento che definisce il procedimento qualora sia stato omesso il loro ascolto o non sia stato loro notificato il ricorso introduttivo.

2. In caso di revoca dell'adottabilità del minore o di revoca di un provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale dell'unico o di entrambi i genitori, il provvedimento che ne dispone il rientro in famiglia è notificato ai collocatari o agli affidatari, anche preadottivi, e disciplina la continuità della relazione del minore con questi. Il provvedimento di rientro in famiglia è impugnabile dai collocatari o dagli affidatari, anche preadottivi.

3. In caso di revoca dell'adottabilità, nel prosieguo dei procedimenti, i collocatari e gli affidatari sono parti del procedimento. ».

5.02. Matone.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Spese di sostentamento del minore ristretto negli istituti penali per minorenni)

1. Le spese per il sostentamento del minore ristretto negli istituti penali per minorenni, in deroga a quanto previsto per i detenuti adulti dall'articolo 2 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono poste a carico dei genitori o, in solido, dei soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale.

5.06. Cavandoli, Bisa, Morrone, Sudano.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Titolo di viaggio per minori stranieri in affidamento, collocamento o comunità)

1. Per il minore non cittadino italiano stabilmente in affidamento o collocamento familiare che non possa ottenere in tempi compatibili con il suo interesse un passaporto dallo Stato di cittadinanza, la questura, su istanza del servizio sociale affidatario o del soggetto affidatario o collocatario, rilascia il titolo di viaggio per stranieri previsto dalla normativa vigente per gli stranieri impossibilitati a ottenere il passaporto dalle autorità del Paese di cittadinanza, previo accertamento dell'identità e verificata l'assenza di motivi ostativi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato. Il titolo è rinnovabile finché permangono i presupposti e non costituisce di per sé autorizzazione all'espatrio.

2. L'impossibilità di ottenere il documento estero è provata da diniego o attestazione dell'autorità consolare, da documentazione della mancata registrazione nello Stato di origine dei genitori, dal mancato riscontro consolare entro sessanta giorni dalla richiesta documentata con almeno un sollecito tracciabile, o da altra documentazione idonea.

3. Quando il minore dispone di un documento estero valido, il provvedimento dell'autorità giudiziaria, unitamente all'attestazione dei poteri ove prevista, legittima il soggetto affidatario o collocatario ad accompagnarlo nei viaggi autorizzati dai soggetti competenti ai sensi della legge o del provvedimento dell'autorità giudiziaria, senza necessità di una nuova autorizzazione giudiziaria né di ulteriore assenso dei genitori biologici quando non richiesti dalla legge o dal provvedimento.

4. Per i minori inseriti in comunità, case famiglia o strutture il titolo di viaggio di cui al comma 1 può essere rilasciato, su richiesta del servizio sociale, soltanto con validità limitata a un solo viaggio, con indicazione di destinazione, date di uscita e rientro, finalità e accompagnatori, esclusivamente per viaggi di istruzione, cure mediche, attività formative, sportive o culturali qualificate o casi eccezionali connessi alla protezione del minore, con esclusione delle finalità turistiche o ricreative.

5. Restano ferme le norme in materia di espatrio dei minori e di attraversamento delle frontiere. Il Ministero dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta le indicazioni operative per l'applicazione uniforme del presente articolo da parte delle questure.

6. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5.09. Onori, D'Alessio, Malavasi, Boschi, Dori.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Continuità del soggiorno dei minori in affidamento, collocamento o comunità)

1. Per il minore in affidamento, collocamento o comunità che non possa ottenere il passaporto o altro documento estero per cause non imputabili allo stesso, l'assenza di tale documento non può costituire, da sola, motivo di rigetto, sospensione o mancato rinnovo del permesso di soggiorno, ove l'identità sia accertabile mediante provvedimento dell'autorità giudiziaria, atti anagrafici, attestazione del servizio sociale, precedente titolo di soggiorno o altra documentazione idonea.

2. La pendenza della procedura di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno non può determinare, per il solo decorso dei tempi amministrativi, la sospensione dell'assistenza sanitaria, dell'iscrizione anagrafica ove spettante o degli identificativi amministrativi del minore; la ricevuta della richiesta, unitamente all'attestazione dei poteri ove prevista ovvero all'attestazione aggiornata del servizio sociale, costituisce titolo sufficiente fino alla definizione del procedimento.

3. Per i giovani che, al compimento della maggiore età, risultino privi di titolo di soggiorno stabile per cause non imputabili agli stessi, le amministrazioni competenti assicurano la continuità documentale, tenendo conto della pregressa presa in carico e del percorso di integrazione, nei limiti della normativa vigente e senza attribuzione automatica della cittadinanza o di altro *status*.

4. Le prefetture promuovono il coordinamento tra questure, comuni, servizi sociali, autorità giudiziaria minorile e autorità consolari; le istanze di cui al presente articolo sono trattate in via prioritaria e, decorsi sessanta giorni dalla richiesta documentata all'autorità consolare con almeno un sollecito tracciabile, il mancato riscontro consente la prosecuzione dell'istruttoria.

5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5.010. Onori, D'Alessio, Malavasi, Boschi, Dori.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Istituzione del Numero verde e di canale social *nazionale per le vittime di radicalizzazione e violenza)*

1. Al fine di garantire un tempestivo intervento di ascolto, orientamento, assistenza e protezione delle persone vittime di violenza connessa a fenomeni di radicalizzazione, estremismo violento e processi di reclutamento o indottrinamento, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un servizio nazionale gratuito, accessibile mediante un apposito numero verde o tramite apposito canale *social*, operativo ventiquattro ore su ventiquattro, tutti i giorni dell'anno.

2. Il servizio di cui al comma 1, erogato anche con il coinvolgimento di professionisti specializzati come psicologi ed educatori, è rivolto:

a) alle persone vittime di violenza fisica, psicologica, coercizione, minaccia o persecuzione riconducibile a fenomeni di radicalizzazione ed estremismo violento;

b) ai familiari e alle persone vicine a soggetti coinvolti in processi di radicalizzazione, anche al fine di prevenire situazioni di violenza e favorire percorsi di recupero e reinserimento;

c) alle persone che subiscono minacce, intimidazioni o forme di violenza motivate da ideologie estremiste;

d) a chiunque intenda segnalare situazioni di rischio o chiedere supporto e orientamento in relazione a fenomeni di radicalizzazione e violenza.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, della salute e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità organizzative e operative del servizio, i protocolli di collaborazione con gli enti territoriali e le strutture pubbliche e del Terzo settore, nonché i requisiti professionali degli operatori impiegati.

4. Per l'istituzione e il funzionamento del servizio di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5.011. Sportiello, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Disposizioni in materia di esclusione dall'accesso a contributi, agevolazioni e altre

erogazioni pubbliche in caso di condanna per determinati reati)

1. Il soggetto condannato con sentenza irrevocabile per uno dei reati indicati al comma 4 non può accedere, per un periodo di cinque anni dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, ai contributi, alle sovvenzioni, agli incentivi, alle agevolazioni economiche e alle altre erogazioni pubbliche comunque denominate, concesse dallo Stato o da altri enti pubblici.

2. Le prestazioni, i servizi e gli interventi destinati a garantire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione sono in ogni caso esclusi dall'applicazione del comma 1.

3. Qualora, alla data di accertamento della causa ostativa, il soggetto condannato sia già beneficiario di una delle erogazioni di cui al comma 1, l'amministrazione competente ne dispone la sospensione sino alla scadenza del periodo previsto dal medesimo comma 1.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle condanne pronunciate con sentenza irrevocabile per i seguenti reati:

a) il delitto di cui all'articolo 570-*ter* del codice penale;

b) il delitto di cui all'articolo 420-*bis* del codice penale.

5. In relazione alla condanna per il delitto di cui all'articolo 570-*ter* del codice penale, la causa ostativa prevista dal presente articolo cessa anticipatamente qualora il condannato dimostri la ripresa della regolare frequenza scolastica del minore, attestata dal dirigente scolastico, ovvero l'adempimento dell'obbligo di istruzione secondo una delle altre modalità consentite dall'ordinamento.

6. Le disposizioni del presente articolo sono volte ad assicurare principi uniformi di responsabilità nell'accesso alle risorse pubbliche e costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo, ivi comprese le modalità di verifica delle cause ostative e di coordinamento tra le amministrazioni pubbliche interessate.

5.014. Cecchetti, Bisa, Morrone, Sudano.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

1. Al fine di promuovere il rispetto della legalità e l'adempimento dei doveri educativi e di vigilanza sui minori, i comuni possono disporre la sospensione dell'accesso ai benefici economici, ai sussidi, alle agevolazioni tariffarie e alle altre misure di sostegno di competenza comunale, nei confronti dei genitori, degli esercenti la responsabilità genitoriale, dei tutori o affidatari qualora il minore sia condannato, anche in primo grado, a pena detentiva non inferiore a 1 anno.

2. La sospensione è disposta per un periodo pari alla durata della condanna inflitta nei confronti del minore e il beneficio comunale sospeso è individuato in relazione alla gravità del reato, alla situazione personale ed economica dell'interessato e all'impatto sul minore.

3. La sospensione del beneficio può essere disposta esclusivamente per le prestazioni future o in sede di rinnovo. Non è ammessa la ripetizione delle somme legittimamente percepite prima del provvedimento.

4. L'autorità giudiziaria trasmette senza ritardo la sentenza di condanna di cui al comma 2 all'amministrazione comunale in cui il minore è residente.

5. Il procedimento è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Prima di applicare la sospensione di cui al comma 1, il comune comunica all'interessato l'avvio del procedimento, il beneficio interessato, la misura ipotizzata e il termine, non infe-

riore a trenta giorni, per presentare osservazioni e documenti.

6. Il comune, nel rispetto dei principi di minimizzazione e di limitazione delle finalità del trattamento, nonché delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali e di tutela della riservatezza, acquisisce dall'autorità giudiziaria minorile tutti gli atti e la documentazione relativa al procedimento penale.

7. La sospensione di cui al comma 1 può essere prevista dai comuni nelle ordinanze adottate ai sensi degli articoli 50, commi 5 e 7-*bis*, e 54, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, indicando che la violazione delle prescrizioni in esse contenute può comportare la sospensione dell'accesso ai benefici economici, alle agevolazioni tariffarie e alle altre misure di sostegno di competenza comunale. Le ordinanze individuano espressamente le condotte la cui violazione può comportare la sospensione, i benefici interessati e la durata della misura, comunque non superiore a dodici mesi. La sospensione è disposta con provvedimento motivato, a seguito dell'accertamento definitivo della violazione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero del pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria, ed è limitata, ove possibile, alla quota parte del beneficio riferibile al minore autore della violazione. La sospensione di cui al primo periodo si applica esclusivamente alle prestazioni e ai servizi facoltativi erogati dall'ente locale. Sono in ogni caso escluse le prestazioni sociali agevolate assicurate per legge, le misure destinate a garantire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) a tutela della salute, dell'infanzia e della sussistenza minima del nucleo familiare. L'amministrazione comunale può non applicare la sospensione del beneficio qualora il minore si sottoponga spontaneamente allo svolgimento di attività di utilità sociale a favore della comunità locale, che prevedano obbligatoriamente la partecipazione dei genitori, tutori, affidatari o gli esercenti la responsabilità genitoriale, secondo le modalità e i tempi stabiliti dall'ente medesimo. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente comma, il beneficio si intende revocato.

5.015. Delmastro Delle Vedove, Maschio.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Revoca o sospensione dei benefici economici pubblici in caso di gravi condotte illecite del minore)

1. Al fine di rafforzare la responsabilità genitoriale e di assicurare che l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e altri vantaggi economici di qualunque genere sia subordinata al rispetto di criteri di legalità, responsabilizzazione e inclusione sociale, nei confronti dell'esercente la responsabilità genitoriale di un minore che abbia partecipato, con accertamento definitivo, alla commissione di uno o più fatti costituenti reato indicati dall'articolo 5, comma 1, del presente decreto, l'amministrazione competente dispone, secondo i criteri e le modalità predeterminati ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la sospensione o la revoca dei benefici economici pubblici direttamente intestati al medesimo esercente la responsabilità genitoriale.

2. La sospensione o la revoca di cui al comma 1 può essere disposta esclusivamente quando il beneficio:

a) sia concesso sulla base di una valutazione riferita alla situazione economica, familiare o comportamentale del nucleo familiare;

b) non sia destinato direttamente e in via prevalente alla tutela della salute, dell'istruzione, della disabilità, della maternità, dell'infanzia o al soddisfacimento di bisogni essenziali del minore;

c) sia previsto da una disciplina che individui espressamente, tra i requisiti o le condizioni di accesso e mantenimento, il rispetto degli obblighi di collaborazione con

i servizi competenti e di responsabilità genitoriale.

3. La revoca non può in ogni caso riguardare prestazioni previdenziali o assistenziali costituenti diritti soggettivi del minore, prestazioni sanitarie, borse di studio, interventi per la disabilità, assegni di mantenimento, misure di contrasto alla povertà destinate al soddisfacimento di bisogni essenziali, né ogni altro beneficio la cui soppressione possa determinare un pregiudizio concreto e attuale per la salute, l'istruzione, la crescita o la dignità del minore.

4. La sospensione o la revoca è disposta con provvedimento motivato dell'amministrazione competente, previa comunicazione di avvio del procedimento all'interessato, assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione di osservazioni e acquisizione, ove necessario, della valutazione dei servizi sociali territorialmente competenti. Il provvedimento indica i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche, la durata della misura, le modalità di impugnazione e le misure di sostegno eventualmente attivabili.

5. La misura è adottata nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, gradualità e individualizzazione, tenendo conto:

a) della gravità, della reiterazione e delle modalità della condotta del minore;

b) dell'età del minore;

c) del grado di coinvolgimento e della concreta posizione dell'esercente la responsabilità genitoriale;

d) della situazione economica e abitativa del nucleo familiare;

e) della collaborazione prestata ai percorsi di sostegno alla funzione educativa;

f) dell'eventuale rischio che la misura arrechi pregiudizio al minore o ad altri componenti vulnerabili del nucleo familiare.

6. La revoca è disposta per un periodo non superiore a dodici mesi e non può essere reiterata senza una nuova istruttoria e una specifica motivazione. L'interessato può ottenere la riattivazione del beneficio anteriormente alla scadenza quando dimostri di avere adempiuto agli obblighi di collaborazione con i servizi sociali e di avere partecipato ai progetti personalizzati di sostegno alla funzione educativa eventualmente attivati ai sensi dell'articolo 5, comma 3.

7. La sospensione o la revoca non costituisce sanzione penale né amministrativa e non pregiudica l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 5 del presente decreto, del risarcimento dei danni ivi disciplinato, nonché degli ulteriori provvedimenti previsti dall'ordinamento in materia di responsabilità genitoriale.

8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni titolari delle misure interessate provvedono ad adeguare i relativi criteri e modalità di concessione, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurandone la pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

9. Le regioni e gli enti locali adeguano, nell'esercizio delle rispettive competenze, i criteri e le modalità di concessione dei benefici economici di propria titolarità ai princìpi stabiliti dal presente articolo, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e normativa riconosciuta dalla Costituzione.

10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5.019. Bisa, Morrone, Sudano.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Revoca dei benefici nell'ambito del diritto allo studio).

1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è inserito il seguente:

« Art. 8-*bis*.

(Revoca dei benefici nell'ambito del diritto allo studio)

1. I benefici economici, i contributi, le borse di studio, le provvidenze e ogni altra utilità comunque riconosciuti nell'ambito del diritto allo studio sono sospesi nei confronti dello studente che risulti sottoposto a indagini preliminari per uno dei delitti di cui agli articoli 336, 337, 339, 419, 420, 421, 421-*bis*, 582, 583 e 635 del codice penale, commessi nel corso o in occasione di manifestazioni, proteste od occupazioni, fino alla definizione del procedimento penale.

2. Ai fini di cui al comma 1, il pubblico ministero che procede per taluno dei delitti ivi indicati informa senza ritardo l'amministrazione competente all'erogazione dei benefici, ovvero l'istituzione scolastica o universitaria presso cui lo studente risulta iscritto, dell'iscrizione della notizia di reato a carico dell'interessato, nel rispetto delle disposizioni sul segreto investigativo di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale.

3. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 1, l'amministrazione competente all'erogazione dispone la revoca del beneficio. Con il medesimo provvedimento può essere altresì disposta la restituzione, in tutto o in parte, delle somme eventualmente già erogate con riferimento al periodo di fruizione del beneficio nel quale si sono verificati i fatti, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

4. Nei casi di particolare gravità, il soggetto nei cui confronti è disposta la revoca è escluso dall'accesso ai benefici del diritto allo studio per i due anni accademici o scolastici successivi.

5. L'autorità giudiziaria comunica altresì all'amministrazione competente i provvedimenti di archiviazione, le sentenze di non luogo a procedere e le sentenze definitive di proscioglimento o di condanna ai fini della revoca della sospensione o dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4.

6. Restano fermi gli ulteriori profili di responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare. ».

5.020. Delmastro Delle Vedove.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

1. All'articolo 8 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« *6-bis*. L'erogazione dell'Assegno di inclusione, nonché di ogni altra misura statale di contrasto alla povertà o di sostegno al reddito comunque denominata, è sospesa qualora un componente del nucleo familiare di età compresa tra i 14 e i 18 anni sia sottoposto a misura cautelare o a provvedimento definitivo del tribunale per i minorenni per delitti non colposi per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, o per i reati di cui agli articoli 416-*bis*, 624-*bis*, 628 e 629 del codice penale. ».

2. La sospensione di cui all'articolo 8, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 48 del 2023 si converte in revoca definitiva del beneficio qualora, entro il termine di sei mesi dall'adozione del provvedimento, i servizi sociali comunali certifichino la mancata e ingiustificata collaborazione dei genitori, o dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, nell'esecuzione del progetto di inclusione sociale e nei percorsi educativi e di riparazione del danno attivati in favore del minore.

3. Il beneficio sospeso ai sensi dell'articolo 8, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 48 del 2023 può essere nuovamente richiesto solo dopo che sia decorso almeno un anno dalla revoca definitiva, a condizione che i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale abbiano utilmente intrapreso e documentato un percorso di recupero delle competenze genitoriali e di cooperazione con i competenti servizi sociali e sanitari.

5.021. Delmastro Delle Vedove.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

1. All'articolo 2044 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma, è inserito il seguente: « Nel caso di eccesso colposo di

legittima difesa di cui all'articolo 55, primo comma, del codice penale, il risarcimento è diminuito secondo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 1227. Il risarcimento non è dovuto se il danneggiato ha posto in essere la condotta, consapevole e volontaria, con violenza non lieve alla persona o al patrimonio o con minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica »;

b) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'indennità non è dovuta se il danneggiato ha posto in essere la condotta, consapevole e volontaria, con violenza non lieve alla persona o al patrimonio o con minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica ».

2. All'articolo 185 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Salvo che la legge disponga altrimenti, ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui. ».

5.022. Pellicini.

(Inammissibile)

ART. 6.

Sopprimerlo.

*** 6.1.** Dori.

*** 6.2.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

*** 6.3.** Magi.

*** 6.4.** Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, sostituire le lettere a) *e* b) *con le seguenti:*

a) all'articolo 3, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« 5-*bis*. Nei casi di cui al comma 1, quando un gruppo composto da almeno cinque persone abbia tenuto, in luogo pubblico o aperto al pubblico, comportamenti violenti contro persone, il questore può proporre al tribunale in composizione monocratica l'applicazione del divieto di radunarsi con una o più delle medesime persone, in luoghi pubblici o aperti al pubblico specificamente individuati. La proposta può riguardare esclusivamente persone maggiorenni che abbiano personalmente partecipato alle condotte violente, siano già destinatarie di avviso orale e siano state condannate, nei cinque anni antecedenti la proposta, con sentenza irrevocabile per un delitto non colposo commesso con violenza contro la persona in luogo pubblico o aperto al pubblico.

5-*ter*. La proposta del questore deve essere motivata e corredata da specifici elementi di fatto, individualmente riferibili al destinatario, dai quali risultino la partecipazione alle condotte di cui al comma 5-*bis* e l'esistenza di un pericolo concreto e attuale di reiterazione di condotte violente contro persone, non fronteggiabile mediante misure meno restrittive. L'onere della dimostrazione di tali presupposti grava sull'autorità proponente. La proposta è notificata all'interessato, con avviso della facoltà di presentare memorie e documenti e di nominare un difensore di fiducia. In mancanza, è nominato un difensore d'ufficio. Il tribunale, sentito il pubblico ministero, provvede con decreto motivato entro trenta giorni dal deposito della proposta, previa convocazione dell'interessato e del difensore, nel rispetto del contraddittorio. Il tribunale dispone il divieto soltanto quando ritenga dimostrati tutti i presupposti di cui al primo periodo e ne abbia verificato la necessità e la proporzionalità. Il decreto individua specificamente le persone e i luoghi interessati, nonché gli eventuali limiti orari, e determina la durata del divieto, comunque non superiore a tre mesi. Sono in ogni caso salvaguardate le esigenze di salute, famiglia, lavoro e studio. Il divieto non può comportare una proibizione generalizzata di partecipare a riunioni o manifestazioni pacifiche.

5-*quater*. Il divieto acquista efficacia esclusivamente dalla notificazione all'interessato del decreto del tribunale che lo

dispone. Contro il decreto è ammesso ricorso per cassazione. L'interessato può in ogni momento chiedere al tribunale la revoca o la modifica del divieto quando siano venuti meno i presupposti che ne hanno giustificato l'applicazione ».

b) all'articolo 76, comma 2:

1) al primo periodo, le parole: « di cui all'articolo 3, commi 4, 5 e 6-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 3, commi 4, 5, 5-*bis* e 6-*bis* »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La confisca prevista dal secondo periodo non si applica alla violazione del divieto di cui all'articolo 3, comma 5-*bis* ».

6.5. Magi.

Al comma 1, lettera a)*, numero 1), capoverso « 5-*bis *», primo periodo, sostituire la parola:* cinque *con la seguente:* duecento.

6.6. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera a)*, numero 1), capoverso « 5-*bis *», primo periodo, sostituire la parola:* cinque *con la seguente:* cento.

6.7. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera a)*, numero 1), capoverso « 5-*bis *», primo periodo, sostituire la parola:* cinque *con la seguente:* cinquanta.

6.8. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera a)*, numero 1), capoverso « 5-*bis *», primo periodo, sostituire la parola:* cinque *con la seguente:* venti.

6.9. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera a)*, numero 1), capoverso « 5-*bis *», primo periodo, sopprimere la parola:* intimidatori.

6.10. Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, lettera a)*, numero 1), capoverso « 5-*bis *», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sopprimere le parole:* di grave molestia *e le parole:* di cui al presente articolo o;

b) *sopprimere il terzo periodo.*

Conseguentemente, alla medesima lettera a)*, sopprimere il numero 2).*

6.11. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera a)*, numero 1), capoverso « 5-*bis *», primo periodo, dopo le parole:* l'avviso orale *aggiungere la seguente:* rafforzato.

6.12. Dori.

Al comma 1, lettera a)*, numero 1), capoverso « 5-*bis *», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sopprimere le parole da:* o che, nel medesimo lasso di tempo *fino alla fine del periodo;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il provvedimento di cui al presente comma è comunicato senza ritardo al giudice competente per la convalida, che provvede nei successivi quarantotto giorni con decreto motivato, sentito l'interessato ove questo ne faccia richiesta.

6.13. Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, lettera a)*, numero 1), capoverso « 5-*bis *», primo periodo, sopprimere*

le parole da: o che, nel medesimo lasso di tempo *fino alla fine del periodo.*

6.14. Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, lettera a)*, numero 1), capoverso « 5-*bis *», primo periodo, sostituire le parole:* con sentenza non definitiva *con le seguenti*: con sentenza definitiva.

6.15. Dori.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

b-bis) all'articolo 83, comma 3-*bis*, le parole: « che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro o di fondi statali per un importo superiore a 5.000 euro », sono sostituite dalle seguenti: « che usufruiscono di fondi europei e statali per un importo superiore a 150.000 euro »;

b-ter) all'articolo 91, comma 1-*bis*, le parole: « che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 150.000 euro ».

6.16. Schullian, Gebhard, Steger.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis.*

(Modifiche all'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

1. L'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

« Art. 18.

1. I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore.

2. È considerata pubblica anche una riunione che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.

3. L'omesso avviso determina una situazione di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica, salvo che siano forniti al questore elementi tali da ricondurre l'omissione a una mera inadempienza formale e possa escludersi l'evidenza di una situazione di pericolosità. I contravventori sono puniti con la reclusione non inferiore a sei anni e con la multa da euro 15.000 a euro 50.000.

4. Il questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.

5. La violazione del divieto o delle prescrizioni emesse dal questore determina una situazione di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica, salvo che vi siano comprovati motivi per escludere un pregiudizio concreto per l'ordine e la sicurezza pubblica. I contravventori sono puniti con la reclusione non inferiore a sei anni e con la multa da euro 15.000 a euro 50.000.

6. Nei casi previsti dal comma 4, qualora la riunione sia impedita e i partecipanti usino violenza o si rifiutino di andarsene, ovvero qualora i partecipanti non rispettino le modalità di tempo e di luogo della riunione prescritte dal questore, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto obbligatorio in flagranza ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale.

7 Il Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, emana il regolamento quadro per le manifestazioni pubbliche al fine di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, sulla cui base il prefetto adotta il regolamento provinciale. L'attuazione del regolamento è demandata al questore. La violazione del regolamento è punita con la pena prevista dal comma 5.

8. Alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di cui ai commi 3, 5 e 7 consegue obbligatoriamente la pena accessoria della prestazione di lavoro di pubblica utilità non retribuito a favore della collettività, da svolgersi presso enti pubblici o istituzioni di assistenza sociale, per una durata pari a quella della pena detentiva inflitta.

9. Salvo che il fatto costituisca reato, nei casi di mancato rispetto, in occasione di una riunione in luogo pubblico, delle limitazioni poste alla circolazione o dell'itinerario previsto per la predetta riunione, da cui possa derivare un pericolo per la sicurezza o l'incolumità pubblica, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000.

10. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione di cui al comma 9 si applica, altresì, a chi, nel corso di una riunione in luogo pubblico, intralcia od ostacola il regolare funzionamento dei servizi di soccorso pubblico urgente.

11. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque turba il pacifico svolgimento di una riunione in luogo pubblico o il regolare espletamento del relativo servizio di ordine e sicurezza pubblica è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000. La sanzione è raddoppiata se la turbativa è posta in essere da soggetti che rendono difficoltoso il riconoscimento della loro persona mediante l'uso dei mezzi di cui all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, o che si trovano in possesso delle armi o degli strumenti di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

12. Nell'ipotesi di reiterazione nel biennio di una delle violazioni amministrative di cui al presente articolo, ovvero di contestazione di tre violazioni, anche diverse, nell'arco di un quinquennio, le sanzioni amministrative pecuniarie sono aumentate della metà.

13. La competenza a irrogare le sanzioni amministrative di cui al presente articolo, per le quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta, spetta al prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno ed essere utilizzate per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno.

14. Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione, salvo che abbia già commesso taluno dei delitti di cui al presente articolo.

15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle riunioni elettorali ».

6.01. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto, Sasso.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

(Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, in materia di ammonimento del questore)

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, le parole: « 612 e 635 » sono sostituite dalle seguenti: « 612, 612-*quater* e 635 ».

6.02. Lupi.

ART. 7.

Sopprimerlo.

*** 7.1.** Dori.

*** 7.2.** Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

*** 7.3.** Magi.

*** 7.4.** Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Scarpa.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

*(Modifica dell'articolo 11-*bis *del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59)*

1. Al decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, l'articolo 11-*bis* è sostituito dal seguente:

« Art. 11-*bis*.

1. In nessun caso è consentito l'accompagnamento e il trattenimento preventivo di persona presso gli uffici di polizia al di fuori dei casi e delle garanzie espressamente previsti dal codice di procedura penale e dalle leggi di pubblica sicurezza conformi ai principi costituzionali di cui all'articolo 13 della Costituzione.

2. Salvi i casi di arresto in flagranza e di fermo di indiziato di delitto, ogni limitazione provvisoria della libertà personale disposta dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria deve essere immediatamente comunicata al giudice competente e al difensore, e deve essere in ogni caso formattata, a pena di inefficacia, sulla base di una convalida giurisdizionale motivata da rendersi entro le successive quarantotto ore. ».

7.5. Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Scarpa.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 11-bis del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59)

1. All'articolo 11-*bis* del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. Dell'ora in cui è stato compiuto l'accompagnamento e delle condizioni di cui al comma 1 è data immediata notizia al giudice competente per le indagini preliminari e al pubblico ministero, nonché al difensore tempestivamente nominato o d'ufficio. Il giudice, se riconosce che i presupposti di cui al comma 1 non ricorrono, ovvero che non sono rispettati i termini, provvede con decreto motivato ordinando il rilascio immediato della persona accompagnata;

2-*bis*. Il trattenimento di cui al presente articolo non può superare le dodici ore e deve essere in ogni caso convalidato dal giudice con decreto motivato entro le successive quarantotto ore dall'accompagnamento, previo avviso al difensore e sentito l'interessato ove ne faccia richiesta ».

7.6. Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. All'articolo 11-*bis* del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, al comma 3-*bis*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Quando l'accompagnamento riguarda un minore di anni diciotto, gli ufficiali e gli agenti di polizia provvedono altresì a informarlo immediatamente, con modalità adeguate al suo grado di maturità, del diritto all'assistenza di un difensore e a non rendere dichiarazioni diverse da quelle strettamente necessarie alla propria identificazione. Dell'accompagnamento è data immediata comunicazione al difensore di fiducia indicato dal minorenne o da chi esercita la responsabilità genitoriale ovvero, in mancanza, a un difensore d'ufficio designato secondo le modalità previste dall'articolo 97 del codice di procedura penale, in quanto compatibili. È assicurata al minorenne la possibilità di conferire riservatamente con il difensore, senza ritardo e prima del compimento di qualsiasi atto diverso dalle operazioni strettamente necessarie alla sua identificazione.

In assenza del difensore non possono essere compiuti interrogatori, assunte informazioni o dichiarazioni, né effettuati accertamenti ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari all'identificazione. L'assistenza del difensore è obbligatoria per il compimento dei predetti atti, nei soli casi in cui essi siano consentiti dalla legge. L'impossibilità di assicurare la presenza del difensore non può giustificare il prolungamento del trattenimento. In mancanza del difensore, concluse le operazioni strettamente necessarie all'identificazione, il minorenne è immediatamente rilasciato, salvo che sussista un autonomo titolo di privazione della libertà personale previsto dalla legge. Le dichiarazioni acquisite in violazione delle disposizioni del presente comma sono inutilizzabili ».

7.7. Magi.

*Al comma 1, capoverso « 3-*ter *», sopprimere le parole:* anche *e le parole:* o di segnalazioni di polizia.

7.8. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Istituzione di piani territoriali di educazione, inclusione e welfare giovanile)

1. Al fine di contrastare il disagio giovanile garantendo la netta distinzione tra aggregazione spontanea lecita e condotte illecite, prevenendo forme di stigmatizzazione sociale dei minori, è istituito, presso il Ministero dell'Interno, un Fondo speciale per l'inclusione e il *welfare* giovanile, con una dotazione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra i comuni per il finanziamento di progetti di riqualificazione urbana, l'istituzione di centri educativi intersettoriali e il potenziamento dei servizi di mediazione sociale sul territorio.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa relative ai programmi di investimento pluriennale della Difesa per l'acquisizione di sistemi d'arma di cui all'articolo 536 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

7.01. Dori.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Potenziamento dei servizi educativi di strada e dei centri di aggregazione giovanile)

1. Al fine di prevenire il disagio giovanile, contrastare la dispersione scolastica, l'emarginazione e le situazioni di vulnerabilità sociale, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo per il potenziamento dei servizi territoriali di educativa di strada e dei centri di aggregazione giovanile, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Le risorse del Fondo sono destinate ai comuni, singoli o associati, per il finanziamento pluriennale di *équipe* educative territoriali, servizi di prossimità, unità mobili educative di strada, centri di aggregazione giovanile e percorsi di accompagnamento rivolti agli adolescenti e ai giovani in condizioni di fragilità.

3. Gli interventi sono realizzati in collaborazione con i servizi sociali territoriali, le istituzioni scolastiche, i servizi sociosanitari e gli enti del Terzo settore, anche attraverso gli strumenti di coprogrammazione e coprogettazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

4. Le attività sono finalizzate a favorire la costruzione di relazioni educative stabili, il sostegno alla frequenza scolastica, la prevenzione delle dipendenze e delle condotte violente, il recupero dei rapporti familiari e sociali e la partecipazione dei giovani alla vita della comunità.

5. I finanziamenti sono assegnati sulla base di programmi di durata non inferiore a tre anni, al fine di assicurare continuità agli interventi educativi e stabilità alle figure professionali coinvolte.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse, assicurando priorità ai territori caratterizzati da maggiori condizioni di disagio sociale e povertà educativa.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.02. Dori.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per fronteggiare il disagio giovanile e contrastare la povertà educativa)

1. Al fine di fronteggiare il disagio giovanile e contrastare la povertà educativa minorile, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato in misura pari a 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.03. Dori.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Incremento risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali)

1. Al fine di dare attuazione alle misure rieducative previste dall'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, così come modificato dalla legge 17 maggio 2024 n. 70, ed in particolare al fine di favorire la realizzazione nelle città metropolitane di Centri diurni socio-educativi che possano dare seguito allo svolgimento di progetti di intervento educativo personalizzati, il Fondo di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 15 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.04. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Fondo nazionale per la prevenzione educativa del disagio giovanile e la promozione della partecipazione scolastica)

1. Al fine di prevenire il disagio giovanile, contrastare la dispersione scolastica, promuovere il benessere educativo e rafforzare il ruolo della scuola quale presidio pubblico di inclusione, partecipazione e cittadinanza democratica, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo nazionale per la prevenzione educativa del disagio giovanile, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Le risorse del Fondo sono destinate alle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione per la realizzazione, nell'ambito dell'autonomia scolastica, di progetti pluriennali finalizzati:

a) all'apertura delle scuole oltre l'orario ordinario delle lezioni, anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche, per lo svolgimento di attività educa-

tive, culturali, artistiche, sportive e laboratoriali;

b) alla promozione di percorsi di educazione alle relazioni, alla gestione non violenta dei conflitti, alla cittadinanza democratica e alla partecipazione attiva delle studentesse e degli studenti;

c) alla prevenzione dell'abbandono scolastico, dell'isolamento sociale e delle situazioni di marginalità, mediante interventi educativi personalizzati e attività di accompagnamento;

d) alla realizzazione di iniziative di ascolto, mediazione educativa e sostegno alle relazioni tra pari, con il coinvolgimento delle famiglie e delle comunità educanti;

e) al rafforzamento della collaborazione tra istituzioni scolastiche, enti locali, servizi sociali e sanitari territoriali, università ed enti del Terzo settore, nel rispetto delle rispettive competenze.

3. Nella ripartizione delle risorse è riconosciuta priorità alle istituzioni scolastiche situate nei territori caratterizzati da elevati livelli di dispersione scolastica, povertà educativa, disagio socioeconomico e insufficienza dei servizi educativi, culturali e aggregativi.

4. I progetti sono definiti con il coinvolgimento degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche e, nelle scuole secondarie di secondo grado, attraverso forme di partecipazione delle rappresentanze studentesche. Le attività sono realizzate nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia scolastica.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse e le modalità di monitoraggio degli interventi, privilegiando la continuità dei progetti, la partecipazione degli studenti e la valutazione dei risultati educativi.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa destinate all'acquisizione e all'ammodernamento dei sistemi d'arma delle Forze armate, iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa, senza pregiudizio per i livelli occupazionali.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.05. Dori.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Programma straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale)

1. Al fine di fronteggiare le situazioni di degrado e disagio giovanile nelle zone d'Italia ad alta vulnerabilità sociale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della cultura e il Ministro per lo sport e per i giovani, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito un programma straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale, diretti al potenziamento dei servizi e delle prestazioni urbane che favoriscano l'inclusione giovanile, la solidarietà sociale e il contrasto alla povertà educativa, con priorità per gli interventi attuati mediante il riuso e la rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e del patrimonio edilizio esistente, secondo il principio di consumo di suolo zero o a saldo positivo, sulla base di criteri definiti dal medesimo decreto.

2. Per la realizzazione del programma di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 800 milioni di euro, di cui 400 milioni di euro per l'anno 2027, 250 milioni di euro per l'anno 2028 e 150 milioni di euro per l'anno 2029. Al riparto delle risorse di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base del programma di cui al presente comma, anche tenuto conto dei fabbisogni e dei cronoprogrammi di spesa. Il medesimo decreto provvede altresì a stabilire l'entità massima del contributo riconoscibile ai comuni e alle città metropolitane richiedenti e le procedure di monitoraggio e di revoca delle risorse.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2027, 250 milioni di euro per l'anno 2028 e 150 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.06. Dori.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Misure per il sostegno e lo sviluppo del sistema educativo di istruzione e formazione e per la promozione di patti educativi di comunità)

1. Per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva e per consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, anche al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica e il disagio giovanile, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del merito, è istituito il « Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante », con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2026, 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

2. Il Fondo, di cui al comma 1, è destinato alle istituzioni scolastiche ed educative statali, per promuovere patti educativi di comunità con gli enti territoriali. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, anche con la partecipazione degli enti del terzo settore, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, con la partecipazione di figure quali l'educatore socio-pedagogico, lo psicologo e il pedagogista, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché a intervenire, attraverso lo psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.

3. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità di riparto del Fondo, nonché criteri e modalità per la stesura e la realizzazione dei patti educativi di comunità.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a di 5 milioni di euro per l'anno 2026, 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7.07. Dori.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Modifiche al codice civile in materia di responsabilità dei promotori e degli organizzatori di occupazioni scolastiche)

1. Dopo l'articolo 2048 del codice civile è inserito il seguente:

« Art. 2048-*bis*.

(Responsabilità dei promotori e degli organizzatori di occupazioni scolastiche)

1. I promotori, gli organizzatori e coloro che dirigono o coordinano un'occupazione, totale o parziale, di edifici o locali destinati ad attività scolastiche o formative rispondono in solido dei danni a persone o cose, ancorché cagionati da terzi partecipanti nel corso dell'occupazione o in occasione della medesima, salvo che provino di aver adottato tutte le misure idonee ad impedirli.

2. Ai fini del presente articolo, per promotori e organizzatori si intendono coloro che, mediante atti, comunicazioni, convocazioni, direttive o altre condotte, anche mediante l'uso di strumenti informatici o telematici, promuovono, predispongono, dirigono, coordinano l'occupazione.

3. Resta ferma restando l'azione di regresso nei confronti dell'autore materiale del danno e degli altri corresponsabili ai sensi dell'articolo 2055 ».

7.08. Delmastro Delle Vedove.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Potenziamento del contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia in favore dei giovani)

1. Al fine di favorire l'accesso alle prestazioni di sostegno psicologico e psicoterapeutico e di prevenire l'aggravamento delle condizioni di disagio giovanile, il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia di cui all'articolo 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è potenziato in favore delle persone di età non superiore a venticinque anni.

2. Per i beneficiari di cui al comma 1, il contributo è riconosciuto fino a un importo massimo di 2.000 euro per persona, nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste dalla disciplina vigente, con priorità per i soggetti appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 25.000 euro.

3. Il contributo è riconosciuto anche per le prestazioni rese in favore dei minorenni, su richiesta degli esercenti la responsabilità genitoriale o degli altri soggetti legittimati, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di consenso alle prestazioni sanitarie.

4. Le risorse destinate al finanziamento del contributo di cui all'articolo 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge n. 228 del 2021 sono incrementate di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, da destinare prioritariamente ai beneficiari di cui al presente articolo.

5. Restano ferme le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, diagnosi e cura dei disturbi psichiatrici, nonché l'obiettivo del rafforzamento dei servizi pubblici territoriali.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7.09. Dori.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Istituzione del servizio di assistenza psicologica scolastica)

1. Presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, è istituito un servizio

di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di supporto scolastico, finalizzato a sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità del minore e del giovane adulto e a prevenire e fronteggiare ogni forma di disagio dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito familiare, scolastico e sociale, tali da poter determinare comportamenti a rischio quali bullismo, cyberbullismo o forme qualsivoglia di prevaricazione, discriminazione e violenza di genere, disagio giovanile, abbandono e dispersione scolastica.

2. Il servizio di assistenza e di supporto, di cui al comma 1, è erogato in presenza e per tramite di uno sportello dedicato, composto da un gruppo multidisciplinare di professionisti, le cui competenze e professionalità devono garantire l'assistenza in relazione alle aree di intervento di cui al comma 4, con particolare riferimento alle problematiche connesse ai disturbi alimentari, alla disforia di genere in età evolutiva e alle dipendenze. Il monte ore giornaliero delle prestazioni erogate, nonché il numero di professionisti che compongono il team multidisciplinare, adeguatamente proporzionato al numero di studenti iscritti all'istituto scolastico di riferimento, sono fissati con il decreto di cui al comma 5.

3. Il gruppo multidisciplinare di cui al comma 2 opera alle dirette dipendenze dell'ufficio scolastico regionale (USR), in stretta collaborazione con il consiglio di istituto e con il dirigente scolastico e, nell'ambito della sua attività:

a) assicura momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza agli studenti che ne facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5, garantendo al contempo attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale;

b) su richiesta del consiglio di classe e previa autorizzazione del dirigente scolastico, partecipa alle lezioni al fine di osservare il clima relazionale esistente e migliorarne qualità ed efficacia, riportando gli esiti al dirigente scolastico e fornendo ai consigli di classe e al collegio dei docenti ogni elemento utile al miglioramento delle dinamiche relazionali, alla personalizzazione dell'offerta formativa e alla valutazione degli alunni;

c) opera in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali;

d) accede a tutte le informazioni sugli alunni in possesso dell'istituzione scolastica, nel pieno rispetto della disciplina prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. L'attività del gruppo multidisciplinare è volta a soddisfare le seguenti aree di intervento:

a) predisposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante;

b) supporto al benessere degli alunni e del personale scolastico;

c) individuazione precoce delle situazioni di disagio, legate in particolare ai disturbi alimentari, alla disforia e discriminazione di genere e alle dipendenze, nonché delle situazioni di devianza, quali il bullismo e il cyberbullismo;

d) supporto e formazione, nei confronti dei docenti, riguardo alle specifiche problematiche dell'età evolutiva e alle eventuali difficoltà relazionali esistenti all'interno della classe e tra docenti e alunni;

e) implementazione di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emotività, rivolti agli studenti;

f) implementazione di specifici incontri destinati agli studenti, ai loro familiari e ai docenti, con finalità informativa e psicoeducativa, anche al fine del superamento delle forme di discriminazione, stigmatizzazione ed esclusione nei confronti delle persone affette da disagio o disturbo mentale;

g) supporto e formazione, nei confronti del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per una migliore gestione delle situazioni di disagio;

h) interazione, ove richiesto, con le altre figure professionali che operano a vario titolo nell'ambito della Scuola.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché disciplinati in particolare:

a) il numero dei componenti del team multidisciplinare in proporzione al numero degli studenti iscritti;

b) le funzioni, le mansioni e le specifiche competenze professionali;

c) i titoli di accesso e le modalità di reclutamento;

d) l'inquadramento contrattuale, procedendo al contestuale aggiornamento del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi firmato il 9 ottobre 2020;

e) le modalità di integrazione e coordinamento delle disposizioni di cui alla presente legge con i programmi regionali di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo stress, di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.010. Dori.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Istituzione dello psicologo scolastico)

1. Al fine di favorire la creazione di un ambiente positivo nell'ambito scolastico, di sostenere e potenziare lo sviluppo delle competenze, delle capacità e delle abilità degli studenti, di prevenire situazioni di disagio giovanile, di sostenere le famiglie e il personale scolastico, nelle scuole di ogni ordine e grado è istituita la figura professionale dello psicologo scolastico.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissati i criteri e le modalità per organizzare il servizio e per disciplinare i compiti e le aree di intervento dello psicologo scolastico.

7.011. Dori.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Misure di sostegno alle famiglie per il diritto allo studio e in favore dell'orientamento dei giovani)

1. Per l'anno 2027, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro finalizzata al programma di sostegno alle famiglie per il diritto allo studio.

2. Per l'anno 2027, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro finalizzata al programma lotta alla dispersione scolastica, all'orientamento e alla prevenzione del disagio giovanile.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

7.012. Dori.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7 aggiungere i seguenti:

Art. 7-*bis*.

(Disposizioni per l'accesso di minori ai servizi di media sociale e alle piattaforme di condivisione di video)

1. Anche al fine di contenere la trasmissione indiscriminata di notizie che mirano alla promozione di manifestazioni spontanee che inducano i minori ad aderire a forme di contestazione violenta, l'attivazione di profili e, fermo quanto previsto dal comma 3, l'utilizzo di servizi forniti dalle società dell'informazione, ivi incluse le piattaforme di condivisione di video è consentita ai minori solo dopo il compimento dei 15 anni di età.

2. Ai fini del comma 1, i fornitori di servizi della società dell'informazione e di piattaforme di condivisione di video verificano l'età degli utenti mediante sistemi certificati di verifica dell'età, tenendo conto delle modalità stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. L'elenco dei sistemi certificati è pubblicato entro il 30 giugno 2026 ed è aggiornato periodicamente.

3. I contratti relativi agli *account* già creati e detenuti da minori di età non superiore a quindici anni restano validi solo se alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il minore ha compiuto i quindici anni. Fuori dai casi di cui al precedente periodo i contratti sono nulli e non possono rappresentare idonea base giuridica per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera *b)*, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

4. Il Garante per la protezione dei dati personali nei casi di violazione da parte dei fornitori di cui al presente articolo, sussistendo i presupposti di cui all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, adotta, ove ricorrano le condizioni, le misure di cui agli articoli 58, paragrafo 2, e 83 del medesimo regolamento, secondo i criteri ivi previsti.

5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni monitora l'attuazione del presente articolo e dell'articolo 2 e pubblica annualmente un *report* sui dati acquisiti.

Art. 7-*ter*.

(Consenso del minore)

1. All'articolo 2-*quinquies*, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo la parola: « quattordici » è sostituita dalla seguente: « sedici »;

b) al secondo periodo le parole: « inferiore a quattordici anni » sono sostituite dalle seguenti: « ricompresa tra quindici e sedici anni ».

Art. 7-*quater*.

(Disciplina dell'attività promozionale svolta in rete dai minori)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento, definisce le modalità di esercizio dell'attività di *influencer* da parte di minori di età superiore a quindici anni. Il provvedimento di cui al precedente periodo include un quadro definitorio, le misure necessarie a garantire il rispetto dei principi di trasparenza e della correttezza dell'informazione, la disciplina in materia di tutela dei minori coinvolti e dei diritti fondamentali della persona, le disposizioni in materia di comunicazioni commerciali e di *product placement* volte a rendere trasparenti al pubblico le finalità promozionali eventualmente perseguite, come stabilito dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

Art. 7-*quinquies*.

(Misure per il rafforzamento della sicurezza dei minori in ambito digitale)

1. Le risorse residue e non impegnate di cui al Fondo di cui all'articolo 1, comma

360, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono utilizzate per il finanziamento di campagne di informazione volte alla diffusione e all'utilizzo degli strumenti di controllo parentale, nonché a promuovere l'uso consapevole della rete e sui rischi connessi destinate ai minori e ai soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.013. Madia.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Disposizioni per l'accesso dei minori ai servizi di social network online *e alle piattaforme di condivisione di video)*

1. Nelle more dell'adozione, da parte dell'Unione europea, di una disciplina armonizzata per garantire un elevato livello di protezione dei minori nell'ambiente digitale, l'attivazione autonoma di *account* personali sui servizi di *social network online* e sulle piattaforme di condivisione di video, come definiti, rispettivamente, dall'articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) 2022/1925 e dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, è consentita ai minori a decorrere dal compimento del quindicesimo anno di età. È consentito altresì l'accesso ai servizi di *social network* ai minori che utilizzino un *account* collegato ad un *account* di uno dei genitori dal compimento del tredicesimo anno di età.

2. Ai fini dell'accertamento del requisito anagrafico di cui al comma 1, nelle more dell'adozione, da parte dell'Unione europea, di misure uniformi per garantire detto accertamento, i fornitori di servizi di *social network online* e di piattaforme di condivisione di video verificano l'età degli utenti, avvalendosi di una soluzione interoperabile con i portafogli europei di identità digitale. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento, le modalità tecniche e di processo per la messa a disposizione, funzionamento e utilizzo della predetta soluzione.

3. L'obbligo di verifica dell'età di cui al comma 2 non si applica agli utenti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultino titolari, presso il medesimo fornitore, di un *account* creato da almeno otto anni.

4. Nei casi di cui al comma 3, il fornitore accerta la sussistenza delle condizioni ivi previste, sulla base delle informazioni allo stesso disponibili, senza ricorrere ad ulteriori procedure di verifica dell'età.

5. I contratti relativi ad *account* personali attivati in violazione del requisito anagrafico di cui al comma 1 sono nulli e non costituiscono idonea base giuridica per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera *b)*, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai fornitori di:

a) enciclopedie *online* senza scopo di lucro;

b) archivi didattici e scientifici senza scopo di lucro;

c) servizi e sistemi progettati per scopi principalmente didattici e gestiti da istituti o organizzazioni di istruzione, o per loro conto;

d) piattaforme *open source* di sviluppo e condivisione di software, a meno che la piattaforma stessa non costituisca un sistema di IA che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento UE 2024/1689;

e) servizi e sistemi specificamente sviluppati e gestiti esclusivamente a scopo di ricerca e sviluppo scientifici;

f) servizi e sistemi progettati, sviluppati e gestiti da autorità pubbliche e ad uso esclusivo di tali autorità pubbliche o per loro conto.

7. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e, in caso di

inadempimento, contesta ai fornitori di servizi di *social network online* e di piattaforme di condivisione di video, anche d'ufficio, la violazione, applicando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 31, del decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 249, e li diffida ad adeguarsi entro venti giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino, da parte dei fornitori di servizi di *social network online* e di piattaforme di condivisione di video, di condizioni di fornitura conformi ai contenuti della diffida dell'Autorità.

7.014. Varchi, Bisa, Pittalis, Carfagna, Rampelli, Lazzarini, Morgante, Maffioli, Zucconi, Latini, Cavandoli, Fabrizio Rossi.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Divieto di creazione di un account *per i minori di anni 15)*

1. Anche al fine di prevenire la diffusione di notizie che mirano alla promozione di manifestazioni di violenza in luogo pubblico, organizzate in forma occasionale o generalizzata, ai fornitori di servizi di *social network online* e di servizi di piattaforma per la condivisione di video e che consentono l'interazione sociale tra gli utenti, la condivisione di contenuti e la profilazione dei comportamenti, è vietata la creazione di un *account* per persone di età inferiore agli anni 15.

2. I fornitori di servizi di *social network online* e di servizi di piattaforma di cui al comma 1 adottano misure efficaci, proporzionate ed effettive per prevenire e per contrastare l'accesso illecito ai loro servizi da parte dei minori, in attuazione di quanto stabilito dal medesimo comma 1 e degli obblighi di protezione dei minori previsti dall'Unione europea.

3. I fornitori di servizi di *social network online* e di servizi di piattaforma di cui al comma 1 possono consentire ai tutori la creazione di *account* con caratteristiche limitate per i minori di età superiore ai 13 anni e inferiore ai 15 anni. In tal caso il fornitore di servizi di *social network online* e di servizi di piattaforma adotta misure per stabilire se la persona che crea l'*account* è il titolare della responsabilità genitoriale su tale minore e verifica che il destinatario del servizio abbia raggiunto l'età minima di 13 anni.

4. L'*account* attraverso il quale è fornito l'accesso controllato dal tutore è creato, registrato e detenuto esclusivamente dal tutore. Il minore che accede al servizio attraverso l'*account* del tutore non è parte del contratto con il fornitore. Il fornitore adotta misure per verificare che il tutore che consente l'accesso è il titolare della responsabilità genitoriale sul minore interessato.

5. I tutori possono fissare un limite di tempo massimo giornaliero, non superiore a un'ora al giorno, per l'accesso al servizio o al sistema attraverso tale *account* e possono sempre approvare preventivamente potenziali nuovi contatti e fissare un limite massimo al numero di altri destinatari o utenti nei contatti dell'*account*.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entro e non oltre i 6 mesi successivi ad essa, i fornitori di servizi di cui al comma 1 verificano se i titolari di *account* esistenti, utilizzati per accedere al loro servizio, hanno un'età inferiore ai 15 anni e, in caso positivo, disabilitano gli *account* dei destinatari o degli utenti del servizio per i quali è stato verificato che sono minori di tale età o per i quali l'età non può essere stabilita.

7. Per l'accertamento dell'età, necessario al fine di adempiere agli obblighi di cui al presente articolo, i fornitori di servizi garantiscono soluzioni con un elevato livello di precisione, attendibilità, sicurezza, solidità, non invasività, tutela della vita privata e protezione dei dati e non discriminazione, senza mai consentire l'identificazione, la localizzazione, il tracciamento, la targetizzazione o la profilazione dei destinatari né la trasmissione a loro di pubblicità per qualsiasi scopo.

8. I contratti conclusi tra i fornitori di servizi della società dell'informazione e i minori di anni quindici sono nulli. Spetta ai fornitori di servizi della società dell'informazione l'onere di provare che i contratti siano stati conclusi da minori ultra quindicenni ovvero, nel caso di minori di anni quindici, e maggiori di tredici, da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore.

9. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) può adottare, anche congiuntamente, nei confronti dei fornitori di servizi di cui al comma 1:

a) provvedimenti di diffida e ordine di cessazione della condotta illecita;

b) ordini di adeguamento, con l'indicazione delle misure tecniche e organizzative minime da adottare entro il termine stabilito dall'Autorità medesima;

c) limitazione o disattivazione, per il tempo strettamente necessario, di specifiche funzionalità pericolose, comprese quelle relative alla registrazione, all'accesso e ai sistemi di raccomandazione per i profili minorili personali;

d) imposizione di controlli tecnici indipendenti sui sistemi per la verifica dell'età e sulle misure a tutela dei minori, con trasmissione delle risultanze all'Autorità medesima;

e) misure cautelari urgenti, quando sussiste un rischio attuale di danno grave per i minori.

10. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo l'AGCOM può altresì applicare una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di un importo fino all'6 per cento del fatturato annuo mondiale realizzato dal prestatore di servizi nell'ultimo esercizio chiuso prima della notifica della contestazione.

7.017. Ascani, Vaccari, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Divieto dell'utilizzo delle piattaforme sociali telematiche da parte dei minori)

1. È vietato l'utilizzo delle piattaforme sociali telematiche da parte dei minori di sedici anni.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, i gestori di siti *internet* e i fornitori delle piattaforme di condivisione sono tenuti a verificare l'età degli utenti, al fine di evitare l'accesso ai contenuti delle piattaforme sociali telematiche da parte dei minori di sedici anni nonché il loro utilizzo da parte dei medesimi.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento, sentite l'Autorità garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, le modalità tecniche che i soggetti di cui al comma 2 sono tenuti ad adottare per l'accertamento dell'età degli utenti, assicurando un adeguato livello di sicurezza.

4. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3 nel bollettino settimanale dell'AGCOM, i soggetti di cui al comma 2 si dotano di efficaci sistemi di verifica dell'età degli utenti conformi alle prescrizioni impartite nel predetto provvedimento.

5. L'AGCOM vigila sulla corretta applicazione della presente legge e contesta, mediante diffida ad adeguarsi entro venti giorni, le eventuali violazioni delle disposizioni di cui al comma 2 ai gestori di siti *internet* e ai fornitori delle piattaforme di condivisione. Qualora i suddetti soggetti non ottemperino alla diffida di cui al primo periodo, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 31, del decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 249, e l'AGCOM adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito *internet* o della piattaforma sociale telematica fino al momento dell'adeguamento ai contenuti della diffida medesima.

7.018. Dori, Zanella.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Disposizioni per il rafforzamento della sicurezza dei minori in ambito digitale)

1. Al fine di rafforzare il livello di tutela della sicurezza nei confronti dei minori in ambito digitale, nonché assicurare un maggiore grado di protezione della salute psicofisica rispetto agli effetti negativi derivanti dall'uso improprio di dispositivi digitali, nel rispetto del superiore interesse del minore, alle persone fisiche che non hanno compiuto il quattordicesimo anno di età è fatto divieto di accesso alle piattaforme *online*, come definite dall'articolo 3, lettera *i)*, del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022.

2. I gestori delle piattaforme telematiche e digitali di cui al comma 1 sono tenuti a adottare misure effettive per prevenire e per contrastare l'accesso illecito ai loro servizi da parte dei minori, con particolare riferimento ad idonei strumenti tecnici di verifica dell'età, assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio, ferma restando la responsabilità di vigilanza in capo a chi esercita la responsabilità genitoriale.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'interno, sentite l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo, con particolare riferimento ai requisiti tecnici e di sicurezza dei sistemi di verifica dell'età che i soggetti di cui al comma 2 sono tenuti ad adottare.

4. Il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione e del merito, d'intesa tra loro, promuovono campagne periodiche di informazione e di sensibilizzazione sociale, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, sui possibili danni alla salute psicofisica dei minori derivanti dall'uso e dall'accesso smodato o distorto ai dispositivi digitali e alle piattaforme *online*, nonché sui rischi collegati alla navigazione nella rete *internet*.

7.022. Scerra, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Disposizioni in materia di tutela dei minori di anni tre nell'utilizzo di dispositivi digitali)

1. Al fine di rafforzare il livello di tutela della sicurezza nei confronti dei minori in ambito digitale, nonché assicurare un maggiore grado di protezione della salute psicofisica rispetto agli effetti negativi derivanti dall'uso improprio di dispositivi digitali, anche attraverso la riduzione dei costi sociali e sanitari conseguenti agli effetti negativi derivanti dall'uso improprio di tali apparecchi, è vietato l'utilizzo di dispositivi digitali e di videogiochi da parte dei minori di anni tre.

2. È responsabile dell'osservanza del divieto di cui al comma 1 chi esercita la responsabilità genitoriale e qualunque soggetto maggiore di diciotto anni al quale è affidata a qualsiasi titolo la vigilanza sul minore.

3. L'utilizzo dei dispositivi digitali e dei videogiochi è consentito ai minori di età compresa tra tre e dodici anni esclusivamente sotto il controllo di chi esercita la responsabilità genitoriale ovvero di un soggetto maggiore di diciotto anni al quale è affidata la vigilanza sul minore e secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentite l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e la Società italiana di pediatria, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di utilizzo dei dispositivi digitali e dei videogiochi da parte dei minori di cui al comma 3, allo scopo di assicurarne la compatibilità con le esigenze di sano e armonico sviluppo psicofisico del minore.

5. Il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione e del merito, d'intesa tra loro, promuovono campagne periodiche di informazione e di sensibilizzazione sociale, anche nelle scuole, sui possibili danni alla salute psicofisica dei bambini derivanti dall'uso smodato o distorto dei dispositivi digitali e dei videogiochi, nonché sui rischi collegati alla navigazione nella rete *internet*.

7.023. Scerra, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Campagna nazionale di informazione e sensibilizzazione sui rischi connessi all'esposizione precoce dei minori ai dispositivi digitali)

1. Al fine di prevenire i rischi per la salute, lo sviluppo psicofisico e il benessere dei minori connessi a un'esposizione precoce e non adeguatamente regolamentata ai dispositivi digitali, il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito e il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, promuove una campagna nazionale di informazione e sensibilizzazione rivolta ai genitori, ai tutori e agli esercenti la responsabilità genitoriale.

2. La campagna di cui al comma 1 è finalizzata, in particolare, a:

a) informare sui possibili effetti di un'esposizione precoce e prolungata a *smartphone*, *tablet*, *computer*, televisori e altri dispositivi digitali sullo sviluppo cognitivo, emotivo, relazionale e comportamentale dei minori, nonché sulla qualità del sonno e sulle abitudini di vita;

b) sensibilizzare sui rischi derivanti dall'accesso non controllato a *internet*, ai *social network*, alle piattaforme digitali e ai videogiochi *online*, con particolare riferimento all'esposizione a contenuti inappropriati, al cyberbullismo, all'adescamento *online*, alla diffusione non consensuale di immagini e ai fenomeni di dipendenza comportamentale;

c) fornire ai genitori indicazioni scientificamente validate sull'età consentita e più appropriata per introdurre i dispositivi digitali, sui tempi e sulle modalità di utilizzo in relazione alle diverse fasce d'età, nonché sugli strumenti di *parental control* e di tutela della sicurezza digitale;

d) promuovere pratiche educative orientate a un utilizzo consapevole, equilibrato e accompagnato delle tecnologie digitali, valorizzando le relazioni familiari, il gioco, l'attività fisica e la socialità in presenza.

3. Nell'ambito della campagna, è previsto il coinvolgimento dei pediatri di libera scelta, delle società scientifiche pediatriche, dei consultori familiari, dei servizi territoriali e delle istituzioni scolastiche nonché degli esperti di culture digitali, anche attraverso la predisposizione e la distribuzione di materiale informativo, la realizzazione di incontri rivolti ai genitori e l'inserimento di specifici momenti di informazione e orientamento in occasione delle visite pediatriche periodiche.

4. Il Ministero della salute promuove la predisposizione di linee di indirizzo e di strumenti informativi uniformi a livello nazionale, elaborati sulla base delle più aggiornate evidenze scientifiche e differenziati in relazione alle fasce d'età, al fine di assicurare un'informazione accessibile e omogenea su tutto il territorio nazionale.

5. Le attività di cui al presente articolo sono realizzate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7.024. Sportiello, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Disposizioni in materia di verifica dell'età degli utenti delle piattaforme online *e altre*

disposizioni per la tutela dei minori nella fruizione di tali servizi)

1. Al fine di rafforzare la sicurezza dei minori nell'ambiente digitale, prevenendo l'esposizione a contenuti che promuovono, esaltano o istigano alla commissione di reati, nonché il rischio di coinvolgimento dei minori in attività criminali organizzate o promosse attraverso le piattaforme *online*, così come definite all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2022/2065 (*Digital Services Act* – DSA) e di seguito denominate « piattaforme », il comma 1 dell'articolo 2-*quinquies* del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è sostituito dai seguenti:

« 1. In attuazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento, il minore che ha compiuto quindici anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali, fondato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera *a)*, del Regolamento, del minore di età inferiore a quindici anni è lecito a condizione che il consenso sia prestato, anche in modalità disgiunta, dai titolari della responsabilità genitoriale o, in loro assenza, dal tutore, fatta salva l'applicazione delle pertinenti disposizioni processuali in caso di disaccordo.

1-*bis*. È illecito l'accesso dei minori di anni tredici alle piattaforme di cui al comma 1. Fatta salva, in ogni caso, l'esclusione di quelle riservate a maggiorenni, l'accesso di minori alle piattaforme di cui al comma 1 è lecito:

a) per i minori di età compresa tra tredici e quindici anni, con il consenso congiunto dei titolari della responsabilità genitoriale o, in loro assenza, del tutore, previa verifica dei relativi attributi specifici attraverso soluzioni tecniche offerte da fornitori di servizi fiduciari accreditati ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

b) per i minori di età superiore a quindici anni, previa verifica dell'età garantita da un servizio fiduciario offerto da un fornitore accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ».

2. Al comma 2 dell'articolo 166 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: « 2-*quinquies*, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « 2-*quinquies*, commi 1 e 1-*bis* ».

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dell'Agenzia per l'Italia digitale, del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Autorità garante dell'infanzia e dell'adolescenza per i profili di rispettiva competenza, sono stabilite le regole e le modalità operative che i fornitori di servizi della società dell'informazione e i fornitori di servizi fiduciari accreditati ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti a rispettare, anche ai fini di cui all'articolo 2-*quinquies*, comma 1-*bis*, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per la verifica dell'età e degli attributi degli utenti, prevedendo che:

a) l'utilizzo di sistemi di riconoscimento biometrico o basati su soluzioni di intelligenza artificiale sia preceduto da una valutazione d'impatto sul trattamento dei dati personali e sottoposto a consultazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

b) nello sviluppo di soluzioni operative, i fornitori di servizi della società del-

l'informazione e i fornitori di servizi fiduciari accreditati ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, adottino misure tecniche e organizzative in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;

c) l'anonimato degli utenti sia preservato con opportune soluzioni che permettano di condividere e verificare le informazioni relative all'età senza rivelare dati non necessari e minimizzando il periodo di ritenzione dei dati utilizzati nella procedura di rilascio dei requisiti anagrafici richiesti.

4. Le spese relative all'attuazione del sistema di verifica dell'età anagrafica e degli attributi di cui al comma 3, comprese quelle necessarie a rendere i sistemi interoperabili con i servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sono a carico di fornitori di servizi della società dell'informazione.

5. I produttori di dispositivi abilitati all'utilizzo delle piattaforme che danno accesso a contenuti o a modalità di interazione tra gli utenti che possono nuocere alla salute fisica e mentale dei minori e mettere a rischio la loro sicurezza e incolumità, all'atto dell'immissione di tali dispositivi sul mercato garantiscono nei sistemi operativi installati la disponibilità di applicazioni di controllo parentale.

6. L'attivazione delle applicazioni di cui al comma 4 è offerta al momento della prima messa in servizio del dispositivo, senza alcun costo aggiuntivo per l'utente. I dati personali raccolti o generati durante l'attivazione delle applicazioni non possono essere utilizzati per finalità commerciali.

7. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione e di verifica delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6.

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito, avvia campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole delle piattaforme e sui potenziali rischi connessi, avvalendosi dei principali mezzi di informazione e di comunicazione e di soggetti privati.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia nelle more dell'adozione, da parte dell'Unione europea, di una disciplina armonizzata per garantire un elevato livello di protezione dei minori nell'ambiente digitale.

7.025. Pastorella, Bonetti, Richetti, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Onori, Sottanelli, Rosato, Ruffino.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Disposizioni in materia di utilizzazione da parte dei minori di servizi interattivi che simulano conversazioni umane mediante sistemi di intelligenza artificiale generativa)

1. Al fine di prevenire i fenomeni di disagio e devianza minorile connessi all'utilizzo improprio delle tecnologie informatiche, tutelando i minori dai rischi di dipendenza emotiva e isolamento sociale derivanti dall'interazione con sistemi di intelligenza artificiale generativa, nonché dal rischio che tali sistemi rafforzino convinzioni e comportamenti aggressivi o violenti, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge del 23 settembre 2025, n. 132, nelle more dell'entrata in vigore di procedure uniformi nell'ambito dell'Unione europea, i fornitori dei servizi interattivi che simulano conversazioni umane mediante sistemi di intelligenza artificiale generativa verificano l'età degli utenti. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) definisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di verifica dell'età, nel rispetto dei princìpi stabiliti

dal diritto dell'Unione europea e della normativa in materia di protezione dei dati personali.

2. Ai fini del presente articolo, per servizi interattivi che simulano conversazioni umane mediante sistemi di intelligenza artificiale generativa si intendono i servizi digitali, progettati sia per uso diretto sia per integrazione con altri sistemi di intelligenza artificiale, atti a interagire direttamente attraverso un linguaggio naturale con le persone fisiche e aventi per oggetto o per effetto prevedibile quello di simulare il comportamento umano e creare un'esperienza di conversazione personalizzata, generando un agente in grado di intrattenere con l'utente relazioni che possono comportare un coinvolgimento emotivo.

3. I fornitori di servizi interattivi che simulano conversazioni umane mediante sistemi di intelligenza artificiale generativa e i gestori delle piattaforme digitali che li distribuiscono possono conservare i dati relativi alle conversazioni intercorse con utenti di età inferiore a diciotto anni per un periodo non superiore a cinque giorni.

4. L'AGCOM, con proprio provvedimento, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Consiglio nazionale del Terzo settore e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e sentiti i principali operatori del settore dei servizi di intelligenza artificiale generativa, definisce le linee guida in materia di tutela del benessere psicofisico dei minori che utilizzano servizi interattivi che simulano conversazioni umane mediante sistemi di intelligenza artificiale generativa. Le linee guida comprendono la definizione delle tipologie di servizio, la determinazione delle misure necessarie a garantire il rispetto dei princìpi di trasparenza e di correttezza delle informazioni da fornire all'utente nonché le disposizioni in materia di tutela dei minori e dei diritti fondamentali della persona. I fornitori e i gestori di cui al comma 3 operano in conformità alle predette linee guida.

5. I contratti stipulati in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'utente e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

6. L'AGCOM vigila sull'osservanza delle linee guida di cui al comma 4 da parte di fornitori e gestori. L'inosservanza delle citate linee guida è punita dall'Autorità con sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. L'Autorità ha altresì potere di ordinare la rescissione dei contratti stipulati in violazione delle disposizioni della presente legge e di adottare gli opportuni provvedimenti cautelari che si rendessero necessari per impedire la reiterazione delle violazioni.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito, avvia campagne informative volte alla sensibilizzazione sull'uso consapevole dei servizi di cui alla presente legge e sui potenziali rischi ad essi connessi, avvalendosi dei principali mezzi di informazione e di comunicazione nonché di soggetti privati.

7.026. Pastorella, Bonetti, Richetti, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Onori, Sottanelli, Rosato, Ruffino.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali, nonché disposizioni sulla diffusione dell'immagine e di contenuti multimediali di minori)

1. Alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « L'auto-

rizzazione di cui al presente comma è rilasciata per un periodo non superiore a sei mesi ed è rinnovabile. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento in caso di emergenza e ove emergano situazioni potenzialmente lesive della sicurezza e della integrità psicofisica del minore »;

b) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

« Art. 4-*bis*.

(Disposizioni sull'impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali)

1. La presente legge si applica a qualsiasi impiego e sfruttamento commerciale di minore effettuato su registrazioni sonore e audiovisive o su immagini, di seguito denominate "contenuti multimediali", al fine di trasmetterle, a scopo di lucro, su una piattaforma digitale di condivisione di informazioni, suoni, video e immagini, di seguito denominata "piattaforma".

2. L'impiego e lo sfruttamento commerciale di minore si configura quando la durata cumulativa o il numero dei contenuti multimediali trasmessi supera, in un determinato periodo di tempo, la soglia fissata dal decreto di cui al comma 5 ovvero quando la diffusione dei contenuti multimediali provoca, a vantaggio della persona responsabile della creazione, produzione o trasmissione degli stessi, introiti diretti o indiretti superiori alla soglia fissata dal medesimo decreto di cui al comma 5.

3. In caso di concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, la direzione provinciale del lavoro fornisce a chi esercita la responsabilità genitoriale e a coloro che impiegano il minore per le attività di cui al presente articolo, le informazioni relative alla tutela dei diritti del minore nell'ambito della produzione dei contenuti multimediali e che riguardano in particolare le conseguenze, sulla vita privata del minore, della diffusione dei predetti contenuti su una piattaforma, nonché gli obblighi finanziari di cui al comma 7.

4. La revoca dell'autorizzazione comporta l'immediata rimozione da qualsiasi piattaforma dei contenuti multimediali riferiti al minore o riconducibili al medesimo, secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 2017, n. 71.

5. All'impiego di minori di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 27 aprile 2006, n. 218, recante disciplina dell'impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi, integrato con le ulteriori disposizioni da adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con l'Autorità delegata in materia di famiglia, previo parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza nonché del Garante per la protezione dei dati personali, e recanti:

a) i tempi, la durata, le condizioni igieniche e di sicurezza per la realizzazione dei contenuti multimediali condivisibili nelle piattaforme digitali e riguardanti i minori;

b) le soglie limite per la configurazione dell'impiego e dello sfruttamento commerciale di minore di cui al comma 2;

c) i rischi, soprattutto psicologici, associati alla diffusione dei contenuti multimediali di cui alla lettera *a)*;

d) la compatibilità con la normale frequenza scolastica dei minori coinvolti;

e) le modalità attuative degli obblighi finanziari di cui al comma 7.

6. Quando i contenuti multimediali del minore siano messi a disposizione del pubblico su una piattaforma digitale a fini di lucro e in violazione dell'obbligo di autorizzazione preventiva, fatti salvi i casi in cui si configurino i più gravi reati, è disposta l'immediata rimozione dei predetti contenuti dalla piattaforma medesima e da qualsiasi altra piattaforma o spazio digitale in cui siano confluiti, secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 2017, n. 71. Ai fini della rimozione di cui al

presente comma, l'istanza di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 2017, n. 71, può essere effettuata anche dai servizi sociali, dalle istituzioni scolastiche e dall'autorità di pubblica sicurezza.

7. Quando i redditi diretti e indiretti derivanti dalla condivisione dei contenuti multimediali di cui al comma 1 superano, in un determinato periodo di tempo, la soglia fissata dal decreto di cui al comma 5, i redditi percepiti che superano tale soglia sono versati immediatamente in un conto corrente gestito, fino al raggiungimento dei diciotto anni di età, da un curatore speciale nominato dal tribunale in cui risiede o è domiciliato il minore medesimo. Una quota del reddito, determinata dal tribunale nei limiti stabiliti dal decreto di cui al comma 5, può essere resa disponibile al minore che abbia compiuto sedici anni ovvero ai rappresentanti legali del minore per essere impiegata e rendicontata nell'interesse esclusivo del minore.

8. L'inserzionista che effettua la sponsorizzazione o pubblicizzazione di qualsiasi genere di prodotto o servizio in una registrazione multimediale trasmessa su una piattaforma di condivisione digitale il cui soggetto principale sia un minore è tenuto a verificare con il responsabile della registrazione se quest'ultimo sia soggetto agli obblighi di cui al presente articolo. In tal caso, l'inserzionista è tenuto a versare il corrispettivo della sponsorizzazione o pubblicizzazione nel conto corrente di cui al comma 7. »;

c) all'articolo 26:

1) al comma 3, dopo le parole: « negli articoli » sono inserite le seguenti: « 4-*bis*, comma 8; »;

2) al comma 4, dopo le parole: « comma 2, » sono inserite le seguenti: « e dall'articolo 4-*bis* »;

3) al comma 6, dopo le parole: « 4, comma 1; » sono aggiunte le seguenti: « 4-*bis*; ».

2. Il minore ha il diritto alla riservatezza ed è vietato a chiunque diffondere notizie o contenuti multimediali riguardanti i minori senza che ciò sia nell'interesse primario e oggettivo del minore, secondo i princìpi e i limiti stabiliti dal codice di autoregolamentazione della Federazione nazionale della stampa firmato il 5 ottobre del 1990 – « Carta di Treviso » che impone di tutelare la specificità del minore come persona in divenire, prevalendo su tutto il suo interesse a un regolare processo di maturazione che potrebbe essere profondamente disturbato e deviato da spettacolarizzazioni del suo caso di vita, da clamorosi protagonismi o da fittizie identificazioni.

3. Coloro che esercitano la responsabilità genitoriale tutelano congiuntamente il diritto di immagine del figlio minore e lo coinvolgono nell'esercizio dei suoi diritti di immagine, secondo la sua età e il suo grado di maturità, nel rispetto degli articoli 10 e 320 del codice civile, degli articoli 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. Rientrano nelle predette tutele l'impiego o la diffusione dei contenuti multimediali di cui all'articolo 4-*bis* della legge 17 ottobre 1967, n. 977.

4. Il consenso alla disposizione del ritratto o immagine di un minore ovvero dei contenuti multimediali di cui al comma 2 è un atto di straordinaria amministrazione dispositivo di diritti personalissimi e fondamentali che spetta esclusivamente e congiuntamente a chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto degli articoli 147 e 357 del codice civile ed esclusivamente nell'interesse primario e oggettivo del minore medesimo. Il consenso prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale tiene conto in ogni caso della volontà espressa dal minore in relazione alla sua età e al suo grado di maturità.

5. Il minore che abbia compiuto quattordici anni può in ogni momento chiedere, secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 2017, n. 71, la cancellazione dei dati personali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679, anche in relazione ai contenuti mul-

timediali diffusi da chi esercita la responsabilità genitoriale o con il suo consenso.

6. I servizi delle piattaforme digitali di condivisione multimediale, nell'ambito del codice di autoregolamentazione media e minori di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, adottano le misure definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di concerto con il Garante per l'infanzia e l'adolescenza e con il Garante per la protezione dei dati personali, sentito il comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori.

7. Le misure definite ai sensi del comma 6 sono finalizzate a:

a) promuovere l'informazione degli utenti sulle disposizioni di carattere legislativo o regolamentare applicabili alla diffusione di contenuti multimediali dei minori attraverso i loro servizi e sui rischi, in particolare psicologici, associati alla diffusione dei predetti contenuti;

b) promuovere l'informazione e la sensibilizzazione dei minori, in collaborazione con le associazioni di tutela dell'infanzia, sulle conseguenze della diffusione della loro immagine su una piattaforma di condivisione, sulla loro vita privata e in termini di rischi psicologici e legali e sui mezzi a loro disposizione per tutelare i propri diritti, la propria dignità e la propria integrità morale e psicofisica;

c) incoraggiare la segnalazione, da parte degli utenti, di contenuti multimediali riguardanti minori e che ledano la loro dignità o integrità morale o fisica;

d) adottare ogni misura utile per impedire il trattamento a fini commerciali, quali la selezione, la profilazione e la pubblicità basata sul *targeting* comportamentale, dei dati personali dei minori raccolti durante la pubblicazione *online* da parte di un utente di contenuti multimediali riguardanti un minore;

e) migliorare, in collaborazione con le associazioni di tutela dell'infanzia, l'individuazione delle situazioni in cui la produzione o la diffusione di tali contenuti possa ledere la dignità o l'integrità morale o fisica dei minori;

f) facilitare l'attuazione, da parte dei minori, del diritto alla cancellazione dei dati personali previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 e informarli in modo chiaro e con termini precisi, dagli stessi facilmente comprensibili, delle modalità di attuazione di tale diritto;

g) in relazione alle norme sulla tutela dei dati personali, garantire la puntuale attuazione dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/679, ai sensi del quale per il minore che abbia un'età inferiore a sedici anni il trattamento dei dati è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.

8. Nell'ambito del piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, di cui all'articolo 3 della legge 29 maggio 2017, n. 71, sono altresì stabilite le iniziative di informazione sulla diffusione nelle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali relativi a minori e sulle conseguenze che tale diffusione comporta sulla loro vita privata, anche per quanto concerne i rischi psicologici e legali, nonché sui mezzi a disposizione dei minori stessi per tutelare i propri diritti, la propria dignità e la propria integrità morale e psicofisica, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti nel territorio e in sinergia con le istituzioni scolastiche.

9. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica e delle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, di cui all'articolo 4 della legge 29 maggio 2017, n. 71, nelle scuole di ogni ordine e grado è promosso il ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico, in attività di educazione tra pari, al fine di orientare la comunità scolastica ad un uso consapevole della rete *internet* e alla comprensione dei meccanismi di conferimento dei dati personali, degli strumenti utili alla protezione degli stessi nonché per creare contenuti,

raccogliere dati e diffondere messaggi positivi tra i giovani che utilizzano le piattaforme di condivisione.

10. Nell'ambito del piano di cui al comma 8, la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, predispone periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno della diffusione nelle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali relativi a minori e sui rischi conseguenti per i minori medesimi, avvalendosi dei principali media nonché degli organi di comunicazione e di stampa. Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di euro 30.000 annui a decorrere dall'anno 2025. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2025, 2026 e 2027, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

11. All'articolo 2-*quinquies*, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo la parola: « quattordici » è sostituita dalla seguente: « sedici »;

b) al secondo periodo la parola: « quattordici » è sostituita dalla seguente: « sedici ».

12. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, presenta ogni anno alle Camere una relazione sull'efficacia delle misure adottate in attuazione della presente legge.

7.027. Sportiello, D'Orso.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Disposizioni sulla tutela dei minori nell'ambito dei servizi multimediali)

1. Il minore ha il diritto alla riservatezza ed è vietato a chiunque diffondere notizie o contenuti connessi all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, riguardanti i minori senza che ciò sia nell'interesse primario e oggettivo del minore, secondo i princìpi e i limiti stabiliti dal codice di autoregolamentazione della Federazione nazionale della stampa firmato il 5 ottobre del 1990 – « Carta di Treviso » che impone di tutelare la specificità del minore come persona in divenire, prevalendo su tutto il suo interesse a un regolare processo di maturazione che potrebbe essere profondamente disturbato e deviato da spettacolarizzazioni del suo caso di vita, da clamorosi protagonismi o da fittizie identificazioni.

2. Coloro che esercitano la responsabilità genitoriale tutelano congiuntamente il diritto di immagine del figlio minore e lo coinvolgono nell'esercizio dei suoi diritti di immagine, secondo la sua età e il suo grado di maturità, nel rispetto degli articoli 10 e 320 del codice civile, degli articoli 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, adottata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. Rientrano nelle predette tutele l'impiego o la diffusione dei contenuti multimediali, anche quelli connessi all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale.

3. Il consenso alla disposizione del ritratto o immagine di un minore ovvero dei contenuti multimediali, anche connessi all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, è sempre un atto di straordinaria

amministrazione, dispositivo di diritti personalissimi e fondamentali, che spetta esclusivamente e congiuntamente a chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto degli articoli 147 e 357 del codice civile ed esclusivamente nell'interesse primario e oggettivo del minore medesimo. Il consenso prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale tiene conto in ogni caso della volontà espressa dal minore in relazione alla sua età e al suo grado di maturità.

4. All'articolo 2-*quinquies*, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo la parola: « quattordici » è sostituita dalla seguente: « sedici »;

a) al secondo periodo la parola: « quattordici » è sostituita dalla seguente: « sedici ».

7.028. Sportiello, D'Orso.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Fondo per l'informazione e il rafforzamento delle competenze delle famiglie sulla tutela dei minorenni negli ambienti digitali)

1. Al fine di sostenere le famiglie, gli educatori e gli altri adulti di riferimento nell'accompagnamento dei minorenni ad un uso corretto, sicuro e consapevole degli strumenti digitali, nell'ottica della piena realizzazione degli obiettivi di alfabetizzazione digitale e mediatica previsti dall'articolo 14 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 convertito con modificazioni dalla Legge 13 novembre 2023, n. 159 e per favorire la prevenzione e precoce intercettazione dei rischi di un uso problematico della rete e di abusi e sfruttamento dei minorenni *online*, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, è istituito un fondo, denominato « Fondo per l'informazione e il rafforzamento delle competenze delle famiglie sulla tutela dei minorenni negli ambienti digitali », con una dotazione di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento di corsi e altre attività idonee alla sensibilizzazione, informazione e alfabetizzazione degli adulti sulla sicurezza e tutela dei minori negli ambienti digitali, sull'utilizzo di mezzi di prevenzione dall'accesso a contenuti potenzialmente dannosi, e sul riconoscimento dei segnali di pericolo legati a possibili abusi *online*, per poter agire tempestivamente. Tali attività, anche previste dal Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori 2025-2027, sono da attuarsi presso i Centri per la famiglia e nei Punti digitale facile, anche con la collaborazione di enti del terzo settore o soggetti privati.

3. Le modalità di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono definite entro 90 giorni previa intesa in sede di Conferenza Unificata promossa dal Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.029. Sportiello, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Fondo formazione tecnologie digitali)

1. Presso il Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, finalizzato al finanziamento di attività di sensibilizzazione de-

gli studenti all'utilizzo consapevole e responsabile delle tecnologie digitali.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sui fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito.

7.030. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Modifiche all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404)

1. All'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito con modificazioni dalla legge 27 maggio 1935, n. 835 , è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-*bis*. Nelle ipotesi in cui le condotte di cui al comma 1 siano gravi e reiterate e possano mettere in serio pericolo l'incolumità propria dell'autore o altrui, il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, assunte le necessarie informazioni, può chiedere al giudice di disporre, in via d'urgenza, direttamente il collocamento del minore in comunità, ferma restando, in ogni caso e al contempo, l'attivazione di un percorso di mediazione, ove possibile, oppure lo svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali di cui ai precedenti commi ».

7.032. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Modifiche alla disciplina in materia di sistemi di videosorveglianza presso le scuole dell'infanzia statali e paritarie).

1. All'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, al comma 1, le parole: « presso ogni aula di ciascuna scuola » sono sostituite dalle seguenti: « presso le strutture di cui al presente comma ».

7.033. Varchi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Misure a sostegno delle politiche pubbliche integrate di sicurezza urbana)

1. Al fine di adeguare i servizi e i presìdi pubblici nelle aree del territorio nazionale ove vuoti e carenze le rendono maggiormente soggette al degrado, alla marginalità sociale, all'insediamento criminale e ai fenomeni di illegalità, ferme restando le competenze esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, in attuazione dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito il Fondo per le politiche pubbliche integrate di sicurezza urbana, con una dotazione finanziaria iniziale pari a 300 milioni di euro annui per il triennio 2027-2029, da destinarsi, sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 2, ai comuni che sottoscrivono i Protocolli di cui al comma 3, al fine di sostenere l'attuazione degli interventi ivi previsti.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri per la ripartizione tra i comuni delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto della popolazione residente, dell'estensione del territorio, dell'indice di vulnerabilità materiale e sociale nonché dell'indice di criminalità, nonché le modalità di accesso ed erogazione delle risorse del Fondo.

3. I Protocolli di cui al comma 1 sono sottoscritti tra il Sindaco e il Prefetto com-

petente per territorio, corredati delle azioni e delle misure da attivare e delle risorse necessarie per farvi fronte, approvati in sede di Consiglio comunale, recano:

a) un'analisi dettagliata del contesto territoriale, con particolare riferimento alle aree interessate da maggior degrado, vulnerabilità economica e sociale, disagio giovanile nonché da fenomeni di insicurezza, identificandone, altresì, le cause;

b) un piano di interventi integrati, che può comprendere:

1) misure di riqualificazione sociale, attraverso progetti di inclusione lavorativa, educativa e culturale;

2) interventi di riqualificazione degli spazi secondo i princìpi della sostenibilità ambientale e dell'innovazione sociale, miglioramento dell'illuminazione, dell'arredo e del decoro;

3) potenziamento del corpo della polizia locale, attraverso l'incremento delle unità di personale, della relativa formazione e della dotazione di mezzi e strumenti di servizio, anche in termini di tecnologie innovative e di sistemi di videosorveglianza, dei servizi di controllo e presidio del territorio a garanzia della sicurezza della collettività;

4) programmi di mediazione sociale e di risoluzione dei conflitti;

5) meccanismi permanenti di partecipazione attiva e consultazione della collettività, attraverso la creazione di tavoli di confronto e di osservazione;

6) un'attività di costante monitoraggio e di valutazione degli interventi, a tal fine corredando gli interventi di indicatori specifici di misurazione e valutazione dell'impatto nonché dei risultati conseguiti.

4. La predisposizione degli interventi di cui al comma 1, lettera *b)*, prevede la consultazione e la partecipazione delle collettività interessate, a tal fine acquisendo le proposte che provengono dalle associazioni ed organizzazioni locali di cittadini, della popolazione giovanile, di volontariato, rappresentative di utenti e consumatori, delle parti sociali e delle categorie produttive.

5. Le disposizioni del presente articolo sono oggetto di costante monitoraggio in ordine allo stato di attuazione nonché alla verifica dell'erogazione e dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1. Il monitoraggio è effettuato con cadenza trimestrale dagli uffici competenti del Ministero dell'interno e dei comuni interessati ed è oggetto di valutazione in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali. Entro il 30 dicembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2026, il Governo presenta alle Camere una relazione che evidenzia lo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti nonché all'entità e all'utilizzo delle risorse stanziate.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7.034. Dori.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Identificabilità degli operatori e registrazione audiovisiva dei servizi di ordine e sicurezza pubblica)

1. All'articolo 21 del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. Il personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, impiegato nei servizi operativi di ordine e sicurezza pubblica, compresi quelli svolti in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi, di controllo del territorio, di vigilanza di siti sensibili, nonché in ambito ferroviario e a bordo dei treni, è tenuto a

esporre un codice identificativo individuale alfanumerico e a essere dotato di un dispositivo individuale di registrazione audiovisiva indossabile, denominato *bodycam*.

1-*bis*. Il codice identificativo è chiaramente visibile sull'uniforme, sul casco e sugli eventuali dispositivi di protezione, in modo da consentire l'identificazione dell'operatore anche a distanza. Il codice consente di risalire all'identità dell'operatore da parte delle autorità competenti, senza comportare la pubblica divulgazione delle sue generalità. Le amministrazioni di appartenenza tengono un registro aggiornato delle assegnazioni. È vietato occultare, alterare o rendere illeggibile il codice identificativo durante il servizio.

1-*ter*. I dispositivi di registrazione audiovisiva sono obbligatoriamente attivati all'inizio del servizio operativo e mantengono la registrazione continuativa delle immagini e dei suoni per tutta la sua durata, fino alla conclusione del servizio medesimo. La registrazione non può essere interrotta o disattivata dall'operatore durante lo svolgimento delle attività operative. Sono consentite sospensioni esclusivamente durante le pause e le attività estranee al servizio, nonché quando strettamente necessario per tutelare comunicazioni legalmente riservate, prestazioni sanitarie o la dignità delle persone, purché non sia in corso un intervento coercitivo. Ogni sospensione e successiva riattivazione è automaticamente registrata dal dispositivo, con indicazione dell'orario e delle relative motivazioni.

1-*quater*. Le registrazioni sono trasferite, al termine del servizio, a sistemi di conservazione protetti, gestiti dalle amministrazioni di appartenenza, con modalità idonee a garantirne l'integrità, l'immodificabilità e la tracciabilità degli accessi. È esclusa la possibilità per l'operatore che ha effettuato la registrazione di modificarla o cancellarla. Le registrazioni sono conservate per novanta giorni, decorsi i quali sono cancellate, salvo che debbano essere ulteriormente conservate per esigenze relative a procedimenti giudiziari, disciplinari o ad accertamenti sulla legittimità degli interventi, anche a seguito di segnalazioni o richieste di conservazione.

1-*quinquies*. Le registrazioni sono messe a disposizione dell'autorità giudiziaria e, nei casi previsti dalla legge, delle persone interessate e dei loro difensori. È vietato l'utilizzo dei dispositivi e delle registrazioni per finalità di riconoscimento facciale o di identificazione biometrica remota. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto della normativa vigente, con particolare riguardo alla tutela dei minorenni e alla riservatezza delle persone che partecipano a manifestazioni pubbliche.

1-*sexies*. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa, della giustizia e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità tecniche di attuazione dei commi da 1 a 1-*quinquies*, comprese quelle relative all'assegnazione e alla visibilità dei codici identificativi, all'utilizzo dei dispositivi di registrazione, alla sicurezza e alla conservazione dei dati e alle procedure di accesso alle registrazioni ».

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, ferme restando le risorse già autorizzate dall'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, è autorizzata la spesa aggiuntiva di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7.035. Magi.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Sperimentazione delle zone di vigilanza urbana integrata)

1. Per il triennio successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, i comuni, singolarmente o in forma associata, possono promuovere, in via sperimentale, l'istituzione di zone di vigilanza urbana integrata, di seguito denominate « ZVUI », nelle aree caratterizzate da particolare degrado urbano, ricorrenti fenomeni di criminalità diffusa o rilevante afflusso di persone.

2. Le ZVUI sono istituite mediante appositi protocolli tra i comuni e la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente, sentita la questura. I protocolli individuano gli obiettivi, la delimitazione territoriale, la durata della sperimentazione, i soggetti partecipanti e le rispettive attività, nonché le modalità di raccordo con le Forze di polizia.

3. Nell'ambito delle ZVUI possono essere coinvolti, nel rispetto delle rispettive competenze: *a)* la polizia locale; *b)* le guardie particolari giurate, dipendenti degli istituti di vigilanza privata autorizzati ai sensi dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; *c)* gli addetti allo svolgimento dei servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo, regolarmente iscritti nell'elenco prefettizio previsto dal decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, e successive modificazioni.

4. Le attività degli istituti di vigilanza privata sono limitate all'osservazione e alla segnalazione di situazioni di rischio, alla vigilanza sul patrimonio pubblico affidato alla loro custodia e all'assistenza e all'orientamento delle persone nei luoghi interessati dalla sperimentazione. Esse sono svolte nei limiti delle autorizzazioni possedute e nel rispetto della normativa vigente. Restano ferme le competenze delle autorità di pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e della polizia locale, senza attribuzione ai soggetti privati di ulteriori qualifiche o poteri pubblici.

5. Con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti:

a) i criteri per l'individuazione delle aree e le modalità di attivazione della sperimentazione;

b) i contenuti essenziali dei protocolli di cui al comma 2;

c) le modalità di raccordo operativo e di trasmissione delle segnalazioni, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;

d) i requisiti formativi aggiuntivi del personale impiegato, in relazione alle attività svolte;

e) gli indicatori e le modalità di monitoraggio e valutazione dei risultati.

6. Il Ministero dell'interno, sulla base degli esiti del monitoraggio, trasmette alle Camere, entro sei mesi dalla conclusione della sperimentazione, una relazione sui risultati conseguiti.

7. L'affidamento agli istituti di vigilanza privata avviene nel rispetto delle discipline di settore. I comuni partecipano alla sperimentazione nell'ambito delle risorse disponibili nei propri bilanci, nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni statali provvedono agli adempimenti di propria competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

7.036. Urzì.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Servizi di osservazione e segnalazione per la sicurezza urbana)

1. Al fine di concorrere alla prevenzione delle situazioni di rischio e alla tutela del

patrimonio pubblico, i comuni, singolarmente o in forma associata, possono attivare servizi di pattugliamento preventivo coordinato, di seguito denominati « PPC », nelle aree urbane caratterizzate da fenomeni di degrado o da particolari criticità sotto il profilo della sicurezza.

2. I servizi di cui al comma 1 sono affidati, nel rispetto della disciplina vigente in materia di contratti pubblici, a istituti di vigilanza privata titolari della licenza di cui all'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e sono svolti mediante guardie particolari giurate in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 138 del medesimo testo unico.

3. I PPC svolgono esclusivamente attività di osservazione e tempestiva segnalazione alle autorità competenti di situazioni di rischio, danneggiamento o pericolo rilevate nel corso del servizio. Restano ferme le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e della polizia locale. I servizi non comportano l'attribuzione di ulteriori qualifiche o poteri pubblici, né lo svolgimento di attività riservate agli organi di polizia.

4. Le aree interessate, le modalità di svolgimento dei servizi e le procedure di raccordo e segnalazione sono individuate mediante appositi protocolli tra i comuni e la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente, sentita la questura. I protocolli disciplinano altresì il raccordo con la polizia locale e con le centrali operative degli istituti di vigilanza privata, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

5. Le guardie particolari giurate impiegate nei servizi di cui al presente articolo assolvono, prima dell'impiego, specifici obblighi formativi aggiuntivi in materia di prevenzione e gestione dei conflitti, sicurezza urbana integrata, interazione con persone vulnerabili, primo soccorso e gestione delle emergenze, nei limiti delle rispettive competenze.

6. Con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i contenuti minimi, la durata e le modalità di attestazione e aggiornamento della formazione di cui al comma 5, valorizzando i percorsi formativi equivalenti già assolti.

7. I comuni provvedono all'attivazione dei servizi nell'ambito delle risorse disponibili nei propri bilanci, nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Gli oneri della formazione aggiuntiva sono considerati nella determinazione del valore dell'affidamento. Le amministrazioni statali provvedono agli adempimenti di propria competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

7.037. Urzì.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Effettività delle presenze nelle strutture di accoglienza e sanzioni per false attestazioni)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:

« Art. 12-*bis*.

(Registro elettronico delle presenze e controlli)

1. Gli enti gestori dei centri e delle strutture di cui agli articoli 9 e 11, nonché dei progetti di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, tengono un registro elettronico giornaliero delle presenze, collegato al sistema informativo della prefettura competente. Ogni ospite attesta la propria presenza personalmente, con modalità che ne garantiscano l'identificazione certa. Le attestazioni si fanno nelle fasce orarie, comprese quelle di rientro notturno, stabilite con decreto del Ministro dell'interno da adot-

tare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

2. Il prefetto dispone, anche avvalendosi delle Forze di polizia, controlli senza preavviso, anche in orario notturno, volti a verificare la corrispondenza tra le presenze registrate e quelle effettive. Ciascuna struttura è sottoposta a controllo almeno una volta ogni tre mesi; la frequenza dei controlli è incrementata sulla base di criteri di analisi del rischio definiti con il decreto di cui al comma 4.

3. L'esito di ciascun controllo è riportato in un verbale, trasmesso al prefetto entro ventiquattro ore dalla sua conclusione.

Art. 12-*ter*.

(Sanzioni a carico degli enti gestori)

1. Se un controllo accerta che un ospite risulta presente nel registro ma è assente dalla struttura, il prefetto sospende immediatamente i pagamenti dovuti all'ente gestore. Contesta poi il fatto all'ente, che può presentare controdeduzioni entro dieci giorni.

2. Se l'ente non dimostra che l'attestazione è stata fatta in buona fede, il prefetto dispone:

a) la risoluzione di diritto della convenzione e la revoca dell'affidamento, con trasferimento degli ospiti in altre strutture;

b) il recupero delle somme percepite per le presenze non effettive, maggiorate del cinquanta per cento; oltre ad una sanzione amministrativa variabile in base al numero di assenti e alle ore di assenza di questi.

c) l'esclusione dell'ente gestore, dei suoi amministratori e legali rappresentanti dalle procedure di affidamento dei servizi di accoglienza per cinque anni.

3. Il prefetto trasmette gli atti alla Procura della Repubblica e alla Procura regionale della Corte dei conti. Restano ferme le responsabilità penali, comprese quelle previste dagli articoli 483 e 640-*bis* del codice penale. »;

b) all'articolo 23, comma 1, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

« *a-bis)* assenza dalla struttura nelle fasce orarie di presenza obbligatoria, accertata in sede di controllo ai sensi dell'articolo 12-*bis*, quando l'ospite risulti registrato come presente; »;

c) all'articolo 23, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Il provvedimento di revoca adottato nel caso del comma 1, lettera *a-bis)*, è comunicato senza ritardo al questore. Il questore:

a) se l'interessato è richiedente protezione internazionale, ne informa la Commissione territoriale ai fini dell'esame prioritario della domanda. Se l'interessato è sottoposto a procedimento penale, si applica l'articolo 32, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

b) se l'interessato è privo di titolo di soggiorno, o la sua domanda è stata respinta, adotta il provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con accompagnamento alla frontiera quando ne ricorrono i presupposti;

c) se durante l'assenza sono stati commessi reati, valuta la pericolosità sociale dell'interessato ai fini dell'articolo 13, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo e del trattenimento ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto. ».

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

7.038. Cerreto.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Sperimentazione dell'arma comune a impulsi elettrici per le esigenze operative del Corpo di Polizia penitenziaria)

1. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, sono stanziati 200.000 euro per

l'anno 2027 da destinare alla sperimentazione dell'uso dell'arma comune a impulsi elettrici per le esigenze dei compiti istituzionali del Corpo di Polizia penitenziaria.

2. La sperimentazione di cui al comma 1 è avviata con le necessarie cautele per la salute e l'incolumità pubblica degli operatori penitenziari e delle persone detenute, secondo princìpi di precauzione e previa intesa con il Ministro della salute.

3. La formazione del personale del Corpo di Polizia penitenziaria che partecipa alla sperimentazione è svolta, se necessario e previa intesa con il Ministro della giustizia, anche con il supporto di istruttori di altre Forze di polizia dello Stato.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 200.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2027-2029, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

7.039. Morrone, Bisa, Sudano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Modifica all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di requisiti di età degli adottanti)

1. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, la parola: « quarantacinque » è sostituita dalla seguente: « cinquanta ».

7.040. Lazzarini, Bisa, Morrone, Sudano.

(Inammissibile)

ART. 8.

Sopprimerlo.

*** 8.1.** Dori.

*** 8.3.** Magi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

(Assunzione a tempo indeterminato di unità di personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza).

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'art. 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente di 1300 unità delle forze di polizia in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, così suddivise:

a) 600 unità nella Polizia di Stato;

b) 400 unità nell'Arma dei Carabinieri;

c) 300 unità nel Corpo della Guardia di Finanza.

2. Alle assunzioni di cui al presente articolo si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti e, per le unità residue, per il tramite delle vigenti procedure semplificate di reclutamento.

3. Al fine di corrispondere alla accresciuta esigenza di innalzare i livelli di presenza e operatività della Polizia di Stato nel territorio nazionale, con conseguente maggiore controllo e incisività nella lotta al crimine e miglioramento dei servizi a beneficio della cittadinanza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le procedure per l'istituzione di nuovi presìdi di pubblica sicurezza, anche distaccati, nonché per l'organizzazione e le dotazioni di personale e mezzi, nelle aree caratterizzate da alti indici di crimi-

nalità ovvero di vulnerabilità sociale e materiale.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, valutati, per l'attuazione del comma 1, nel limite massimo di 376 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, e, per l'attuazione del comma 3, nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8.4. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

(Impiego straordinario delle Forze armate nei servizi di ordine pubblico e dotazioni operative).

1. Qualora sussistano indizi idonei a ritenere che nel corso di una manifestazione o riunione in luogo pubblico si possano verificare atti contrari all'ordine e alla sicurezza pubblica, violenze, devastazioni o minacce concrete alla sicurezza e all'incolumità pubblica o degli operatori delle Forze di polizia, il prefetto dispone obbligatoriamente la partecipazione e l'affiancamento delle Forze armate alle Forze di polizia nelle operazioni di mantenimento e ripristino dell'ordine pubblico.

2. Al personale delle Forze armate impiegato nelle operazioni di cui al comma 1 sono attribuiti, per la durata e per le finalità dello specifico servizio, la qualifica e i poteri di ufficiale o agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

3. Qualora si verifichino condotte violente, atti di resistenza attiva o reazioni aggravate tali da rendere inefficaci i normali mezzi di contenimento e laddove nessun altro intervento meno lesivo risulti idoneo, gli operatori delle Forze di polizia e delle Forze armate sono autorizzati, esclusivamente entro i limiti di quanto strettamente necessario, all'impiego di:

a) munizioni a impatto cinetico controllato non letale, qualora l'azione sia finalizzata a neutralizzare l'azione di soggetti attivamente violenti o a respingere aggressioni gravi, previa formale diffida, salvo il caso di assoluta urgenza;

b) unità cinofile specializzate per il servizio di ordine pubblico, impiegate come mezzo ausiliario di coazione fisica secondo criteri di delimitazione spaziale, dissuasione e difesa.

4. L'impiego delle unità cinofile di cui al comma 3, lettera *b)*, avviene in conformità ai protocolli operativi adottati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, che prevedono l'utilizzo dei cani da servizio muniti di idonea bardatura tattica e condotti da personale altamente specializzato, quale strumento di sbarramento, dissuasione, interdizione d'area e contenimento contro gruppi di manifestanti violenti o armati di oggetti atti a offendere.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque usa violenza o minaccia ovvero oppone resistenza attiva al personale delle Forze armate o delle Forze di polizia impiegato ai sensi del presente articolo, o ne forza gli sbarramenti, è punito con la reclusione non inferiore a sei anni e con la multa da euro 15.000 a euro 50.000. Alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue obbligatoriamente la pena accessoria della prestazione di lavoro di pubblica utilità non retribuito a favore della collettività, da svolgersi presso enti pubblici o istituzioni di assistenza sociale, per una durata pari a quella della pena detentiva inflitta.

8.01. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto, Sasso.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

(Sperimentazione di dispositivi marcatori per l'identificazione degli autori di condotte violente durante le manifestazioni pubbliche).

1. Al fine di rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto delle condotte violente in occasione di manifestazioni pubbliche e di agevolare l'identificazione dei soggetti responsabili di aggressioni, danneggiamenti, violenze contro le persone o le cose e di altre condotte penalmente rilevanti, anche in un momento successivo agli eventi, è autorizzata, in via sperimentale per l'anno 2027, la dotazione alla Polizia di Stato di dispositivi marcatori idonei a rilasciare in maniera perdurante sostanze coloranti, traccianti o altri elementi identificativi, nonché delle relative dotazioni e attrezzature di supporto.

2. I dispositivi di cui al comma 1 sono destinati esclusivamente ai servizi di ordine e sicurezza pubblica e possono essere impiegati, nel corso di manifestazioni pubbliche, in presenza di concrete condotte violente o di gravi disordini, esclusivamente nei confronti di soggetti rispetto ai quali sussistano elementi oggettivi e documentabili di coinvolgimento nelle predette condotte, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità, adeguatezza e tutela dell'incolumità delle persone.

3. L'identificazione dei soggetti contrassegnati può essere effettuata anche successivamente alla conclusione della manifestazione e, ove ne ricorrano i presupposti, ai fini dell'applicazione degli istituti processuali previsti dalla normativa vigente, compreso l'arresto in flagranza differita nei termini e alle condizioni stabiliti dall'articolo 10, comma 6-*quater*, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.

4. I dispositivi e le sostanze utilizzati devono essere preventivamente individuati sulla base di criteri di sicurezza, non tossicità, non lesività e compatibilità con la tutela della salute e dell'incolumità delle persone. È escluso qualsiasi impiego indiscriminato nei confronti dei partecipanti alla manifestazione non coinvolti in condotte violente.

5. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite:

a) le caratteristiche tecniche, la potenza, i requisiti di sicurezza dei dispositivi marcatori e delle sostanze utilizzabili;

b) le condizioni e le modalità di impiego nell'ambito dei servizi di ordine pubblico;

c) le procedure di documentazione degli interventi e di acquisizione, conservazione e trattamento degli elementi identificativi;

d) le modalità di raccordo con le attività di Polizia giudiziaria e con le autorità competenti;

e) le procedure di verifica e monitoraggio della sperimentazione, anche ai fini della valutazione dei risultati conseguiti.

8.03. Urzì.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

(Sperimentazione di aeromobili a pilotaggio remoto e apparecchi aerei a controllo avanzato per la ricognizione, navigazione e monitoraggio del territorio).

1. Il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero della difesa e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvede alla predisposizione e all'attuazione di progetti pilota che prevedano l'impiego di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (UAS/SAPR) e apparecchi aerei a controllo avanzato, dotati di sistemi di intelligenza artificiale per l'automazione dei compiti di ricognizione, navigazione e monitoraggio del territorio. L'assegnazione e l'impiego operativo privilegiano i territori comunali che registrano particolari criti-

città sotto il profilo della sicurezza urbana e dei tassi di criminalità.

8.04. Barabotti, Bisa, Morrone, Sudano.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

(Modifiche alla legge 22 maggio 195, n. 152 in materia di disposizioni a tutela dell'ordine pubblico)

1. All'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Fatti salvi gli obblighi di legge, è vietato l'uso di indumenti che coprono il volto, di caschi protettivi, di maschere o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, compresi gli esercizi commerciali, negli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, nelle università e negli uffici ».

b) al secondo comma, le parole: « 2.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 3.000 euro »;

c) dopo il secondo comma è inserito il seguente: « Chiunque, con violenza o minaccia o con abuso di autorità, induce o costringe un minore di età a compiere i fatti di cui al primo comma è punito con la pena di cui al secondo comma, aumentata di un terzo »;

d) il terzo comma è abrogato.

8.06. Buonguerrieri.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

*(Modifiche agli articoli 10-*bis *e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di revoca della cittadinanza a seguito di condanna penale)*

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10-*bis*:

1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « La cittadinanza italiana, acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5, 9 e 14, è revocata in caso di condanna definitiva per i reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale, nonché per i reati previsti dagli articoli 270-*ter*, 270-*quinquies*.2 e 583-*bis* del codice penale, a condizione che il soggetto possieda o possa acquisire un'altra cittadinanza »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-*bis*. La cittadinanza italiana, acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5, 9 e 14, può essere revocata, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, nei confronti di chi, non essendo imputabile per infermità di mente per uno dei fatti previsti come reato dalle disposizioni di cui al comma 1, sia stato dichiarato, con sentenza passata in giudicato, socialmente pericoloso ai sensi dell'articolo 203 del codice penale. La revoca è subordinata alla condizione che il soggetto possieda o possa acquisire un'altra cittadinanza. La revoca di cui al presente comma è adottata entro dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza, a condizione che, alla data di adozione del decreto del Presidente della Repubblica, la pericolosità sociale non sia stata dichiarata cessata ai sensi degli articoli 207 e 208 del codice penale »;

b) all'articolo 13, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *e-bis)* se, avendola perduta per effetto della revoca di cui all'articolo 10-*bis*, comma 1-*bis*, dichiara di volerla riacquistare, decorsi dieci anni dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cessazione della pericolosità sociale, adottato ai sensi degli articoli 207 e 208 del codice

penale, sempre che in tale periodo non sia intervenuta, nei suoi confronti, una nuova condanna definitiva o una nuova dichiarazione di pericolosità sociale per uno dei fatti previsti come reato di cui all'articolo 10-*bis*, comma 1 ».

8.07. Buonguerrieri.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

(Proroga della facoltà dei comuni di aumentare l'imposta di soggiorno al fine di finanziare iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni)

1. All'articolo 1, comma 683, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « anche nell'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « anche negli anni 2026 e 2027 »;

b) al secondo periodo, le parole: « incassato nell'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « incassato negli anni 2026 e 2027 ».

2. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2025, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: « Nell'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « Negli anni 2026 e 2027 »;

b) al secondo periodo, le parole: « incassato nell'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « incassato negli anni 2026 e 2027 ».

*** 8.08.** Roggiani, Gianassi.

*** 8.09.** Dori.

*** 8.010.** Bisa, Morrone, Sudano.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

(Misure per il potenziamento del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e istituzione del Fondo nazionale per la prevenzione della devianza giovanile)

1. Al fine di assicurare la piena funzionalità, l'efficacia e il carattere specializzato del sistema della giustizia minorile, in attuazione dei principi costituzionali di cui agli articoli 2, 3, 27, 31 e 111 della Costituzione e delle Convenzioni internazionali in materia di tutela dei diritti dei minori, il Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è autorizzato a potenziare le dotazioni organiche e i servizi territoriali per l'esecuzione penale esterna, il trattamento educativo e i programmi di giustizia riparativa.

2. La dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è incrementata mediante il reclutamento di personale del comparto funzioni centrali, con particolare riguardo ai profili della professionalità giuridico-pedagogica, di servizio sociale, psicologica e di mediazione culturale, da attuarsi nell'ambito delle facoltà assunzionali a legislazione vigente e tramite l'utilizzo delle graduatorie vigenti, nonché al rafforzamento dell'istituto della messa alla prova quale misura privilegiata di *diversion* e recupero educativo del minore, garantendo la presa in carico tempestiva e personalizzata da parte dei servizi sociali minorili e la strutturazione di progetti di intervento individualizzati in collaborazione con gli enti locali, il terzo settore e i servizi sociosanitari territoriali.

3. Al fine di garantire la tutela del diritto alla salute e la prevenzione del disagio psicopatologico e comportamentale, all'interno degli istituti penali per minorenni, dei centri di prima accoglienza, delle comunità e degli uffici di servizio sociale per i minorenni è assicurata l'erogazione di prestazioni integrate di medicina penitenziaria, psicologia clinica e neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza.

4. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati mediante il raccordo strutturale con i dipartimenti di salute mentale, i servizi per le dipendenze e le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, garantendo l'adozione di percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA) dedicati ai minori e ai giovani adulti sottoposti a mi-

sure penali, sia in regime detentivo che in area penale esterna.

5. È contestualmente istituito presso il Ministero della giustizia il Fondo nazionale per la prevenzione della devianza giovanile e il supporto educativo, sanitario e socio-lavorativo dei minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, volto a sostenere:

a) programmi territoriali di inclusione scolastica, formazione-lavoro e inserimento socio-lavorativo per i minori e i giovani adulti sottoposti a procedimenti penali, con particolare riguardo a quelli ammessi alla messa alla prova;

b) progetti di supporto psicologico, psichiatrico e pedagogico all'interno degli istituti penali per minorenni, delle comunità e dei servizi territoriali, finalizzati alla riduzione del rischio di recidiva, alla prevenzione del suicidio e del disagio emotivo, e alla promozione di percorsi di responsabilizzazione;

c) lo sviluppo e il rafforzamento dei servizi di giustizia riparativa, di mediazione penale minorile e di sostegno alle famiglie su tutto il territorio nazionale.

6. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i criteri di attuazione e di organizzazione delle attività di cui al presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

8.011. Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Scarpa.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

(Disposizioni urgenti per il potenziamento del personale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

1. Al fine di garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, in ragione dell'aumento della popolazione carceraria dovuto alle disposizioni previste dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, la pianta organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 300 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 250 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 50 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2027, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali. All'attuazione del presente comma si provvede anche mediante scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: « triennio 2017-2019 » sono sostituite dalle seguenti: « triennio 2027-2029 » e le parole: « 296 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 850 unità ».

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'art. 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.012. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

(Disposizioni urgenti per l'assunzione di personale del dipartimento per la giustizia minorile)

1. Al fine di potenziare gli organici dei servizi minorili della giustizia e di rafforzare l'offerta trattamentale legata alla esecuzione penale esterna ed alle misure e sanzioni di comunità, anche in relazione alle necessità venutesi a creare in ragione delle disposizioni previste dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2027, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 500 unità di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, destinate ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica, mediatore culturale e funzionario della professionalità di servizio sociale, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali.

2. Alle assunzioni di cui al comma precedente si provvede anche mediante scorrimento delle graduatorie.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, di cui 500.000 euro da destinare all'espletamento delle relative procedure concorsuali.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.013. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

(Immissione in ruolo dei vice ispettori della Polizia di Stato)

1. Il personale frequentatore del XVI corso *bis* di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato, concluso il 29 aprile 2023 con il giudizio di idoneità, è immesso in ruolo con provvedimento avente decorrenza giuridica dal 31 dicembre 2025.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2027 e in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: dall'articolo 8 *con le seguenti:* dagli articoli 8 e 8-*bis*.

8.016. Il Relatore Bellomo.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato)

1. Al fine di ridurre le carenze organiche nel ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c-quinquies)*, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si provvede mediante lo scorrimento dei posti disponibili per i candidati idonei nell'ambito del concorso interno, per titoli ed esame, per 411 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto, ai sensi della lettera *c-ter)* del citato articolo 2, con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 4 aprile 2024, nella misura massima del venti per

cento dei candidati idonei, nel limite della dotazione organica e nell'ambito dei posti riservati al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. I posti per le predette procedure concorsuali pubbliche sono resi nuovamente disponibili a decorrere dal 31 dicembre 2026, a condizione che tali posti siano effettivamente coperti.

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, ultimo periodo, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , *a condizione che tali posti siano effettivamente coperti* ».

3. All'articolo 74, comma 11-*quater*, del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 del 2021, sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , *a condizione che tali posti siano effettivamente coperti* ».

4. All'articolo 1-*bis*, comma 2, lettera *b)*, ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , *a condizione che tali posti siano effettivamente coperti* ».

5. Agli oneri derivanti dal comma 17-*bis*, pari ad euro 942.756,30 per l'anno 2026, a euro 3.771.008,55 per l'anno 2027, a euro 4.101.366,75 per l'anno 2028, a euro 5.092.430, 25 per l'anno 2029, euro 4.404.668,70 per l'anno 2030, a euro 3.716.918,25 per gli anni 2031 e 2032, a euro 3.746.449,80 per l'anno 2033, a euro 3.949.751,85 per l'anno 2034, a euro 4.049.579,70 per l'anno 2035 e a euro 3.628.118,25 a decorrere dall'anno 2036 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

8.017. Iezzi, Bisa, Morrone, Sudano, Barabotti, Bordonali, Panizzut.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

(Disposizioni in materia di acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico e telematico)

1. All'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, dopo il comma 3-*bis*.3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*.4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 3 e 3-*bis*, quando i dati di cui ai commi 1 e 1-*bis* sono concretamente necessari e proporzionati per la localizzazione e il soccorso di una persona scomparsa o comunque esposta a un pericolo attuale e grave per la vita o l'integrità fisica, la Polizia giudiziaria può acquisire per iscritto presso i fornitori i dati di cui ai commi 1 e 1-*bis*. Tale acquisizione dovrà essere validata con urgente e motivato provvedimento emesso del pubblico ministero entro le successive dodici ore. Il successivo provvedimento di convalida del GIP dovrà essere emesso entro le ventiquattro ore. Entrambi i provvedimenti dovranno essere notificati al fornitore dei servizi da parte delle forze di polizia richiedenti. Il decreto motivato di cui al presente comma reca esplicito riferimento all'intervallo temporale di accesso ai dati che comunque non potrà essere superiore ai 30 giorni dalla scomparsa ».

8.018. Dondi.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

(Modifiche al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice e alla legge 14 novembre 2012, n. 203, in materia di ricerca delle persone scomparse)

1. All'articolo 1 della legge 14 novembre 2012, n. 203, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4-*bis*. L'ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia ne trasmette immediata-

mente copia alla procura della Repubblica competente per territorio per l'apertura del fascicolo per le persone scomparse ai sensi dell'articolo 335-*sexies* del codice di procedura penale e per gli ulteriori adempimenti di competenza.

4-*ter*. All'atto della ricezione della denuncia l'ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia stessa procede, quale accertamento urgente ai sensi dell'articolo 354 del codice di procedura penale, all'acquisizione, senza ritardo e, comunque entro quarantotto ore, delle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati pertinenti ai luoghi e agli orari dell'allontanamento. L'attività di accertamento di cui al primo periodo è obbligatoria ed è eseguita anche in assenza di specifici indizi di reato. Dell'avvenuta acquisizione delle registrazioni di cui al primo periodo è data immediata comunicazione al prefetto e alla procura della Repubblica competente per territorio ».

2. Dopo l'articolo 335-*quinquies* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 335-*sexies*.

(Fascicolo per le persone scomparse)

1. Ai fini del presente codice, si intendono:

a) per "persona scomparsa", chiunque risulti essersi allontanato dalla propria abitazione o dal luogo di dimora abituale, in circostanze tali da far ritenere che dalla scomparsa possa derivare un pericolo per la sua vita, incolumità o libertà personale ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 novembre 2012, n. 203;

b) per "familiari della persona scomparsa", il coniuge o la parte dell'unione civile, il convivente di fatto, i discendenti, gli ascendenti e i fratelli nonché le altre persone legate alla stessa da comprovati legami affettivi o di convivenza risultanti dagli atti.

2. Ricevuta la denuncia di scomparsa, la procura della Repubblica provvede, senza ritardo, alla formazione di un fascicolo, denominato "fascicolo per le persone scomparse", distinto dal registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335.

3. Il fascicolo per persone le scomparse è finalizzato esclusivamente allo svolgimento di attività urgenti di ricerca della persona scomparsa e di conservazione delle fonti di prova, anche in assenza di una notizia di reato, secondo le modalità di cui all'articolo 113-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice.

4. Nel fascicolo per le persone scomparse sono annotate tutte le attività di ricerca e di indagine compiute dalle forze di polizia, dalla prefettura e dagli altri soggetti istituzionali coinvolti, con aggiornamento costante delle operazioni.

5. Nell'ambito del fascicolo per le persone scomparse il pubblico ministero può autorizzare e delegare l'acquisizione urgente di prove e dati utili alla localizzazione della persona scomparsa, compresi le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza, i tabulati telefonici, i dati telematici e informatici nonché le testimonianze e le sommarie informazioni.

6. L'attività di acquisizione di cui al comma 5 comprende:

a) gli atti urgenti e obbligatori finalizzati alla conservazione delle fonti di prova soggette a rischio di alterazione o dispersione, cui provvede senza ritardo l'ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia, anche ai sensi dell'articolo 354 del presente codice, dandone immediata comunicazione al pubblico ministero e senza necessità di autorizzazione del giudice;

b) gli atti di acquisizione di dati personali a carattere riservato, compresi i dati concernenti il traffico telefonico e telematico non ancora conservati da parte dei fornitori, l'accesso ai contenuti digitali, i dati di geolocalizzazione in tempo reale e ogni trattamento idoneo a incidere significativamente sui diritti fondamentali della persona, che sono eseguiti previa autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero con atto motivato, nel rispetto dei princìpi di necessità, proporzionalità e adeguatezza.

7. Qualora emergano elementi integranti una notizia di reato, il pubblico ministero iscrive immediatamente gli atti e gli elementi inseriti nel fascicolo per le persone scomparse nel registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335.

8. Il fascicolo per le persone scomparse è chiuso solo in caso di ritrovamento della persona scomparsa o di accertamento del decesso della stessa, con obbligo di comunicazione al prefetto, al Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse e ai familiari. Il pubblico ministero procede, almeno ogni due anni, alla verifica della persistenza delle esigenze di conservazione degli atti contenuti nel fascicolo per le persone scomparse, disponendo, ove necessario, la limitazione o l'oscuramento dei dati personali ivi contenuti non più indispensabili ai fini della ricerca ».

3. All'articolo 335 del codice di procedura penale, dopo il comma 3-*ter* è inserito il seguente:

« 3-*quater*. La formazione del fascicolo per le persone scomparse di cui all'articolo 335-*sexies* non costituisce di per sé iscrizione nel registro delle notizie di reato, salvo quanto previsto dal comma 7 del medesimo articolo 335-*sexies* ».

4. Dopo l'articolo 113 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« Art. 113-*bis*.

(Fascicolo per le persone scomparse)

1. Nel fascicolo per le persone scomparse istituito ai sensi dell'articolo 335-*sexies* del codice sono raccolti gli atti relativi alle attività urgenti di ricerca e di ricostruzione degli ultimi movimenti della persona scomparsa nonché gli elementi acquisiti dalla polizia giudiziaria ai fini della tutela dell'incolumità e della localizzazione della stessa.

2. Le attività previste dal presente articolo sono svolte ai soli fini della ricerca della persona scomparsa e non costituiscono indagini preliminari ai sensi del codice, ferme restando le disposizioni che impongono l'immediata iscrizione della notizia di reato quando ne ricorrono i presupposti.

3. La polizia giudiziaria, su disposizione del pubblico ministero o di propria iniziativa nei casi di urgenza, procede senza ritardo agli accertamenti necessari alla localizzazione della persona scomparsa, ivi comprese, nei limiti e con le modalità previste dalla legge, l'acquisizione di registrazioni degli impianti di videosorveglianza, di dati e informazioni digitali e l'assunzione di sommarie informazioni da persone informate sui fatti. Degli atti compiuti è data tempestiva comunicazione al pubblico ministero per l'inserimento nel fascicolo per le persone scomparse.

4. I familiari della persona scomparsa o il loro difensore possono presentare memorie e segnalazioni, fornire elementi utili alle ricerche e chiedere l'esecuzione di specifiche attività di ricerca. Essi possono altresì ottenere informazioni sullo stato delle operazioni, nei limiti della compatibilità con la riservatezza delle attività svolte e con l'eventuale pendenza di procedimenti penali connessi.

5. Il fascicolo per le persone scomparse rimane aperto fino alla localizzazione della persona scomparsa ovvero fino all'apertura di un procedimento penale per reati connessi alla scomparsa della stessa. In tale ipotesi, gli atti utili sono acquisiti nel procedimento penale, ferma restando, comunque, la possibilità di proseguire le attività di ricerca nell'ambito del fascicolo medesimo fino al ritrovamento della persona o all'accertamento del suo decesso ».

8.019. Amich, Varchi, Montaruli.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

(Istituzione di nuclei investigativi speciali per le persone scomparse presso le prefetture-uffici territoriali del Governo)

1. Presso ciascuna prefettura-ufficio territoriale del Governo è istituito il nucleo

investigativo speciale per le persone scomparse (NISPS).

2. Fanno parte del NISPS: un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, un funzionario della Polizia di Stato, un rappresentante locale del Servizio nazionale di protezione civile, un ufficiale del Corpo della Guardia di finanza, un ufficiale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, un ufficiale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, un ufficiale dell'Esercito italiano, un ufficiale della Marina militare, uno psicologo o uno psichiatra specialista in profilazione criminale, un ufficiale di coordinamento delle unità cinofile e un esperto informatico. Ciascun nucleo si avvale altresì della collaborazione, in qualità di referente, di un ufficiale del corpo di Polizia locale del comune nel cui territorio si svolgono le indagini.

3. Presso ciascuna prefettura-ufficio territoriale del Governo è istituito un tavolo tecnico a cui partecipano i soggetti di cui al comma 2. Il tavolo tecnico opera secondo le disposizioni del piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, redatto in conformità alle linee guida emanate dal commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse ai sensi della legge 14 novembre 2012, n. 203, e individua il personale da formare nonché i mezzi da impiegare in via esclusiva per le operazioni investigative e di ricerca.

4. In conformità alle disposizioni della legge 14 novembre 2012, n. 203, il NISPS esercita la funzione di squadra specializzata per le ricerche ed è attivato dal prefetto, che lo coordina, a seguito della presentazione della denuncia di scomparsa di uno o più soggetti. Il prefetto opera in collaborazione con l'autorità giudiziaria e convoca il tavolo tecnico di cui al comma 3.

5. Fermo restando il rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale, per lo svolgimento delle indagini, il NISPS si avvale della collaborazione delle istituzioni e degli enti pubblici e privati ritenuti utili ai fini del buon esito delle ricerche, attivando procedure preferenziali, nel periodo compreso tra le due ore e le ventiquattro ore successive alla presentazione della denuncia di scomparsa, finalizzate all'acquisizione di immagini, registrazioni audio o video, tabulati telefonici e ogni altro strumento investigativo ritenuti necessari nonché all'ottenimento dell'autorizzazione, da parte dell'autorità giudiziaria, alle intercettazioni di comunicazioni.

6. Presso ciascuna prefettura-ufficio territoriale del Governo è attivato uno sportello di comunicazione, gestito da uno psicologo di comprovata esperienza, per la tenuta dei rapporti con i familiari delle persone scomparse, i quali restano a disposizione dell'autorità giudiziaria per tutta la durata delle indagini ai fini dell'acquisizione di ogni informazione utile alle indagini medesime nonché per ricevere aggiornamenti sull'andamento delle ricerche, in un contesto di supporto, collaborazione e fiducia.

8.020. Varchi.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

(Interventi urgenti in materia di cybersicurezza per la tutela degli interessi nazionali strategici nello spazio cibernetico)

1. Al decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2026, n. 142, dopo l'articolo 4-*bis* è inserito il seguente:

« Art. 4-*ter*.

(Disposizioni urgenti per il potenziamento delle misure di cybersicurezza del Paese nello svolgimento di eventi di rilevanza nazionale nonché di grandi eventi, anche sportivi)

1. Al fine di assicurare la necessaria postura cibernetica del Paese nonché la resilienza nazionale nello spazio cibernetico mediante la protezione dalle minacce informatiche delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici impiegati durante lo svolgimento di eventi di rilevanza nazionale nonché di grandi eventi, anche sportivi di rilevanza internazionale, è garantito il necessario coinvolgimento del-

l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale nell'ambito delle funzioni ad essa attribuite dal quadro normativo di riferimento, ferme restando le competenze dell'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. La presente disposizione non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti pubblici eventualmente responsabili dell'organizzazione e dello svolgimento degli eventi di cui al presente comma ».

2. All'articolo 7 del decreto-legge 4 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo il comma 1-*bis)* è inserito il seguente:

« 1-*ter*. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4-*ter* del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2026, n. 142, l'Agenzia è coinvolta dai soggetti responsabili dell'organizzazione e dello svolgimento degli eventi di cui al medesimo articolo 4-*ter* per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo ».

8.021. Maschio.

ART. 9.

Sopprimerlo.

9.1. Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Scarpa.

ALLEGATO 2

Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali. C. 1822, approvata dal Senato.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

ART. 1.

Al comma 1, capoverso, comma 1, sopprimere le seguenti parole: in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta.

Al comma 1, capoverso, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis* Quando il sequestro ha ad oggetto sistemi informatici o telematici utilizzati dai soggetti essenziali o importanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138 , inseriti nell'elenco di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, e l'esecuzione del sequestro incide sulla continuità delle attività o dei servizi svolti dai medesimi soggetti, il decreto che dispone il sequestro prescrive, ove necessario, le modalità di esecuzione idonee a evitare o ridurre al minimo l'interruzione delle predette attività o dei servizi, compatibilmente con le esigenze di accertamento del reato e di conservazione della prova.

*** 1.14.** *(Nuova formulazione)* Colosimo, Varchi.

*** 1.16.** *(Nuova formulazione)* Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Perantoni.

*** 1.17.** *(Nuova formulazione)* Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

*Al comma 1, capoverso Art. 254-*ter, *comma 12, sostituire i periodi primo, secondo e terzo con i seguenti:* Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero, qualora intenda procedere al sequestro dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute strettamente pertinenti al reato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione, ne fa richiesta al giudice per le indagini preliminari, che provvede con decreto motivato, disponendo il sequestro in presenza dei presupposti di cui al comma 1 del presente articolo e agli articoli 266, comma 1, 266-*bis* e 267, comma 1. Quando si procede per taluno dei reati a cui si applicano le disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, commi 1 e 3-*bis*, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, non si applica il primo periodo del presente comma; in tale caso il giudice dispone il sequestro in presenza dei presupposti previsti dal medesimo articolo 13.

1.46. *(Nuova formulazione)* Colosimo, Varchi.

*Al comma 1, capoverso Art. 254-*ter, *sostituire il comma 13 con il seguente*:

13. I dati acquisiti non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui all'articolo 406, comma 5-*bis*, per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni e dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 270, commi 2 e 3.

Conseguentemente, al comma 14, sopprimere le parole: , 270, commi 1, 2 e 3.

*** 1.57.** *(Nuova formulazione)* Colosimo, Varchi.

*** 1.65.** *(Nuova formulazione)* Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Perantoni.

ART. 2.

Al comma 1, lettera c), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La polizia giudiziaria, nell'effettuare operazioni su dispositivi e sistemi informatici o telematici, adotta tecniche di acquisizione idonee a preservare l'integrità dei dati e a ridurre al minimo le alterazioni dei dispositivi e dei sistemi medesimi, documentando le operazioni compiute e le eventuali modificazioni intervenute ».

2.6. *(Nuova formulazione)* Colosimo, Varchi.

Al comma 1, lettera e), *capoverso « 1-*bis*. », primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , con modalità idonee a preservarne l'integrità. Si applica il disposto dell'articolo 254-*ter*, comma 2.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il secondo periodo.

2.10. *(Nuova formulazione)* Colosimo, Varchi.

Al comma 1, lettera p), *numero 1), sopprimere le parole:* , comma 13, .

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, al capoverso 82-*bis, *al comma 1 premettere il seguente:* 01. Le operazioni di duplicazione previste dall'articolo 254-*ter* del codice sono documentate mediante tracciamento delle attività compiute e avvengono mediante l'impiego di tecniche idonee a verificare l'integrità dei dati e la conformità del duplicato all'originale, ivi compresi, ove tecnicamente applicabili, il calcolo e la registrazione dei relativi valori di *hash*, con l'indicazione degli strumenti e delle procedure utilizzati e di ogni altro eventuale evento suscettibile di incidere sull'integrità dei dati acquisiti.

2.27. *(Nuova formulazione)* Colosimo, Varchi.

Al comma 1, lettera p), *numero 2), capoverso 1-bis, sostituire le parole:* stampa in forma intellegibile *con le seguenti:* trasposizione in formato testuale.

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, capoverso 82-*ter, *dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

1-*bis*. L'accesso al duplicato informatico è eseguito secondo modalità tecniche idonee a garantire l'integrità del duplicato nonché la riservatezza e la tracciabilità delle operazioni.

2.28. *(Nuova formulazione)* Colosimo, Varchi.